

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 3

mercoledì, 20 gennaio 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

### SEZIONE I

---

#### CONSIGLIO REGIONALE

##### - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2021, n. 1

**Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Adesione del Consiglio regionale alle associazioni: Associazione italiana biblioteche (AIB), Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI), Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne.** *pag. 7*

---

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2021, n. 2

**Toscana promozione turistica. Nomina del Collegio dei revisori.** *" 13*

---

##### - Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella Seconda Commissione consiliare del 29 dicembre 2020, n. 18

**In merito alla cessione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna di alcune filiali UBI Banca spa della provincia di Arezzo.** *" 14*

---

##### - Mozioni

MOZIONE 23 dicembre 2020, n. 78

**Mozione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 dicembre 2020, collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 1 (In merito alle vicende collegate alla cooperativa sociale Serinper). Avvio di un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento interno a seguito dell'esplosione del caso Serinper.** *" 15*

---

#### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##### - Decreti

DECRETO 8 gennaio 2021, n. 1

**Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per le province di Lucca e Pistoia.** *" 16*

---

DECRETO 11 gennaio 2021, n. 2

**Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Estensione della dichiarazione di stato di emergenza regionale approvato con DPGR n. 1 del 08/01/2021 alla Città Metropolitana di Firenze per gli eventi dei giorni compresi tra il 6 e il 9 gennaio 2021.** *" 17*

---

DECRETO 12 gennaio 2021, n. 3

**Nomina Commissario per l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico del Consorzio Lamma ai sensi della L.R. 53/2001.** *" 18*

---

DECRETO 14 gennaio 2021, n. 4

**Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Consiglio camerale. Sostituzione componente in rappresentanza del settore "Credito e assicurazioni".** *" 19*

---

#### GIUNTA REGIONALE

##### - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2021, n. 6

**Modifiche agli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento di attività di acconciatore di cui alla DGR. 144/18.** *" 20*

---

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2021, n. 7

**FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Elementi essenziali avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni anno 2021).** *" 32*

---

#### CONSIGLIO REGIONALE

#### UFFICIO DI PRESIDENZA

##### - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 gennaio 2021, n. 7

**Assetto organizzativo del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell'Ufficio di**

presidenza 17 dicembre 2020, n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario Generale e costituzione della direzione di area "Assistenza istituzionale" con determinazione delle relative funzioni. " 38

## **GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti**

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 8 gennaio 2021, n. 126  
certificato il 11-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ampliamento dell'esistente installazione per il trattamento superficiale di metalli, sita in Via Edison n.8/10 nel Comune di Barberino di Mugello (FI), proposto da GALVAIR S.r.l. Determinazione in merito alla esclusione della installazione dalla procedura di VIA. " 41

DECRETO 8 gennaio 2021, n. 127  
certificato il 11-01-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48, progetto della rete di distribuzione del distretto irriguo n. 8 "Cardeta" del sistema di Montedoglio, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR). Proponente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Provvedimento Conclusivo. " 52

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 238  
certificato il 13-01-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48 relativa al progetto di coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaie denominata Cava "A" in località podere Galliano, nel Comune di Lajatico (PI), proponente: Arcenni R.G. Srl. Archiviazione. " 63

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 239  
certificato il 13-01-2021

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo ad alcune modifiche

all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi esistente, sito nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI); proponente: Toscana Ecoverde S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 65

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 281  
certificato il 14-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativamente al progetto "Pineta di Ponente di Viareggio collegamenti idraulici fra i fossi del reticolo di scolo", in Comune di Viareggio (LU), proponente: Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo. " 73

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale  
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.  
Promozione**

DECRETO 14 gennaio 2021, n. 299  
certificato il 14-01-2021

Aggiornamento per l'anno 2020 dell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana. Approvare dell'allegato 1 e sostituzione dell'allegato A del decreto dirigenziale n. 21668 del 30-12-2020. " 79

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 314  
certificato il 14-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010 - impianto esistente di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in via Nuova Francesca 15 nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Proponente: Scutaro Vincenzo & Figlio Srl. Provvedimento conclusivo. " 79

## **DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Madonino - Braccagni nel

**Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 148805/2020.** " 86

**Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Alberta - Strada del Vecchio Collettore nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 195269/2020.** " 87

**Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Campore nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 195641/2020.** " 87

**Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Poggio al Vento nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 195824/2020.** " 88

**Domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Canale Allacciante Salica Ombrone in località Laghi - Roselle nel comune di Grosseto. Pratica n. 102200/2020.** " 88

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

**R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Franceschelli Maura Pratica n. 4708.** " 89

**R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Pratesi Richard D.I. Pratica n. 34676.** " 89

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

**Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex r.d. 1775/1933. Richiedente: Gagliole Società Agricola Inc. Pratica: nuova concessione SIDIT n. 0023/2021 Campo Pozzi.** " 89

## **SEZIONE II**

**- Decreti**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**DECRETO 21 dicembre 2020, n. 10**

**Commissione espropri della Città Metropolitana di Firenze. legge regionale n. 30/2005. Nomina componenti.** " 91

**- Avvisi**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

**COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA. VAM 2020. Quadro di insieme dei valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa - Anno di riferimento 2019 - Anno di applicazione 2020.** " 92

**Procedimento di adeguamento al piano di indirizzo Territoriale/PPR della Toscana e alla L.r. 65/2014 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa - adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 - pubblicazione B.U.R.T. ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014.** " 94

**COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)**

**D.P.M. Lido di Camaiore - concessioni demaniali marittime - applicazione della legge 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma 682 e seguenti - pubblicazione istanze pervenute.** " 94

**Pubblicazione di motivate richieste per diversa durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo non superiori ad anni venti in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare.** " 96

**COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA  
(Livorno)**

**Ex art. 21 L.R.T. n. 65/2014. Rettifica cartografica regolamento urbanistico. Approvazione.** " 97

**COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)**

**Variante semplificata al Regolamento Urbanistico in località Origlio ai sensi dell'art. 32 comma 3 Legge R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii. Approvazione.** " 98

**COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'**  
(Arezzo)

Adozione variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo al regolamento urbanistico dell'estinto comune di Piandiscò per l'adeguamento di via Monamea e la realizzazione di un nuovo posteggio. " 98

---

Adozione variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo ai regolamenti urbanistici degli estinti comuni di Castelfranco di Sopra e Piandiscò per la realizzazione della nuova rotatoria all'ingresso sud di Faella. " 98

---

**COMUNE DI FIRENZE**

Variante al Regolamento Urbanistico - progetto definitivo per la realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1 e 2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino (procedimento semplificato art. 30 e ss L.R. 65/2014). Presa d'atto mancata presentazione osservazioni-efficacia. " 99

---

**COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)**

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.A "I Campi di Barullo" in via Trento nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 99

---

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini" nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 100

---

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini 2" nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 100

---

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.2 "Poggio del Masino" in via Oliveto nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 101

---

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Via

Oliveto" nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 101

---

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Bellavista" in loc. San Giustino Valdarno ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 101

---

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Casa Tomma" in via Galilei nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 102

---

**COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)**

Piano di lottizzazione in attuazione dell'area di trasformazione denominata AT3\_11 Milano, ubicata all'angolo tra Via Milano e Via Cremona. Adozione. " 102

---

Variante semplificata n. 1 al Piano Operativo, per il perfezionamento della disciplina di Piano e per modifiche puntuali all'interno del territorio urbanizzato. Adozione. " 103

---

**COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)**

Piano di recupero denominato "Corbinaia" per interventi di sostituzione edilizia con contestuale deruralizzazione di edifici agricoli. " 103

---

**COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo)**

Ripianificazione Piano di Recupero "Fonte a Mozzi Casa Maggi" - Foglio n. 16 Particelle n. 59-76-77-78 79-80 - Adozione. " 104

---

**COMUNE DI PISA**

Adozione Piano Attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 1.5.0 delle NTA del RU, denominato "Piano Attuativo RSA Barbaricina" finalizzato alla realizzazione di un complesso di abitazioni collettive per anziani e disabili in via Giulio Pastore loc. Barbaricina, Pisa. Zona omogenea classificata SQ2/S dal vigente Regolamento Urbanistico. " 104

---

**COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)**

**Variante urbanistica al Piano Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. "IC1.2 loc. LE VALENTINE" (STR. URB. 7/19). Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.** " 104

**Variante urbanistica al P.S. e al P.O. per approvazione progetto definitivo dei lavori di consolidamento di dissesto statico in piazza del Mercato a Montorgiali ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 (STR. URB. 2/20). Approvazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.** " 105

#### COMUNE DI SOVICILLE (Siena)

**Avviso di approvazione P.A.P.M.A.A. redatto ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e dell'art. 7 del D.P.G.R. 63r/ 2016 con valenza di piano attuativo, avente ad oggetto la realizzazione di manufatti per l'allevamento equini e rimessa macchine agricole in loc. Poggio Salvi - richiedente: Soc. AGR. POGGIO SALVI SS di BONUCCI JACOPO e C. - art. 111 comma 5 L.R. 65/2014.** " 105

#### COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

**Avviso di adozione del "Piano attuativo area di trasformazione n. 9.02 Via Monte Matanna" ai sensi dell'art. 111, comma 3 della L.R. 65/2014.** " 106

### SUPPLEMENTI

Supplemento n. 9 al B.U. n. 3 del 20/01/2021

#### GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2021, n. 2

**Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.**

Supplemento n. 10 al B.U. n. 3 del 20/01/2021

#### GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2021, n. 5

**Dgr n. 988/19 che approva il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002". Modifica.**

Supplemento n. 11 al B.U. n. 3 del 20/01/2021

#### GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

**Decreti 2020: 20881-20886-20953-20954-20955-21001-21002-21007-21009-21030-21031-21036-21042-21043-21049-21057-21058-21060-21073-21077-21105-21110-21151-21163-21173-21174-21205-21206-21234-21252-21264-21272-21286-21293-21339-21344-21416-21417-21430-21439-21442-21457-21459-21516-21517-21530-21538-21539-21542-21543-21589-21599-21601-21608-21609-21615-21620-21657-21659. Decreti 2021: 13-131-172-174-178-186-195-204-206-211-212-217-218-222-223-225-226-232-246.**

## SEZIONE I

### CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2021, n. 1

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Adesione del Consiglio regionale alle associazioni: Associazione italiana biblioteche (AIB), Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI), Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008 n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), che, all'articolo 4, comma 1, prevede per il Consiglio regionale la possibilità di aderire ad associazioni esistenti, qualora queste svolgano attività funzionali ai compiti istituzionali del Consiglio stesso;

Vista la relazione della dirigente del "Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale si richiede l'adesione del Consiglio regionale alle seguenti associazioni, così come descritte e per le finalità specificate nella citata relazione:

- Associazione italiana biblioteche (AIB);
- Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI);
- Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne;

Considerato che:

- la partecipazione alle associazioni AIB e ANAI consente di inserire la biblioteca e l'archivio del Consiglio regionale e il suo personale in un qualificato circuito informativo e di scambio professionale di livello nazionale e internazionale e di fruire altresì di preziosi servizi tecnici e scientifici;

- la partecipazione all'Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne consente all'archivio del Consiglio regionale di promuovere su scala nazionale e di arricchire tecnicamente la propria attività volta alla conservazione della memoria delle donne sotto vari profili:

- a) come generale testimonianza della politica regionale diretta agli aspetti più vari della vita del territorio toscano, compresi quindi quelli che più direttamente coinvolgono la vita delle donne;

- b) come testimonianza dell'attività politica e istituzionale delle donne che sono, e sono state, consigliere regionali, ricoprendo diverse cariche istituzionali;

- c) come sede di conservazione dello stesso archivio della Commissione regionale per le pari opportunità;

Ritenuto di:

- disporre, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, in relazione agli ambiti di competenza, l'adesione del Consiglio regionale alle suddette associazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 20/2008;

- quantificare la spesa annuale complessiva necessaria al pagamento delle quote di adesione annuali alle sopra elencate associazioni in euro 270,00.

Preso atto che suddetto onere trova copertura nelle risorse allocate sul capitolo di bilancio n. 10340 "Adesione ad organismi associativi", per le annualità 2021 e 2022 dell'attuale bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;

#### DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni specificate in narrativa e nella relazione della dirigente del "Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom", di cui all'allegato A, alle seguenti associazioni:

- a) Associazione italiana biblioteche (AIB);
- b) Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI);
- c) Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne;

2. di quantificare la spesa annuale complessiva necessaria al pagamento delle quote di adesione annuali alle sopra elencate associazioni in euro 270,00, dando atto che il relativo onere trova copertura nelle risorse allocate sul capitolo di bilancio n. 10340 "Adesione ad organismi associativi", per le annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

3. di incaricare con il presente atto la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r.

23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente  
Antonio Mazzeo

I Segretari  
Federica Fratoni  
Diego Petrucci

SEGUE ALLEGATO



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Settore Biblioteca e documentazione.  
Archivio e protocollo.  
Assistenza generale al CORECOM

ALLEGATO A

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Segretario Generale

Oggetto: Partecipazione del Consiglio regionale a organismi associativi d'interesse per la Biblioteca e per l'Archivio ai sensi legge regionale 28 aprile 2008, n. 20.

Si propone, come previsto dall'art. 4, comma 1, della l.r. 20/2008, la partecipazione del Consiglio regionale alle associazioni professionali, in quanto svolgono attività funzionali ai compiti istituzionali del Consiglio stesso e, in particolare, della Biblioteca e dell'Archivio.

#### 1 AIB - Associazione Italiana Biblioteche

L'Associazione Italiana Biblioteche, con sede in Roma, è una associazione di diritto privato senza scopo di lucro che persegue le seguenti finalità:

- a. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l'esercizio della professione bibliotecaria e l'organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
- b. affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario;
- c. promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione;
- d. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l'esercizio della professione bibliotecaria e l'organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
- e. affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario;
- f. promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;
- g. fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua;
- h. promuovere i principi deontologici della professione e curarne il rispetto;
- i. contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria e in materia di proprietà intellettuale e accesso all'informazione;
- j. promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini.

L'AIB è la più importante associazione professionale italiana attiva nel settore delle biblioteche e, da l'alto, rappresenta l'Italia nelle principali organizzazioni internazionali e agisce in stretti collegamenti con le altre associazioni italiane e straniere e con l'Unione Europea.

Biblioteca della Toscana P.le Leopoldo  
P.za dell'Università, 1 - 50122 Firenze  
Tel. 055.2387332 e-mail: [c.querini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:c.querini@consiglio.regione.toscana.it)  
PEC: [consiglioregionale@post.acer.toscana.it](mailto:consiglioregionale@post.acer.toscana.it)  
[www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca](http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca)



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Settore Biblioteca e documentazione.  
Archivio e protocollo.  
Assistenza generale al CORECOM

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto possono aderire all'AIB, in qualità di Amici, "le biblioteche, intese come sistemi documentari, formati da raccolte di libri e/o altre tipologie di documenti, di qualunque tipo e su qualunque supporto, e da servizi professionali finalizzati a integrare, far conoscere, rendere reperibili, facilitare l'uso pubblico, tutelare, conservare, trasmettere alle generazioni future i documenti ed i loro contenuti;.... gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria"; Gli Amici sono impegnati al rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e delle deliberazioni degli organi statutari e godono dei seguenti diritti: partecipare alle Assemblee regionali e nazionali; essere informati sulle attività; fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione, tra i quali in particolare: lo sconto del 30% per l'acquisto di tutte le pubblicazioni; la partecipazione del personale ai corsi organizzati dall'associazione con tariffa agevolata; ottenere le licenze per l'accesso alla WebDewey italiana (potente strumento elettronico per la catalogazione libraria) a prezzi estremamente vantaggiosi.

La partecipazione all'AIB consente quindi non solo di inserire la Biblioteca e il suo personale in un qualificato circuito informativo e di scambio professionale di livello nazionale e internazionale ma anche di fruire di preziosi servizi tecnici e scientifici.

Quota associativa annuale: € 130,00

## 2 ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana

L'ANAI è una associazione di diritto privato senza scopo di lucro, con sede a Roma, che persegue le seguenti finalità:

- a) rappresentare - in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico, legislativo, politico - le istanze relative a tutto quanto attiene la professione archivistica, le caratteristiche e l'organizzazione degli archivi...e dei servizi archivistici;
- b) affermare, accrescere e tutelare la specificità e la qualità della professionalità degli archivisti iscritti all'Associazione ...;
- c) tutelare la funzione degli archivisti e il loro ruolo nella gestione documentale delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati e contribuire, in ogni sede, a definire gli orientamenti e le scelte in materia;
- d) sviluppare attività volte alla tutela, alla conservazione, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico;
- e) promuovere, sviluppare e collaborare a iniziative specifiche rivolte allo studio, alla formazione e alla definizione di norme attinenti gli archivi digitali
- f) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo di archivi e di servizi archivistici che tengano in considerazione i diritti e i bisogni di tutti i cittadini di oggi e di domani;



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Settore Biblioteca e documentazione,  
Archivio e protocollo,  
Assistenza generale al CORECOM

- g) promuovere e condurre attività editoriali, iniziative di informazione e di comunicazione sui temi di propria competenza e interesse;
- h) promuovere e condurre attività di formazione e aggiornamento professionale ed ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell'attività scientifica e tecnica degli archivisti;
- i) favorire le relazioni degli archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche.

L'ANAI è la più importante associazione professionale italiana attiva nel settore degli archivi e, fra l'altro, aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi e ad altre organizzazioni di rappresentanza nazionale e internazionale.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto possono aderire all'Associazione come Soci ordinari gli enti, le aziende o i soggetti di qualunque genere dotati di servizi archivistici e/o possessori di archivi storici; l'Associazione pubblicizza in modo adeguato l'adesione dei Soci ordinari, ai Soci ordinari sono applicate condizioni agevolate per la partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento e viene inviata la rivista "Archivi".

La partecipazione all'ANAI consente quindi non solo di inserire l'Archivio e il suo personale in un qualificato circuito informativo e di scambio professionale di livello nazionale e internazionale ma anche di fruire di preziosi servizi tecnici e scientifici.

I Soci ordinari contribuiscono all'attività dell'Associazione con il pagamento di una quota associativa annuale che per l'anno 2021 è stabilita in € 100,00.

### 3 Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne

L'Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne, con sede in Firenze, è una associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possono contribuire ad individuare, inventariare e valorizzare fondi o nuclei documentari relativi alla memoria delle donne (art. 3 dello Statuto) ed opera attraverso due direzioni: la realizzazione di una mappatura dei materiali archivistici presenti in Toscana della Toscana, e la promozione della concentrazione degli archivi di scrittura femminile più recenti in istituzioni determinate per favorirne la consultabilità e la completa valorizzazione. L'attività dell'Associazione si sviluppa fra l'altro attraverso l'istituzione di borse di studio, l'organizzazione di manifestazioni e incontri, la promozione dei risultati del lavoro d'indagine e di ricerca.

Ai sensi degli art. 6 e 7 dello Statuto i soci ordinari, che possono essere anche persone giuridiche pubbliche, vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, inoltre, l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo del quale fa parte di diritto il Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana o un suo delegato.



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Settore Biblioteca e documentazione.  
Archivio e protocollo.  
Assistenza generale al CORECOM

La partecipazione all'Associazione consente all'Archivio del Consiglio di promuovere su scala nazionale e arricchire tecnicamente la propria attività volta alla conservazione della memoria delle donne sotto vari profili:

- come generale testimonianza della politica regionale diretta agli aspetti più vari della vita del territorio toscano, compresi quindi quelli che più direttamente coinvolgono la vita delle donne
- come testimonianza dell'attività politica e istituzionale delle donne che sono, e sono state, consigliere regionali, ricoprendo diverse cariche istituzionali
- come sede di conservazione dello stesso archivio della Commissione regionale per le pari opportunità.

La quota associativa annuale è di € 40,00.

La dirigente  
Cinzia Guerrini

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2021, n. 2

Toscana promozione turistica. Nomina del Collegio dei revisori.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET");

Visto l'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2016, con il quale si disciplina l'Agenzia di promozione economica della Toscana, già istituita dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), e si prevede che la stessa assuma la denominazione di Toscana promozione turistica;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera b), della l.r. 22/2016, il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo di Toscana promozione turistica;

Visto l'articolo 14 della l.r. 22/2016, il quale disciplina il Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica e prevede, in particolare, quanto segue:

a) ai sensi del comma 1, il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente;

b) ai sensi del comma 2, il Collegio dei revisori resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica è scaduto il 1° dicembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 2019, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto

avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Baldelli Andrea;
- Brizzi Andrea;
- De Marco Roberto;
- Fantini Maria Angela;
- Forte Giuseppe;
- Giacinti Roberto;
- Mandorli Francesco;
- Mannucci Libero;
- Marchese Cristina;
- Michelotti Alessandro;
- Montesi Libero;
- Nardini Elena;
- Nardini Iacopo;
- Pelle Saverio;
- Peppolini Stefano;
- Pino Valentina;
- Serreli Alessandro;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Petrecca Ettore;
- Capotondi Rita;
- Galli Giancarlo;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 29 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina del signor Petrecca Ettore,

con funzioni di presidente, della signora Capotondi Rita e del signor Galli Giancarlo quali componenti del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica;

Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica il signor Petrecca Ettore, con funzioni di Presidente, la signora Capotondi Rita ed il signor Galli Giancarlo, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai signori Petrecca Ettore, Capotondi Rita e Galli Giancarlo, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Petrecca Ettore, Capotondi Rita e Galli Giancarlo sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

#### DELIBERA

1. di nominare, quali componenti del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica:

- il signor Petrecca Ettore, con funzioni di Presidente;
- la signora Capotondi Rita;
- il signor Galli Giancarlo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente  
Antonio Mazzeo

I Segretari  
Federica Fratoni  
Diego Petrucci

#### - Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella Seconda Commissione consiliare del 29 dicembre 2020, n. 18

In merito alla cessione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna di alcune filiali UBI Banca spa della provincia di Arezzo.

#### LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che:

- nella primavera del 2021, UBI Banca s.p.a., che fa già parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, sarà definitivamente integrata in Intesa;

- prima di questa operazione, presumibilmente a fine febbraio, per evitare un'eccessiva concentrazione di mercato e l'intervento dell'Antitrust, ci sarà la cessione a BPER-Banca Popolare dell'Emilia Romagna di 500 filiali di UBI;

- in provincia di Arezzo, tale accordo di cessione si sostanzia con la vendita a BPER di 18 filiali di Ubi su 32, compresi due mini sportelli, mentre gli altri resteranno con Intesa;

- come si apprende dagli organi di informazione nei giorni scorsi è stata resa nota la lista delle filiali interessate;

- si ipotizza un passaggio a BPER di più di cento dipendenti mentre al momento non è prevista alcuna cessione di filiali nel resto della Toscana;

- le caratteristiche di Banca Intesa, settimo gruppo bancario dell'Eurozona con oltre 18 miliardi di euro di proventi operativi netti nel 2019 e quelle di BPER Banca, banca presente in 19 regioni italiane con proventi operativi netti del 2019 di 1,86 miliardi, potrebbero determinare variazioni anche significative agli attuali volumi di rapporti intrattenuti nelle filiali UBI in fase di cessione che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla conservazione dell'attuale rete territoriale;

- oggetto della cessione in favore di BPER è anche il ramo d'azienda dedicato al prestito d'uso del metallo prezioso che aveva reso la ex Banca Etruria leader nel settore;

- da notizie di stampa si apprende che, in particolare, il ramo d'azienda dedicato al prestito d'uso del metallo prezioso verrebbe trasferito a Modena, presso la sede centrale di BPER Banca;

- il segmento del prestito d'uso del metallo prezioso rappresenta il nucleo centrale dell'attività bancaria a servizio di una delle filiere produttive chiave per il territorio aretino di talché un trasferimento delle attività collegate all'esercizio del relativo ramo di impresa bancario nuocerebbe gravemente agli interessi del tessuto economico locale;

Considerato che:

- è quanto mai opportuno prestare la massima attenzione per la tutela dei dipendenti, nell'interesse sia della clientela che delle economie dei territori, non potendosi dimenticare le vicissitudini che i lavoratori di banca hanno dovuto sopportare in questi ultimi anni, dal commissariamento di Banca Etruria, al decreto di "risoluzione" (novembre 2015), alla fusione in UBI (novembre 2017);
- è altresì fondamentale assicurare al territorio e all'economia locale la conservazione di un'attività, quale quella della gestione del prestito d'uso del metallo prezioso che ha storicamente visto gli istituti bancari del territorio acquisire una incontrastata posizione di leadership nel mercato nazionale e internazionale, tutelando altresì la tenuta dell'attuale sistema produttivo della çliera;

**IMPEGNA  
IL PRESIDENTE  
E LA GIUNTA REGIONALE**

- a seguire l'evoluzione progressiva della vicenda ed a riferire al Consiglio Regionale, auspicando che vengano garantiti gli attuali livelli occupazionali e che si conservi sul territorio il ramo d'azienda dedicato al prestito d'uso del metallo prezioso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

Il Presidente  
Ilaria Bugetti

**- Mozioni**

MOZIONE 23 dicembre 2020, n. 78

Mozione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 dicembre 2020, collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 1 (In merito alle vicende collegate alla cooperativa sociale Serinper). Avvio di un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento interno a seguito dell'esplosione del caso Serinper.

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'articolo 55 (Procedimento per le indagini conoscitive) del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa), dove si dispone che, nelle materie di loro competenza, le commissioni permanenti possono disporre, previa

autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni e che l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.

Premesso che:

- il presente atto non vuole rappresentare in alcun modo una sovrapposizione o un'ingerenza sul lavoro autonomo della magistratura;
- la Toscana, negli anni scorsi, è stata al centro dello scandalo "Forteto", relativo a casi di molestie sessuali e pedofilia accaduti all'interno di una comunità nei confronti di minori e disabili che le erano stati dati in affidamento;
- nei giorni scorsi in Toscana, ed in particolar modo nella Provincia di Massa Carrara, è scoppiato lo scandalo Serinper, che la Procura di Massa indica come un "sistema di accoglienza" legato all'esistenza di un possibile intreccio tra la cooperativa sociale, che trae il suo profitto "integralmente dal pagamento di rette da parte di Enti pubblici" e chi è chiamato a controllare la gestione di quei soldi pubblici, destinati ad aiutare gli ultimi ed i marginali. Ad oggi risultano otto arresti e ventidue indagati, tra cui anche amministratori e dipendenti pubblici.

Considerato che:

- stando a quanto emerso dalla stampa, risulterebbe che gli indagati "si arricchivano gestendo numerose strutture per l'accoglienza di minori e famiglie in difficoltà, assumendo parenti e amici di funzionari pubblici, che poi chiudevano un occhio sulle pratiche dei permessi, omettevano controlli e facilitavano l'apertura delle case-famiglia. Poi c'era il cibo di scarsa qualità e in quantità insufficiente, le pessime condizioni igienico-sanitarie, con i minori costretti a dormire in giacigli di fortuna, vessati con continue minacce e sui quali nessuno vigilava";
- stando a quanto riportato dalla stampa, in alcune intercettazioni si parla di una sorta di "copertura" a livello regionale; si legge, inoltre, di "un presunto interessamento politico per l'accreditamento che la Regione doveva dare a una struttura e un ipotetico emendamento regionale che la cooperativa voleva cambiare".

Tutto ciò premesso

**SI IMPEGNA**

a dare avvio in seno al Consiglio regionale, attraverso il lavoro della commissione consiliare competente, ad un'indagine conoscitiva, così come previsto dall'articolo 55 del Regolamento interno dell'Assemblea, al fine di indagare:

- sul funzionamento del sistema di accreditamento regionale, evidenziandone i limiti e le opportunità di miglioramento;

- sul funzionamento del sistema di convenzionamento regionale, evidenziandone i limiti e le opportunità di miglioramento;

- sui limiti e le opportunità di miglioramento delle modalità con cui la Regione pone in essere i controlli necessari a garantire la tutela dei soggetti fragili ospitati nelle strutture accreditate sul territorio, anche al fine di escludere che la politica possa, in futuro, con la propria azione, incidere negativamente;

- se sia possibile, attraverso un più stretto raccordo con enti locali e tribunali, garantire controlli più efficaci ed una gestione più trasparente di tutto il sistema accoglienza e tutela dei soggetti fragili;

- sui rapporti tra la Regione Toscana e la Serinper.

**IMPEGNA, INOLTRE,  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

a sostenere, con i mezzi della Regione che si rendessero necessari, l'attività di indagine portata avanti dal Consiglio regionale, attraverso la commissione consiliare competente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente  
Antonio Mazzeo

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE**

- Decreti

DECRETO 8 gennaio 2021, n. 1

Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per le province di Lucca e Pistoia.

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina

delle relative attività" e in particolare l'art. 24 comma 1 e comma 3;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 recante "Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020. Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3" e in particolare il punto 4) del relativo Allegato 1) "Disposizioni per la prima attuazione della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività";

Considerato che dal 31/12/2020 sono in corso fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle province di Lucca e Pistoia, ed in particolare precipitazioni nevose di elevata intensità, che hanno provocato isolamenti di frazioni, interruzioni di forniture elettriche, chiusure di viabilità, smottamenti, frane e dissesti impattanti centri urbani e viabilità principale e secondaria, crollo di alberature, danni diretti ed indiretti ad edifici ed infrastrutture;

Dato atto che le previsioni elaborate da Consorzio Lamma e no al 11/01/2021 indicano comunque situazioni meteo di grande criticità;

Vista la nota istruttoria dell'ufficio regionale di cui all'art. 18 della L.R. 45/2020, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 45/2020 e della delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 a causa degli eventi meteorologici che dal 31/12/2020 al 11/01/2021 per i territori delle province di Lucca e Pistoia;

Considerato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'evento nonchè delle azioni necessaria per fronteggiare l'emergenza in atto;

**DECRETA**

1. è dichiarato, per la durata di sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 relativamente agli eventi meteorologici che dal 31/12/2020 al 11/01/2021 per i territori delle province di Lucca e Pistoia;

2. ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni

interessati dall'evento nonché delle azioni necessaria per fronteggiare l'emergenza in atto;

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Presidente  
Eugenio Giani

DECRETO 11 gennaio 2021, n. 2

Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Estensione della dichiarazione di stato di emergenza regionale approvato con DPGR n. 1 del 08/01/2021 alla Città Metropolitana di Firenze per gli eventi dei giorni compresi tra il 6 e il 9 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività" e in particolare l'art. 24 comma 1 e comma 3;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 recante "Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020. Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3" e in particolare il punto 4) del relativo Allegato 1) "Disposizioni per la prima attuazione della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività";

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 08-01-2021 "Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per le province di Lucca e Pistoia";

Considerato che dal 31/12/2020 sono in corso fenomeni meteorologici che oltre ad interessare i territori delle province di Lucca e Pistoia, hanno riguardato

anche l'area della Città Metropolitana di Firenze per le piogge intense cadute che hanno determinato il 7 gennaio 2021 una frana nel sottoscarpa della strada di grande comunicazione FI- PI-LI in direzione di Firenze tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina oltre al distacco, in data 6/01/2021, di alcune masse lapidee dal versante soprastante la SS67 "Tosco Romagnola" nel territorio comunale di Lastra a Signa, fra le località di Camaioni e Brucianesi;

Visto gli esiti del sopralluogo svolto in data 8/01/2021 dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, dall'Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore e dalla Città Metropolitana di Firenze, agli atti dell'ufficio regionale di cui all'art. 18 della L.R. 45/2020, dal quale emerge il rischio concreto derivante dalla interruzione della strada FI-PI-LI, arteria di grande comunicazione per tutto il territorio regionale;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di estendere per gli eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021 lo stato di emergenza regionale dichiarato per le province di Lucca e Pistoia con DPGR n. 1 del 08/01/2021, anche alla Città Metropolitana di Firenze limitatamente ai fenomeni occorsi sulla SGC Firenze – Pisa – Livorno e sulla SS 67 "Tosco Romagnola" nel territorio comunale di Lastra a Signa, fra le località di Camaioni e Brucianesi;

Considerato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'evento nonché delle azioni necessaria per fronteggiare l'emergenza in atto;

DECRETA

1. di estendere la dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 relativamente agli eventi meteorologici che dal 31/12/2020 al 11/01/2021 per i territori delle province di Lucca e Pistoia con DPGR n. 1 del 08/01/2021, anche alla Città Metropolitana di Firenze per i giorni dal 6 al 9 gennaio 2021 limitatamente ai fenomeni occorsi sulla SGC Firenze – Pisa – Livorno e sulla SS 67 "Tosco Romagnola" nel territorio comunale di Lastra a Signa, fra le località di Camaioni e Brucianesi;

2. ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'evento nonché delle azioni necessaria per fronteggiare l'emergenza in atto;

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/](http://www.regione.toscana.it/)

regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Presidente  
Eugenio Giani

DECRETO 12 gennaio 2021, n. 3

Nomina Commissario per l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico del Consorzio Lamma ai sensi della L.R. 53/2001.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001;

Viste le dimissioni presentate dall'attuale Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini, pervenute con nota pec n. 0007252 del 11/01/2021;

Visto l'art. 18 della l.r. 39/2009 (Vigilanza), con il quale si dispone che i poteri sostitutivi nei confronti degli organi del consorzio sono esercitati ai sensi delle disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1 c bis), in base al quale la Regione può nominare commissari nei propri enti dipendenti per assicurare la continuità amministrativa qualora gli organi ordinari siano impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un commissario che possa assicurare il corretto funzionamento e la necessaria continuità amministrativa del Consorzio Lamma;

Considerato che l'Assessore all'Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPGR 49/R/2009, ha proposto per la nomina a commissario del Consorzio Lamma l'Ing. Giovanni Massini, attualmente Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, in possesso della qualificazione professionale e dell'esperienza amministrativa necessarie per lo svolgimento dell'attività;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'articolo 15, comma 5, in base al quale "in relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali";

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'Ing. Giovanni Massini, oltre ad accettare l'incarico in questione e gli obblighi conseguenti, dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPGR 49/R/2009 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013,

n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Ritenuto di nominare quale commissario per l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico, previste dall'art. 11 della l.r. 39/2009, del Consorzio Lamma l'Ing. Giovanni Massini;

Ritenuto che al commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

Ritenuto di precisare che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico del Consorzio Lamma abbia decorrenza immediata e durata fino alla nomina del nuovo Amministratore Unico, e comunque non oltre il 12 marzo 2021;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001, di stabilire che al commissario non sia attribuita alcuna indennità per il mandato conferito, ma che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

DECRETA

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Ing. Giovanni Massini l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico del Consorzio Lamma;

2. di precisare che l'incarico di commissario è attribuito con decorrenza immediata e durata  $\zeta$  no alla nomina del nuovo Amministratore Unico del Consorzio Lamma, e comunque non oltre il 12 marzo 2021;

3. di stabilire che il commissario eserciti tutte le funzioni attribuite all'Amministratore Unico del Consorzio Lamma dalla l.r. 39/2009 e presenti, allo scadere dell'incarico, una relazione  $\zeta$  nale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;

4. di stabilire che al commissario non sia attribuita alcuna indennità per il mandato conferito, ma che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001;

5. di prevedere che al commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

6. di prevedere che, per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applichino le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e al DPGR 49/R/2009;

7. di trasmettere il presente atto via PEC:

- all'Ing. Giovanni Massini;
- al Consorzio Lamma;
- al Consiglio regionale;
- al CNR.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente  
Eugenio Giani

DECRETO 14 gennaio 2021, n. 4

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Consiglio camerale. Sostituzione componente in rappresentanza del settore "Credito e assicurazioni".

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale";

Richiamato il D.P.G.R. n. 95 del 19/06/2019, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Richiamato il D.P.G.R. n. 162 del 06/11/2019, con il quale è stata nominata Laura Vessichelli quale componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore "Credito e assicurazioni";

Preso atto che Laura Vessichelli ha presentato le proprie dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota del Presidente della Camera di commercio di Firenze del 18/12/2020;

Vista la documentazione del 04/01/2020, con la quale l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione nazionale fra le Imprese assicuratrici hanno congiuntamente designato Alberto Prestopino quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore "Credito e assicurazioni";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione" e in particolare l'art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dal suddetto designato, del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'inesistenza, a proprio carico, delle cause ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare Alberto Prestopino quale componente del Consiglio della Camera di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore “Credito e assicurazioni”, in sostituzione di Laura Vessichelli, dimissionaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente  
Eugenio Giani

## GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2021, n. 6

Modifiche agli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento di attività di acconciatore di cui alla DGR. 144/18.

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

Vista la Legge regionale 03 giugno 2013, n. 29 “Norme in materia di attività di acconciatore”;

Vista la DGR 532 del 01/07/2013 avente ad oggetto “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (L. n. 174 del 17.8.2005 e L.R. n. 29 del 3.6.2013)”, come modificata dalla DGR n. 144 del 19/02/2018;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 ter, comma 3, il quale prevede la possibilità per i candidati esterni di accedere direttamente agli esami conclusivi dei percorsi formativi ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2752 del 12/07/2013 che approva e inserisce nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali i percorsi formativi relativi all'attività di acconciatore ed in particolare il percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 “Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge” e s.m.i.;

Considerato che nell'allegato 2 della DGR n. 144/2018 sopra citata al paragrafo 1. “Percorsi formativi e durata”, lettera A) “CORSO DI QUALIFICAZIONE DI BASE di 1200 ore della durata di due anni e CORSO DI SPECIALIZZAZIONE di 600 ore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 1 e 2 della L.r. 29/13”, si prevede che il corso di specializzazione possa essere sostituito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni, ferma restando la necessità di superare l'esame tecnico-pratico ai fini del conseguimento dell'apposita abilitazione professionale;

Considerato che al paragrafo 9 “Disposizioni transitorie” dell'allegato 2 della DGR n. 144/2018 sopra citata si prevede che, per i candidati esterni di cui all'art. 10, c. 2 della L.R. n. 29 del 2013, l'esame tecnico-pratico finale verterà sui contenuti previsti nel profilo di “Acconciatore (Addetto)

- Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore” presente nel repertorio dei profili professionali, ovvero del percorso di 600 ore di cui al paragrafo 1, lettera A della DGR n. 144/2018 (art. 3 comma 1, lettera a) della Legge 174/2005);

Considerato che, a livello territoriale, le richieste dei candidati esterni risultano essere superiori rispetto alle disponibilità di inserimento negli esami dei citati percorsi di specializzazione di acconciatore della durata di 600 ore;

Considerato inoltre che gli obiettivi formativi ed i contenuti dei due percorsi di “Acconciatore (Addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore” (600 ore) e di “Acconciatore (addetto) – Percorso abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore (Art. 3, comma 1, lett. b) L. 174/2005)” (150 ore), di cui al Decreto Dirigenziale n. 2752 del 12 luglio 2013, sono coerenti e che per entrambi i percorsi la normativa prevede il superamento dell'esame tecnico-pratico di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 174/2005 abilitante all'esercizio dell'attività;

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere la possibilità di inserimento nell'esame tecnico-pratico dei corsi di formazione di 150 ore di cui al paragrafo 1, lettera B della DGR 144/2018 (art. 3 comma 1, lettera b) della Legge 174/2005) dei candidati ricadenti nelle seguenti casistiche:

- candidati che devono sostenere l'esame tecnico-pratico previsto al termine del periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni, come stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. a) L. 174/2005;

- candidati che devono sostenere l'esame tecnico-pratico secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 L.R. 29/2013;

Ritenuto inoltre necessario procedere ad aggiornare nell'allegato 2 della DGR n. 144/2018 i riferimenti normativi vigenti;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla modifica degli "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (l.n. 174 del 17.8.2005 e l.r. n. 29 del 3.6.2013)" riportati nell'allegato 2 alla citata DGR n. 144/2018, come risulta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Ritenuto necessario approvare, per esigenze di coordinamento, gli "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (L. n. 174 del 17.8.2005 e L.R. n. 29 del 3.6.2013)", Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso atto che della presente modifica è stata data informativa alla Commissione permanente tripartita nella seduta del 18.12.2020;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta 17.12.2020;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche che agli "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (l. n. 174 del 17.8.2005 e l.r. n. 29 del 3.6.2013)" allegato 2 alla citata DGR n. 144/2018, come risulta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di approvare gli "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (L. n. 174 del 17.8.2005 e L.R. n. 29 del 3.6.2013)", Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale

SEGUONO ALLEGATI

**LEGENDA**

Festo: cancellato

Testo: inserito

**ALL. 1**

**Modifica agli "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (L. n. 174 del 17.8.2005 e Lr. n. 29 del 3.6.2013)" allegato A alla dgr 144/18**

**2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi**

Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 894/2017 e ss.mm.ii.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 ~~lett. b)~~ comma 1 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e ss.mm.ii. .

**3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori. Per la verifica della conoscenza della lingua italiana si rimanda a quanto riportato nella DGR n. 988/2019, al paragrafo B.1.2.1.

Il soggetto attuatore del corso, in ingresso ai percorsi formativi, verifica i requisiti obbligatori previsti dalla legge ai fini dell'accesso al corso, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

**4. Riconoscimento di crediti**

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i. DGR n.988/2019 e ss.mm.ii.).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

### 7. Certificazione degli esiti

Al termine dei percorsi formativi è previsto il superamento di un esame ~~teorico-pratico~~ tecnico-pratico, ai sensi dell'art. 3, c.1 della L. 174/05, davanti ad una Commissione la cui composizione è definita nel paragrafo successivo.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle ore complessive del corso.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della ~~DGR n. 532 del 26/06/2009 e s.m.i. DGR n. 988/2019 e ss.mm.ii.~~

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato:

- al termine del corso di qualificazione biennale viene rilasciato un attestato di qualifica professionale di "Acconciatore (addetto)";
- al termine del corso di specializzazione viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.
- Al termine del corso di formazione teorico viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), percorso di formazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) L.174/05", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.
- Al termine del corso di riqualificazione viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), percorso di riqualificazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore ai sensi dell'art.6,c.5 e 6 L.174/05", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.

### 8. Commissione d'esame

La commissione per l'esame di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 174/2005, ~~è composta~~ ai sensi dell'art. 66 decies, comma 2 del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e ss.mm.ii. ~~e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i. (par. B.5.4.2.)~~, è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente);
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo);

### 9. Disposizioni transitorie: finali

#### **a) Esame ad accesso diretto per i soggetti con i requisiti di cui all' Art. 10, comma 2 L.r. 29/2013**

Secondo quanto previsto dall'art. 10, c. 2 della L.R. n. 29 del 2013 possono sostenere l'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della L. n. 174/2005, i soggetti che al 14.9.2012, data di entrata in

vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, hanno maturato i seguenti requisiti professionali:

- attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un'impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
- attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un'impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.

Tale esame verterà sui contenuti previsti nel profilo di "Acconciatore (Addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore" della durata di 600 ore presente nel repertorio dei profili professionali della formazione regolamentata.

Coloro che sono interessati potranno fare richiesta a partecipare al citato esame diretto come candidati esterni degli esami finali del corso di formazione di "Acconciatore (Addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore" secondo la procedura prevista dal Decreto n.7831 del 12-08-2016 "Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge".

Per tali candidati si prevede, in caso di indisponibilità di posti in sessioni di esami finali del corso di 600 ore sopra indicato, la possibilità di inserimento degli stessi, da parte degli Uffici regionali territorialmente competenti, negli esami finali del corso di "Acconciatore (Addetto) – Percorso abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore (Art. 3, c. 1 Let. b) L.174/05)" della durata di 150 ore, poiché gli obiettivi formativi ed i contenuti dei due percorsi sono coerenti.

**b) Esame ad accesso diretto per i soggetti con i requisiti di cui all'ex art. 3, comma 1, lett. a) L. 174/2005**

Per i candidati che devono sostenere l'esame tecnico-pratico al termine del periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni, così come stabilito dall'Art. 3, comma 1, lett. a) L. 174/2005, è prevista, in caso di indisponibilità di posti negli esami finali del corso di "Acconciatore (Addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore" della durata di 600 ore, la possibilità di inserimento degli stessi, da parte degli Uffici regionali territorialmente competenti, agli esami finali del corso di "Acconciatore (Addetto) – Percorso abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore (Art. 3, co.1 let. b) L.174/05)" della durata di 150 ore, poiché gli obiettivi formativi ed i contenuti dei due percorsi sono coerenti.

**c) modalità di partecipazione dei candidati esterni, composizione della commissione di esame e modalità di svolgimento dell'esame**

I candidati di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo ai fini della presentazione della richiesta di accesso all'esame diretto dovranno seguire la procedura prevista dal Decreto n.7831 del 12-08-2016 "Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di

candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge" e s.m.i.

Ai fini dell'accesso all'esame gli Uffici regionali territorialmente competenti verificano i requisiti di ingresso previsti dalla legge regionale n. 29 del 2013, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

Per quanto riguarda la composizione della commissione esame e le modalità di svolgimento dell'esame si osservano le previsioni di cui ~~al numero~~ ai paragrafi 7 e 8 della presente delibera.

## ALL. 2

**INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE (L. n. 174 del 17.8.2005 e L.r. n. 29 del 3.6.2013 pubblicata sul burt n. 28, parte prima del 7.6.2013).****Premessa**

La normativa nazionale e regionale prevede che l'esercizio dell'attività di acconciatore sia subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale che si ottiene previo superamento di un esame preceduto dallo svolgimento di percorsi formativi, come individuati nell'art. 3 della L. 174/05.

L'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 29.3.2007, per garantire omogeneità sul territorio nazionale, definisce lo standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/05.

La normativa regionale dispone che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge regionale, la Giunta definisca i percorsi formativi per svolgere l'attività di acconciatore, i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, gli standard di preparazione tecnico-culturali ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale, la composizione della commissione per l'esame abilitativo e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, oltre a definire le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della legge. (art. 6 e. 2 ed art. 10 e. 4 della L.r. 29/13).

Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alla Legge regionale sopra citata e si specificano le modalità di realizzazione dell'attività formativa obbligatoria per l'esercizio dell'attività di acconciatura, ai sensi della L. 174/05 e della L.r. 29/13.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione stessi.

**I. Percorsi formativi e durata**

I percorsi di formazione obbligatoria di cui alla presente delibera sono definiti in coerenza con le standard di cui all'accordo n. 65/CSR del 29.3.2007 "Accordo Stato-Regioni per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/05".

Essi sono rivolti a coloro che intendono esercitare l'attività di acconciatori e sono finalizzati a formare una figura:

- in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;

- in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle attività di seguito indicate, relative all'intero processo di lavoro:

A) Area della produzione del servizio di acconciatore:

- Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente, utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;

- Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;

- Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;

- Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode;

**B) Area della gestione di impresa:**

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;
- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

I percorsi formativi di cui all'art. 6, c.1 della L.r. n. 29 del 2013 sono così articolati:

**A. CORSO DI QUALIFICAZIONE DI BASE di 1200 ore della durata di due anni e CORSO DI SPECIALIZZAZIONE di 600 ore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 1 e 2 della L.r. 29/13.**

Il percorso di qualificazione di base biennale è volto a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'apprendimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico-normative, organizzative, comportamentali, tecniche ed operative necessarie per fornire una preparazione di base e facilitare l'avviamento al mondo del lavoro.

Il possesso della certificazione finale del percorso di qualificazione di base biennale permette l'accesso al percorso di specializzazione.

Il percorso di specializzazione costituisce un approfondimento e perfezionamento dei contenuti formativi sviluppati nel biennio ed è volto a fornire le conoscenze tecniche ed organizzative per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale, prevedendo formazione teorica ed esperienza pratica.

Il corso di specializzazione può essere sostituito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni, fermo restando la necessità di superare l'esame tecnico-pratico ai fini del conseguimento dell'apposita abilitazione professionale.

Il periodo di inserimento, di cui sopra, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

I suddetti percorsi formativi devono prevedere esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte complessivo.

**B. CORSO DI FORMAZIONE TEORICA, ai sensi dell'art. 6 c.2 lett. a), n. 3 della L.r. 29/13 della durata di 150 ore.**

Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell'art. 3, c. 1 della Legge 174/05, di seguito elencati:

- un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni,
- un periodo di inserimento di un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della normativa vigente della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il periodo di inserimento, di cui sopra, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Il percorso di formazione è volto a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'integrazione delle cognizioni pratiche acquisite da parte dell'allievo presso le imprese del settore con l'insegnamento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico normative ed organizzative necessarie per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

**C. CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, ai sensi dell'art. 6, c.2 lett. a), n. 4 della L.r. 29/13 della durata di 100 ore.**

Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso, alternativamente, dei requisiti di cui al c. 5, lett. b) e c. 6 dell'art. 6 della Legge 174/05, di seguito elencati:

- possesso della qualifica di barbiere;
- esperienza lavorativa qualificata in qualità di dipendente, familiare coadiuvante e socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a 3 anni.

Il percorso di formazione è volto a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'integrazione delle cognizioni e conoscenze acquisite da parte dell'allievo nel corso della sua esperienza professionale in forma imprenditoriale maturata in qualità di barbiere ovvero della sua esperienza lavorativa qualificata svolta presso imprese di barbiere, mediante l'approfondimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico-normative ed organizzative necessarie per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

**2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi**

Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 894/2017 e ss.mm.ii.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 comma 1 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e ss.mm.ii. .

**3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:

- maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Per la verifica della conoscenza della lingua italiana si rimanda a quanto riportato nella DGR n. 988/2019, al paragrafo B.1.2.1 .

Il soggetto attuatore del corso, in ingresso ai percorsi formativi, verifica i requisiti obbligatori previsti dalla legge ai fini dell'accesso al corso, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

#### **4. Riconoscimento di crediti**

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR n.988/2019 e ss.mm.ii.).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

#### **5. Docenti**

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

#### **6. Attrezzature e sussidi didattici**

L'organismo formativo deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

#### **7. Certificazione degli esiti**

Al termine dei percorsi formativi è previsto il superamento di un esame tecnico-pratico, ai sensi dell'art. 3, c.1 della L. 174/05, davanti ad una Commissione la cui composizione è definita nel paragrafo successivo.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle ore complessive del corso.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dprg 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della DGR n.988/2019 e ss.mm.ii..

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato:

- al termine del corso di qualificazione biennale viene rilasciato un attestato di qualifica professionale di "Acconciatore (addetto)";
- al termine del corso di specializzazione viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.
- Al termine del corso di formazione teorico viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), percorso di formazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) L.174/05", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.

- Al termine del corso di riqualificazione viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), percorso di riqualificazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore ai sensi dell'art.6,c.5 e 6 L.174/05", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.

#### **8. Commissione d'esame.**

La commissione per l'esame di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 174/2005, è composta ai sensi dell'art. 66 decies, comma 2 del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e ss.ms.ii.

#### **9. Disposizioni finali**

##### **a) Esame ad accesso diretto per i soggetti con i requisiti di cui all' Art. 10, comma 2 L.r. 29/2013**

Secondo quanto previsto dall'art. 10, c. 2 della L.R. n. 29 del 2013 possono sostenere l'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della L. n. 174/2005, i soggetti che al 14.9.2012, data di entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, hanno maturato i seguenti requisiti professionali:

- attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un'impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
- attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un'impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.

Tale esame verterà sui contenuti previsti nel profilo di "Acconciatore (Addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore" della durata di 600 ore presente nel repertorio della formazione regolamentata.

Per tali candidati si prevede, in caso di indisponibilità di posti in sessioni di esami finali del corso di 600 ore sopra indicato, la possibilità di inserimento degli stessi, da parte degli Uffici regionali territorialmente competenti, negli esami finali del corso di "Acconciatore (Addetto) – Percorso abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore (Art. 3, c. 1 Let. b) L.174/05)" della durata di 150 ore, poiché gli obiettivi formativi ed i contenuti dei due percorsi sono coerenti.

##### **b) Esame ad accesso diretto per i soggetti con i requisiti di cui all'ex art. 3, comma 1, lett. a) L. 174/2005**

Per i candidati che devono sostenere l'esame tecnico-pratico al termine del periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni, così come stabilito dall'Art. 3, comma 1, lett. a) L. 174/2005, è prevista, in caso di indisponibilità di posti negli esami finali del corso di "Acconciatore (Addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore" della durata di 600 ore, la possibilità di inserimento degli stessi, da parte degli Uffici regionali territorialmente competenti, agli esami finali del corso di "Acconciatore (Addetto) – Percorso abilitante all'esercizio in forma autonoma della

professione di acconciatore (Art. 3, co.1 let. b) L.174/05)" della durata di 150 ore; poiché gli obiettivi formativi ed i contenuti dei due percorsi sono coerenti.

**c) modalità di partecipazione dei candidati esterni, composizione della commissione di esame e modalità di svolgimento dell'esame**

I candidati di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo ai fini della presentazione della richiesta di accesso all'esame diretto dovranno seguire la procedura prevista dal Decreto n.7831 del 12-08-2016 "Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell'abilitazione alle svolgimento di professioni normate da legge" e s.m.i.

Ai fini dell'accesso all'esame gli Uffici regionali territorialmente competenti verificano i requisiti di ingresso previsti dalla legge regionale n. 29 del 2013, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

Per quanto riguarda la composizione della commissione esame e le modalità di svolgimento dell'esame si osservano le previsioni di cui ai paragrafi 7 e 8 della presente delibera.

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2021, n. 7

FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Elementi essenziali avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni anno 2021).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2009 n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione";

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii.;

Richiamata la decisione della giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 in materia di adozione di avvisi pubblici per la concessione di benefici finanziari a terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il Programma operativo della Regione Toscana per il periodo 2014/20;

Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che fra i propri indirizzi di legislatura prevede la promozione dell'occupazione giovanile tramite il finanziamento di borse e assegni di ricerca realizzati in collaborazione fra università, centri di ricerca, imprese e sistema produttivo regionale. Tale linea di intervento si inserisce anche nel Progetto regionale 16 "Giovani Si";

Vista la deliberazione 81 del 18 dicembre 2019, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il la Nota di aggiornamento al DEFR 2020;

Vista la DCR 38/2020 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2020";

Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana;

Vista la DGR 951 del 27 luglio 2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE 2014/20;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza in data 27 novembre 2020;

Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 "Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana: Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", che destina ai fini dell'accordo l'ammontare complessivo di 264,7 milioni di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;

Richiamata in particolare l'allegato D della citata DGR 855/2020 che indica il quadro degli interventi originato dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da finanziare mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione con risorse aggiuntive da assegnare alla Regione con delibera CIPE;

Dato atto che nel suddetto allegato D "nuovo piano sviluppo e coesione FSC - importi originati dalla deprogrammazione FSE" è inserita la misura "Azioni per l'occupabilità dei giovani con formazione di livello universitario" per un importo complessivo pari a euro 4.700.000,00;

Richiamata la Delibera CIPE n. 40/2020 che assegna le risorse aggiuntive FSC alla Regione Toscana;

Dato atto che le risorse FSC per la misura sopra richiamata sono state iscritte in bilancio regionale e che pertanto come previsto nella DGR 855/2020 sono attivabili ed impegnabili anche nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

Vista la DGR 1294 del 18 settembre 2020 "Nuovo piano sviluppo e coesione FSC - modello di gestione";

Richiamata la DGR 1381 del 9 novembre 2020 "Anticipazione della gestione del nuovo Piano di sviluppo e coesione FSC", con la quale si prevede che le misure FSC di cui alla DGR 855/2020 che siano ritenute coerenti con il POR FSE di origine in ordine a beneficiari e criteri di valutazione possano essere attivate, nelle more dell'adozione degli atti che disciplineranno gli interventi nell'ambito del FSC, tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e

gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;

Ritenuto quindi che occorra attuare la misura "Azioni per l'occupabilità dei giovani con formazione di livello universitario" e quindi ad approvare gli elementi essenziali dell'avviso per il finanziamento dei suddetti progetti (allegato A);

Tenuto conto della Delibera della Giunta Regionale n. 1018 del 18 novembre 2014 "POR FESR 2014-2020. Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3). Approvazione";

Tenuto conto del Documento relativo alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), approvato dalla Commissione Europea il 16 aprile 2016;

Considerato il Documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart specialisation in Toscana", approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 697 del 25 giugno 2018;

Tenuto conto della Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 25/02/2019 "Strategia regionale di specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo";

Dato atto che l'avviso trova la sua copertura sul bilancio finanziario gestionale 2021/23 sul capitolo 62736 (competenza pura) per euro 1.880.000,00 sull'annualità 2021, euro 2.350.000,00 sull'annualità 2022 e per euro 470.000,00 sulla annualità 2023;

Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con successivo decreto previa approvazione della graduatoria

Richiamato il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modificata alla L.R. 20/2008;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Richiamata la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021";

Richiamata la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021";

Richiamata la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

Sentito il CD in data 23 dicembre 2020;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda contenente gli elementi essenziali per l'adozione dell'avviso per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione (Bando assegni anno 2021) attraverso l'attivazione di assegni di ricerca (Allegato A);

2. di destinare all'attuazione dell'avviso euro 4.700.000,00 a valere sul FSC capitolo 62736 del bilancio di previsione 2021/2023;

3. di prenotare pertanto i suddetti fondi sul bilancio pluriennale 2021/2023, nel modo che segue:


- cap 62736 annualità 2021 (competenza PURA) euro 1.880.000,00
- cap 62736 annualità 2022 (competenza PURA) euro 2.350.000,00
- cap 62736 annualità 2023 (competenza PURA) euro 470.000,00;

4. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale

SEGUE ALLEGATO



Allegato A

## **Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni anno 2021)**

### **Premessa e finalità generali dell'intervento**

Il bando è finalizzato a favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca.

Tali percorsi, realizzati attraverso progetti di ricerca condotti in collaborazione fra Università e/o Enti di ricerca da un lato e imprese, *operatori della filiera culturale e creativa regionale* e altri soggetti privati dall'altro, mirano nello specifico a qualificare i profili professionali e rafforzare l'occupabilità di giovani studiosi e ricercatori attraverso attività di ricerca che permettano loro di integrare le conoscenze apprese in ambito accademico con nuove competenze applicative da acquisire in specifici contesti di esperienza.

Il bando cofinanzia, assegni di ricerca per la realizzazione dei progetti sopra menzionati.

Gli assegni di ricerca congiunti sono finalizzati a sostenere l'occupabilità degli assegnisti promuovendo lo sviluppo di percorsi di esperienza che, attraverso la partecipazione a progetti di ricerca in collaborazione tra Università e/o Enti di ricerca e altri soggetti ne assicurino la crescita professionale.

A questo scopo i soggetti proponenti dovranno presentare progetti di ricerca, che agevolino l'inserimento del ricercatore in un percorso sostenibile nel tempo e realmente spendibile in ambito accademico e/o nel mercato del lavoro al di fuori del sistema pubblico della ricerca.

Il bando persegue inoltre le seguenti altre finalità:

- supportare e orientare le attività di ricerca verso tematiche di rilevante interesse per le imprese toscane e più in generale per il sistema produttivo regionale;
- promuovere la formazione di capitale umano qualificato, capace di accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo regionale negli ambiti applicativi indicati dalla Smart Specialization Strategy regionale;
- promuovere la formazione di capitale umano qualificato in ulteriori specifici ambiti di ricerca strategici per lo sviluppo regionale, individuati nell'ambito del presente bando, per i quali sono previste apposite riserve di risorse;
- consolidare e sviluppare le relazioni fra università e enti di ricerca pubblici da un lato e sistema produttivo regionale dall'altro;

### **Soggetti ammessi alla presentazione dei programmi d'intervento**

Sono ammessi alla presentazione dei progetti gli Organismi di Ricerca, aventi sede legale o operativa

in Toscana. Per i soggetti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento della stipula della convenzione.

Ai fini del bando con il termine Organismo di Ricerca si intendono le Università statali pubbliche, gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e gli Enti di ricerca pubblici.

L'organismo di ricerca proponente curerà la gestione in itinere dei progetti, i rapporti con Regione Toscana e presenterà la rendicontazione finale.

#### **Destinatari**

Possono accedere agli assegni coloro che presentano le caratteristiche seguenti:

- a) essere titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento;
- b) non aver già compiuto il 36mo anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando emesso dagli organismi di ricerca.

Nelle procedure di selezione realizzate dagli organismi di ricerca e/o dalle loro articolazioni interne (Istituti, Dipartimenti, ecc.) questi potranno specificare come obbligatoria la titolarità di una laurea riconducibile ad una o più classi di laurea appositamente individuate per lo svolgimento del singolo progetto, come altri requisiti individuati dai loro regolamenti.

#### **Struttura del bando**

Ogni soggetto proponente può presentare più progetti di ricerca sino a concorrenza di un numero di assegni massimo definito in base alla dimensione dell'organismo di ricerca in termini di personale di ricerca alla data del 31/12/2020.

I progetti di ricerca dovranno avere natura applicativa, ovvero, dovranno obbligatoriamente prevedere attività di ricerca applicata e/o sviluppi applicativi finalizzati a fronteggiare problemi tecnici, organizzativi, produttivi, gestionali e metodologici, che i soggetti coinvolti nel progetto si trovano ad affrontare, sviluppando soluzioni operative di potenziale interesse per l'utilizzo in analoghi contesti applicativi.

La natura applicativa dei progetti, finalizzati alla soluzione di problemi reali, è orientata all'acquisizione da parte del giovane ricercatore di conoscenze e allo sviluppo di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

I progetti di ricerca proposti dovranno avere ad oggetto:

1. tematiche riconducibili agli *ambiti applicativi* ed alle relative *roadmap* individuati dalla Smart Specialization Strategy (S3) Regionale (DGR 204/2019 *Strategia regionale di specializzazione intelligente (RIS3)*)  
oppure
2. uno dei *temi di specifico interesse* sotto indicati:
  - a) Intelligenza artificiale e Big Data;
  - b) Progettazione territoriale e rigenerazione urbana a base culturale;
  - c) Promozione della lettura;
  - d) Conservazione e valorizzazione di archivi fotografici.

Il responsabile scientifico di un progetto di ricerca dovrà essere un docente, un dirigente di ricerca, un primo ricercatore, un tecnologo, con contratto a tempo indeterminato strutturato presso il soggetto proponente, oppure un ricercatore con contratto a tempo determinato o indeterminato, operante presso il soggetto proponente.

#### **Dotazione finanziaria, spese ammissibili e cofinanziamento**

L'attuazione del bando per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni anno 2021), trova la sua copertura finanziaria nel FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a titolo di fondo perduto, per un importo complessivo pari a euro 4.700.000,00 a valere sui capitoli a titolarità del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca.

Nell'ambito della cifra sopra menzionata sono disposte le seguenti riserve di risorse a favore di progetti proposti sulle *tematiche di specifico interesse*

<b>Tematiche di specifico interesse</b>	<b>Riserva di risorse</b>
1. Intelligenza artificiale e Big Data	252.000,00 euro
2. Progettazione territoriale e rigenerazione urbana a base culturale	378.000,00 euro
3. Promozione della lettura	252.000,00 euro
4. Conservazione e valorizzazione di archivi fotografici	210.000,00 euro

Le risorse disponibili sono attribuite sulla base di un'unica graduatoria, ordinata secondo il punteggio ottenuto dai progetti di ricerca in sede di valutazione.

I progetti sulle tematiche di specifico interesse saranno finanziati prioritariamente sino a concorrenza delle risorse poste a riserva.

Gli eventuali ulteriori progetti presentati sulle tematiche di specifico interesse e non finanziati per esaurimento della riserva concorreranno sulle risorse generali del bando e saranno finanziati secondo l'ordine di graduatoria, al pari dei progetti presentati sugli altri ambiti di ricerca.

La Regione Toscana si riserva di utilizzare la graduatoria in funzione delle ulteriori risorse eventualmente disponibili.

Risultano ammissibili le sole spese sostenute per gli assegni di ricerca.

Gli assegni di ricerca devono avere durata di 24 mesi e un importo annuo di euro 30.000,00 al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

Gli assegni sono finanziati dal FSC, devono prevedere un cofinanziamento obbligatorio pari al 30% estensibile fino al 50%.

#### **Ammissibilità e valutazione**

L'istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura del settore regionale competente.

I Progetti di Ricerca sono ammessi a valutazione secondo le indicazioni previste dal bando.

Nel caso in cui le domande di finanziamento presentate dal medesimo organismo di ricerca contengano Progetti di Ricerca per un numero di assegni eccedente il quantitativo massimo consentito dal bando, saranno ammessi a valutazione i soli Progetti di Ricerca per i quali la somma degli assegni non superi il quantitativo previsto, secondo l'ordine di priorità dei progetti che l'organismo intermedio dovrà comunicare a seguito di formale richiesta della Regione Toscana.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione da parte di una Commissione Tecnica di Valutazione nominata dal Dirigente Responsabile del Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca e composta da membri interni ed esterni all'Amministrazione regionale.

I membri esterni saranno individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. n. 20/2009 art. 11 nell'ambito del registro degli esperti per la valutazione scientifica dei progetti istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Preliminarmente la CTV provvederà a verificare l'attinenza dei progetti agli ambiti applicativi strategici indicati dal bando, laddove i progetti non risultino attinenti questi saranno considerati non ammissibili a valutazione.

La valutazione dei Progetti di Ricerca è effettuata sulla base dei criteri e punteggi riportati nella tabella seguente:

<b>Criterio</b>	<b>Sottocriterio</b>	<b>Punteggio</b>
<b>a) Qualità e coerenza progettuale 50 punti</b>	Validità tecnico scientifica, fattibilità economica del progetto e coerenza interna del progetto con riferimento alla sua articolazione in fasi/attività specifiche, alla sua durata e rispetto alle caratteristiche dei destinatari	<b>25</b>
	Efficacia (credibilità e rilevanza degli impatti dichiarati, verificate sulla base degli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta)	<b>15</b>

	Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza con l'azione messa a bando (coerenza "esterna" con le finalità del bando)	<b>10</b>
<b>b) Innovazione, risultati attesi, trasferibilità 25 punti</b>	Carattere innovativo del progetto nell'ambito del settore di riferimento	<b>15</b>
	Occupabilità: miglioramento dello status professionale e occupazionale	<b>5</b>
	Trasferibilità dell'esperienza	<b>5</b>
<b>c) Soggetti coinvolti 15 punti</b>	Qualità e quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner, e valore aggiunto in termini di esperienza e capacità (valutate anche in base al curriculum vitae dei responsabili di progetto, della produzione scientifica degli stessi e della partecipazione a progetti analoghi).	<b>15</b>
<b>d) Priorità 10 punti</b>	Grado di cofinanziamento delle attività 1 punto ogni 2 punti percentuali di cofinanziamento facoltativo garantito dai partner di progetto	<b>10</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100 punti</b>

E' facoltà della CTV richiedere agli organismi di ricerca chiarimenti e/o integrazioni sugli elementi dei progetti che impattano sulla valutazione tecnica.

Al termine della valutazione la CTV redige la graduatoria dei progetti finanziabili sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

Sono finanziabili i progetti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai Progetti di Ricerca che abbiano ottenuto il punteggio maggiore nell'ordine al criterio a), al criterio b) e al criterio c) del sistema di valutazione.

Non saranno finanziabili i Progetti di Ricerca i cui contenuti siano ritenuti dalla CTV non coerenti con gli ambiti applicativi e con le tematiche specifiche, non riconducibili ad attività di prevalente ricerca applicata o che presentino sovrapposizione di contenuti e di metodologie con altri progetti presentati dal medesimo organismo di ricerca.

#### **Trattamento dei dati personali**

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

#### **Tipologia di finanziamento**

Contributo corrente a fondo perduto.

**CONSIGLIO REGIONALE**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
 - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 gennaio 2021, n. 7

Assetto organizzativo del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 dicembre 2020, n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario Generale e costituzione della direzione di area "Assistenza istituzionale" con determinazione delle relative funzioni.

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Viste le disposizioni indicate all'articolo 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di definizione e variazione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche;

Visti e richiamati in particolare gli articoli 11 e 17 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) nonché l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale) in ordine alle competenze dell'Ufficio di presidenza per la costituzione delle direzioni di area e la determinazione delle loro competenze;

Richiamato, altresì, l'articolo 5 del citato Regolamento interno 16/2011 nel quale si prevede che l'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina del segretario generale, ai sensi dell'articolo 24 della citata legge regionale, procede alla costituzione, con propria delibera, delle direzioni di area entro il numero

massimo previsto dalla legge regionale e ne determina le competenze e l'eventuale differenziazione;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 settembre 2009, n. 61 (Attuazione legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 – Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), con la quale, tra l'altro, sono stati individuati i parametri di carattere oggettivo per la graduazione delle direzioni di area;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 80 "Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale" con la quale è stata nominata, a far data dal 18 dicembre 2020 e fino al 20 giugno 2021 Segretario generale del Consiglio regionale l'avv. Silvia Fantappiè;

Ritenuto di procedere, ai sensi l'articolo 5 del citato Regolamento interno 16/2011 con propria delibera, alla costituzione di una direzione di area e a determinarne le competenze e l'eventuale differenziazione;

Valutata l'opportunità di confermare la costituzione di una direzione di area "Assistenza Istituzionale", con le competenze specificate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, riservando direttamente al Segretario generale le funzioni ugualmente specificate nel citato allegato A;

Considerato che, per quanto previsto alla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61/2009,

la direzione di area "Assistenza Istituzionale" costituisce direzione maggiormente complessa di primo livello;

A voti unanimi

**DELIBERA**

1) di confermare la costituzione della direzione di area "Assistenza Istituzionale", con le funzioni specificate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e di stabilire, altresì, le funzioni riservate direttamente al Segretario generale ugualmente specificate nel citato allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2) di confermare, per quanto previsto nella citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61/2009, che la direzione di area "Assistenza Istituzionale" costituisce direzione maggiormente complessa di primo livello;

3) di dare atto che il segretario generale provvederà alla nomina del direttore di area e ad adottare i conseguenti atti di competenza;

4) di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente  
Antonio Mazzeo

Il Segretario  
Silvia Fantappiè

SEGUE ALLEGATO

Deliberazione Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 7- Allegato A

## SECRETARIATO GENERALE

### SECRETARIO GENERALE

- Assistenza e consulenza giuridico-istituzionale al Presidente, all'Ufficio di presidenza, ai Gruppi consiliari e ai Consiglieri
- Coordinamento delle relazioni sindacali
- Coordinamento degli adempimenti concernenti l'Anticorruzione e la Trasparenza
- Sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinamento delle attività e assistenza al datore di lavoro
- Archivio e protocollo  
Documentazione giuridica e biblioteca
- Supporto all'Associazione ex Consiglieri (collegamento con la Fondazione formazione politica e con l'AICCRE)
- Eventi ed iniziative relative al Pianeta Galileo e altri Premi. Assistenza al Parlamento degli Studenti
- Assistenza al Segretario generale per l'applicazione e gestione dagli istituti inerenti il rapporto di lavoro, le relazioni sindacali, la formazione del personale ed il sistema di valutazione delle prestazioni di competenza del Consiglio Regionale. Controllo di gestione. Servizi esterni e di supporto. Alternanza Scuola - lavoro
- Provveditorato
- Attività contrattuale
- Ufficio tecnico e gestione sedi consiliari
- Comunicazione istituzionale. Editoria e pubblicazioni istituzionali. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- Attività inerenti la gestione del sito web e della intranet consiliare. Assistenza al Corecom.
- Tecnologie informatiche e sistema informativo
- Attività di rappresentanza, relazioni istituzionali, eventi ed iniziative per la Festa della Toscana. Cerimoniale
- Attività di stampa, riproduzione, legatoria e duplicazione di documenti e materiale di lavoro in genere (tipografia)
- Ufficio stampa
- Risorse finanziarie, bilancio e fiscalità, tesoreria
- Economato, magazzino economale e patrimonio

### DIREZIONE DI AREA "Assistenza istituzionale"

- Assistenza e consulenza giuridico - istituzionale al Consiglio
- Assistenza ai lavori d'Aula, alla Conferenza di Programmazione dei Lavori ed al procedimento degli Atti consiliari
- Stato giuridico dei Consiglieri. Giunta delle elezioni
- Nomine
- Assistenza al Collegio di garanzia statutaria
- Assistenza legislativa e giuridica e qualità della normazione
- Iniziativa popolare e referendum
- Assistenza generale alle Commissioni
- Controlli di legittimità sugli atti dei dirigenti
- Assistenza agli organismi costituiti presso il Consiglio regionale (Consiglio delle autonomie locali, Conferenza permanente delle Autonomie Sociali, Commissione Pari Opportunità, Difensore Civico, Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
- Analisi d'impatto della regolazione e di fattibilità, valutazione delle politiche

## GIUNTA REGIONALE

## - Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 8 gennaio 2021, n. 126  
certificato il 11-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ampliamento dell'esistente installazione per il trattamento superficiale di metalli, sita in Via Edison n.8/10 nel Comune di Barberino di Mugello (FI), proposto da GALVAIR S.r.l. Determinazione in merito alla esclusione della installazione dalla procedura di VIA.

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE; Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la L.R. 22/2015, come da ultimo modificata dalla L.R. 42/2019, in materia di trasferimento delle funzioni dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visto l'art. 50 del D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Vista la parte quarta del d.lgs. 152/2006, in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. 18.11.2014 n. 94; Premesso che:

il proponente Galvaire S.r.l. (sede legale: Via Edison n. 8/10, Barberino di Mugello - FI; partita IVA: 05534550487), con istanza pervenuta alla Regione Toscana in data 27.07.2020 (prot. nn. 258064, 258134, 258150, 258509, 258656 e 258662), ha richiesto al Settore VIA,

VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente alla modifica sostanziale dell'esistente installazione per il trattamento superficiale di metalli, sita in Via Edison n.8/10, nel comune di Barberino di Mugello (FI);

il progetto di cui sopra, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla Parte Seconda – Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;

l'installazione in esame è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015, relativamente al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 30.07.2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 30.07.2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 20088 del 06.08.2020;

il proponente ha ottemperato agli obblighi in materia di imposta di bollo con nota prot. 258064 del 27.07.2020;

il progetto è sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto elencato nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006, punto 3, lettera f) "Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>";

il proponente, con nota prot. n. 450087 del 23.12.2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2016, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali condizioni ambientali (prescrizioni);

il Settore VIA, con nota n. 266047 del 30.07.2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Publicacqua Spa (prot. n. 281780 del 12.08.2020);
- IRPET (prot. n. 297848 del 02.09.2020);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (prot. n. 305597 del 09.09.2020);
- ARPAT (prot. n. 310315 del 14.09.2020);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze (prot. n. 352113 del 14.10.2020); e dei seguenti settori regionali:
  - Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 308401 del 10.09.2020);
  - Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 311505 del 14.09.2020);

con nota del 18.09.2020 (prot. n. 318341) e del 21.09.2020 (prot. n. 320047) il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 04.11.2020 con note prot. n. 379029;

con nota del 05.11.2020 prot. 382467 il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze (prot. n. 392438 del 12.11.2020);

Città Metropolitana di Firenze (prot. n. 416380 del 27.11.2020); ARPAT (prot. n. 428692 del 09.12.2020);

e dei seguenti settori regionali:

Settore Tutela Natura e del Mare (prot. n. 420984 del 01.12.2020); Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 421451 del 01.12.2020);

il proponente con nota prot. 448407 del 22.12.2020 ha trasmesso un chiarimento in riferimento a quanto contenuto nel contributo del Settore Autorizzazioni Ambientali;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuti in data 27.07.2020 e dalla documentazione di integrazione e chiarimento depositata in data 05.11.2020, nonché dal chiarimento del 22.12.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

Galvair S.r.l., operante nel settore dei trattamenti superficiali di metalli mediante processi chimici ed elettro-chimici, è oggi una importante realtà produttiva per le lavorazioni svolte su manufatti semilavorati conferiti dai clienti dei seguenti settori:

industria meccanica; industria aerospaziale.

L'insediamento produttivo della Galvair S.r.l. è ubicato nel Comune di Barberino di Mugello (FI), all'interno della zona industriale posta in località Cavallina, e risulta compreso in un'area pianeggiante, ad est del casello autostradale di Barberino dell'autostrada A1, tra il fiume Sieve e il suo affluente di sinistra Fosso Scopici.

L'attività principale è dislocata in n. 5 edifici, dove trovano collocazione i reparti produttivi, gli uffici ed il magazzino. È poi presente un'ulteriore unità locale situata in Via Pian della Fonda n. 14 nel Comune di Barberino di Mugello (FI), che ospita una linea di verniciatura ed una di trattamento galvanico;

l'attività dell'azienda rientra tra quelle di categoria 2.6 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis, sottoposta pertanto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale: "Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie prime plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>";

nello sviluppo futuro, Galvair acquisirà due edifici adiacenti, anch'essi ubicati in Via Edison, per trasferire al loro interno i reparti attualmente localizzati in Via Pian della Fonda allestendovi anche un ulteriore processo produttivo, con aumento del volume delle vasche di processo nel sito già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale, prevedendo un completo riassetto organizzativo tale da poter consentire una migliore distribuzione degli spazi, con interessamento di tutte le nuove aree mantenendo la stessa capacità produttiva. Tale previsione è connessa all'obiettivo della Ditta di proporsi sul mercato del trattamento dei componenti di grandi dimensioni, rappresentati ad esempio dagli anelli che compongono la fusoliera dei razzi di lancio dei satelliti;

con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2000 del 20/05/2014, l'installazione è stata esclusa dalla procedura di VIA, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità;

l'installazione è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con Atto SUAP n. 26 del 09.03.2015 a seguito di Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 845 del 03/03/2015 e successive modifiche;

l'attività produttiva di Galvair consiste in processi speciali applicati alle superfici metalliche (acciaio, alluminio e magnesio) per l'industria aerospaziale e meccanica, in particolare in:

processi elettro-chimici e chimici; verniciature  
controlli non distruttivi.

Il trattamento, chimico o elettrolitico, altera la superficie del manufatto conferendogli opportune caratteristiche e funzionalità, e può far acquisire una nuova struttura o subire un'alterazione che può avvenire:

con apporto di materiale (deposizione e elettrodeposizione); senza apporto di materiale (ossidazione anodica).

Nella documentazione in atti sono descritte le principali materie prime utilizzate nelle linee di trattamento e viene descritto nel dettaglio il ciclo produttivo di trattamento dei manufatti metallici ed i relativi processi eseguiti.

Il volume delle vasche di trattamento superficiale è attualmente pari a circa 78,9 m<sup>3</sup>;

il ciclo produttivo manterrà le medesime caratteristiche ma verranno aggiornati alcuni aspetti connessi alla riorganizzazione complessiva del layout aziendale e introdotte alcune modifiche sostanziali quali:

-annessione di un edificio adiacente, con l'installazione al suo interno di linee di trattamento (con aumento della volumetria complessiva delle vasche destinate al trattamento galvanico) e l'attivazione di n. 5 nuove emissioni in atmosfera. In una prima fase verranno trasferite all'interno dell'edificio adiacente le linee di verniciatura e di trattamento galvanico, attualmente localizzati in Via Pian della Fonda, con l'inserimento di un ulteriore processo produttivo per il trattamento galvanico di componenti di grandi dimensioni. Il nuovo edificio acquisito occupa una superficie di circa 1.500 m<sup>2</sup>; esternamente verrà realizzata una tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti posta sul piazzale esterno, che occupa un'area di circa 2.400 m<sup>2</sup>.

Internamente la struttura si sviluppa su un unico piano fuori terra in doppio volume, mentre solo una piccola porzione destinata ad uffici e servizi vede un ulteriore piano in elevazione;

- trasferimento del magazzino attualmente collocato nell'edificio denominato "5". L'ampliamento nel nuovo edificio, comporta altresì il trasferimento di più linee di trattamento (Ossidazione anodica solforica, Ossidazione anodica dura e di sigillatura colorata) già presenti negli attuali locali.

- spostamento dell'area di deposito rifiuti;

- modifiche al layout delle attività collocate negli edifici esistenti, che comportano un aumento della capacità di trattamento nonché l'attivazione di nuove emissioni (forni e pallinatrice);

- modifica del quadro delle emissioni in atmosfera, con anche la variazione dei tempi di attivazione delle emissioni esistenti e aggiornamento degli inquinanti presenti;

il volume previsto delle vasche di processo, nello stato di progetto, sarà pari a circa 116,6 m<sup>3</sup>;

in una seconda fase, sono previste modifiche di tipo organizzativo, con una diversa distribuzione dei processi su tutti gli edifici circoscritti nel perimetro aziendale; è previsto lo spostamento nell'ulteriore edificio dell'impianto di nichelatura chimica, dell'impianto di fosfatazione allo zinco e dell'impianto di ramatura, installati presso il civico 8/10;

in particolare le modifiche sono articolate come segue:

#### Deposito Rifiuti

Area deposito rifiuti speciali liquidi, mantenuta nell'attuale postazione e soggetta alle medesime tutele legate alla gestione delle emergenze associate ad eventuali sversamenti. Nei piazzali esterni dove vi è movimentazione di materie prime e/o rifiuti liquidi è presente una rete di raccolta reattiva di dilavamento e/o accidentale sversamento, dotata di valvole di intercettazione prima del recapito in fognatura. Le valvole sono caratterizzate da una paratoia a ghigliottina, adeguata ad interrompere il flusso di scarico.

Area deposito rifiuti speciali solidi, che verrà collocata in una nuova posizione indicata nella planimetria in atti con la dicitura "Stoccaggio rifiuti solidi (74.2)". Per la gestione di questo deposito verranno mantenuti gli stessi accorgimenti attualmente adottati quali le aree dedicate dotate di copertura tale da impedirne il dilavamento meteorico;

#### Modifiche funzionamento emissioni

La modifica prevista è rappresentata dall'aumento, per alcuni punti emissivi (come riportato nel quadro emissivo riassuntivo in atti) del numero di ore giornaliere di funzionamento e dei giorni annuali di attivazione.

Tali incrementi sono motivati in parte da uno sviluppo della produzione ma anche da differenti modalità di effettuazione delle lavorazioni (ad esempio la necessità di lasciare i pezzi oggetto di trattamento di pulizia/sgrassaggio con solventi e verniciatura, in ambienti con i natanti) e da necessità connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Infatti il mantenimento di ambienti salubri è subordinato alla possibilità di allontanare le sostanze che si possono liberare dalle vasche di trattamento anche in condizioni di non utilizzo.

Relativamente alle emissioni in atmosfera sarà inoltre oggetto di aggiornamento il punto emissivo Ev per il quale i limiti delle sostanze SOV (Tab. D), secondo quanto indicato nel Piano regionale per la qualità dell'aria - Allegato 2 (Approvato con DCR n. 72/2018), verranno espressi in concentrazione;

Le modifiche previste, al ciclo di produzione esistente, non prevedono variazioni di processo, ma piuttosto variazioni di tipo "specialistico" riguardante la sequenza di trattamento e/o il cambio di tipologia del bagno galvanico. Infatti i vari processi effettuati seguono sempre la stessa sequenza di flusso così articolata: sgrassatura a solvente;

pulitura abrasiva, con inserimento tra i trattamenti preliminari di tipo meccanico di una pallinatrice con abrasivo plastico. L'apparecchiatura è di tipo a maniche, a conduzione manuale dotata di ciclone separatore per il recupero dell'abrasivo e di filtro depolveratore. È previsto altresì il convogliamento all'esterno del reattivo proveniente a valle dell'abbattitore di cui è dotata la pallinatrice di sfere di vetro. L'apparecchiatura è dotata di depolveratore a cartuccia ad alte prestazioni integrato nell'impianto;

mascheratura, realizzata tramite applicazione di vernice pelabile (vernice speciale elastica, che può essere facilmente rimossa come una pellicola senza danneggiare lo strato originale) a protezione delle parti da non sottoporre a trattamenti successivi. Tale applicazione viene effettuata in apposita cabina; nel caso di piccoli manufatti è previsto di effettuarla sui banchi di lavoro dotati di bracci aspiranti, generalmente adibito alla pulizia con solvente, presenti nell'area mascheratura.

Attualmente come prodotto mascherante denso per bagni caustici, si fa uso di una vernice mascherante pelabile. In questo caso la modifica riguarda solo l'utilizzo di vernici pelabili in più postazioni. L'azienda prevede a breve la sostituzione del mascherante con uno sgrassante a tensioattivi non ionici con una miscela di prodotti diversi;

sgrassatura chimica, che si distingue dal normale lavaggio perché ha l'obiettivo di cambiare lo stato naturale delle molecole di olio, grasso, grasso siliconico, olio industriale leggero o con viscosità pesante, olio sintetico e naturale, olio raffinato o grezzo che possono essere presenti sulla superficie metallica. Nel caso specifico vengono usati sgrassanti alcalini quali una miscela di Sali alcalini con tensioattivi. Lo scopo di queste miscele è di soddisfare ad un certo numero di esigenze quali generare una soluzione a basso valore di tensione superficiale ed interfacciale contenere degli elettroliti per aiutare l'azione dei tensioattivi oppure avere proprietà di dispersione nei riguardi dello sporco solido ed evitarne la rideposizione, od ancora avere proprietà emulsionanti per prevenire la rideposizione di oli;

sgrassatura elettrolitica, realizzata tramite immersione in una soluzione di soda e condotta in fase anodica (utilizzando il pezzo come anodo) allo scopo di sfruttare l'azione sgrassante dell'ossigeno (che si sviluppa per elettrolisi) verso sostanze organiche. In questo caso il pezzo costituisce uno dei due elettrodi della cella elettrochimica. Per effetto del passaggio della corrente attraverso la soluzione l'acqua si dissocia in idrogeno al catodo e ossigeno all'anodo. La produzione di elevate quantità di gas produce un elevato livello di agitazione della soluzione facilitando il ricambio della soluzione a contatto con il metallo e quindi l'azione detergente. Il trattamento elettrolitico in oggetto non ha comunque un elevato effetto sgrassante ma serve per togliere il film sottilissimo che gli oggetti potrebbero aver conservato durante il lavaggio chimico o ricevuto durante qualche fase successiva ad esso;

neutralizzazione, operazione che viene eseguita in seguito alla fase di sgrassaggio elettrochimico. I pezzi vengono risciacquati con acqua allo scopo di rimuovere i residui di detergente ed in particolare di tensioattivo rimasti aderenti alla superficie, che potrebbero generare dei difetti nel deposito successivo e per evitare questa evenienza i pezzi vengono sottoposti a una blanda azione acida;

decapaggio acido, attraverso l'immersione dei pezzi da trattare in una soluzione acida concentrata. Si tratta di un processo di strappaggio chimico dei metalli usati per rendere brillante e/o rimuovere gli ossidi dalle superfici metalliche sgrassate prima di altri trattamenti superficiali. Durante il decapaggio strati inutili o aderenti, come scaglie, film di ossidi e altri prodotti di corrosione del metallo vengono rimossi attraverso una reazione chimica con un agente acido. Per rimuovere gli strati di ossido,

si devono utilizzare specifiche concentrazioni acide, temperature e tempo di decapaggio;

attivazione, ottenuta mediante bagno di acido nitrico e Auroidrico;

trattamento galvanico: il processo subirà numerose modifiche indicate nella documentazione in atti; deidrogenazione termica in forni, con lo scopo principale di permettere alle superfici trattate di non perdere le loro specifiche qualità di resistenza e durezza. La presenza di idrogeno e di altri depositi galvanici (risultato dei vari trattamenti superficiali cui i metalli vengono sottoposti prima di poter essere utilizzati con efficacia nell'industria) può rivelarsi estremamente pericolosa per l'efficienza e la performance del manufatto e la deidrogenazione risulta essere il trattamento più indicato per componenti che sono destinati a un utilizzo gravoso ed a subire forti tensioni di tipo meccanico oppure che debbano mostrare spiccate caratteristiche di elasticità;

mascheratura (realizzata utilizzando idoneo nastro adesivo) per la protezione puntuale delle parti che non devono subire la fase successiva di verniciatura;

verniciatura, eseguita all'interno della cabina dedicata utilizzando resine epossidiche. Può essere di due tipi:

- catalizzata con una miscela costituita da una base, un catalizzatore, ed il diluente;

- polimerizzata, con un prodotto monocomponente e come diluente una miscela di toluene e alcool diacetone. La polimerizzazione avviene ad una temperatura di circa 170°C;

essiccazione, per l'eliminazione di solvente e diluente in forno a 60°C previa la rimozione del nastro adesivo di mascheratura;

sono previste altresì piccole modifiche riguardanti inserimento di nuove installazioni e/o diversa ubicazione di macchinari, quali:

- installazione di un piano di lavoro all'interno della cabina per una postazione di denichelatura manuale con una soluzione di acido nitrico al 50 %, usata solo saltuariamente. Postazione inserita esclusivamente per motivi di sicurezza e salubrità ambienti di lavoro;

- inserimento di una nuova lavatrice;

- spostamento del Forno Osar 9 in prossimità dell'area di mascheratura manuale;

- nuova gestione per gli utilizzi degli impianti termici a servizio del ciclo produttivo, tenuto presente che l'impianto Matic, verrà utilizzato per le utenze nel nuovo edificio industriale;

all'interno dell'edificio annesso, verranno trasferite le linee di verniciatura e di trattamento galvanico, attualmente localizzati in Via Pian della Fonda, con l'inserimento di un ulteriore processo produttivo per il trattamento galvanico di componenti di grandi dimensioni;

in relazione alle emissioni in atmosfera oltre alle nuove emissioni che si originano a seguito dell'ampliamento

del ciclo produttivo nel nuovo edificio, sono previste altre modalità che quali:

- l'aumento, per alcune emissioni in atmosfera, del numero di ore giornaliere di funzionamento e dei giorni annuali di attivazione, motivato oltre da uno sviluppo della produzione, anche da differenti modalità di effettuazione delle lavorazioni (ad esempio la necessità di lasciare i pezzi oggetto di trattamento di pulizia/sgrassaggio con solventi e verniciatura, in ambienti con i natanti) e da necessità connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al mantenimento di ambienti salubri subordinato alla possibilità di allontanare le sostanze che si possono liberare dalle vasche di trattamento anche in condizioni di non utilizzo;

- nell'ottica di minimizzare gli effetti ambientali, è stato previsto di adeguare i valori limite degli inquinanti emessi ai limiti contenuti nel Piano regionale per la qualità dell'aria - Allegato 2 (Approvato con DCR n. 72/2018), considerando sia i limiti previsti per le sostanze di cui alle Tab. A1 - B - C - D, che i limiti riportati per le specifiche attività (Attività n. 20 e n. 39).

In riferimento all'attività n. 10 "Pulizia di superfici", l'attività svolta dalla Ditta rientra tra quelle che

prevedono l'emissione di solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi.

I solventi impiegati per le fasi di pulizia e sgrassaggio, rientrano nella gestione ai sensi dell'art. 275, e la loro gestione è distinta per le attività 4 e 5 della Tabella 1 parte III dell'Allegato III alla parte V D.Lgs. 152/2006. Nell'atto AIA vigente è riportato che "... facendo riferimento ad un consumo massimo teorico di solvente per le attività di pulizia di superfici di cui all'attività 5 della tabella 1 parte III all'allegato III alla parte V, pari a 7 Mg/annue, il valore limite di emissione annua è pari a 6,845 Mg/annua. Per quanto riguarda l'attività 4, con impiego di percloroetilene, la soglia di consumo annuo non dovrà superare i 5 Mg in quanto comporterebbe una modifica nei limiti per l'emissione di "VOC". Con l'accorpamento delle due unità locali, i consumi si sommano.

Relativamente alle emissioni le modalità che sono apportate all'Emissione Ev dove confluiscano più attività (sgrassaggio con solventi clorurati, sgrassaggio con solventi organici non clorurati e verniciatura). Ad eccezione dell'arco temporale di effettuazione dei monitoraggi, gli impianti collegati a tale camino, vengono condotti contemporaneamente e quindi le caratteristiche specifiche al camino sono coincidenti con la massima portata degli effetti.

Nel caso di utilizzo degli impianti per la sola attività di verniciatura è stato esplicitato come parametro alle emissioni anche il percloroetilene (PCE), presente negli ingredienti delle vernici pelabili, e tale flusso di massa

è stato volutamente distinto da quello proveniente dall'attività di sgrassaggio, che essendo compresa nell'art. 275 riporta invece i limiti che si ritrovano nella Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

L'azienda prevede a breve la sostituzione del mascherante a base di PCE con un sgrassante a tensioattivi non ionici con una miscela di diversi prodotti. Inoltre per la stessa emissione il proponente ha preferito mantenere i limiti alle emissioni per le SOV.

Sono poi presenti dispositivi per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria che (considerando anche le piccole caldaie previste nella nuova struttura) non rientrano nella definizione di "medio impianto di combustione", essendo nel complesso caratterizzati da una potenzialità inferiore a 1MW. La nuova organizzazione porterà allo spostamento dell'impianto A4 a servizio del nuovo capannone e la gestione come impianto di riserva dell'impianto A1; gli impianti industriali presenti non rientrano nella definizione di "medio impianto di combustione";

in riferimento ai reattori idrici l'attività svolta, consistente nella produzione di manufatti metallici anche di grandi dimensioni mediante processi di trattamento superficiale, comprende essenzialmente tre fasi di lavoro: ricevimento delle merci/semilavorati nella quale i materiali sono scaricati dal personale preposto mediante l'utilizzo di carrelli elevatori;

lavorazione dei manufatti mediante trattamento superficiale galvanotecnico e verniciatura;

spedizione del prodotto finito con automezzi che sono caricati dal personale preposto mediante l'utilizzo di carrelli elevatori.

All'interno dell'azienda pertanto si distinguono essenzialmente due flussi di produzione: trattamento superficiale di minuterie metalliche con elettrodeposizione galvanica (attività IPPC); trattamento superficiale di minuterie metalliche mediante verniciatura (attività non IPPC).

L'installazione non determina scarichi idrici legati al processo produttivo e pertanto le uniche immissioni di reattori nell'ambiente circostante sono costituiti da reattori legati alla presenza e all'attività umana (domestici) e da reattori di dilavamento meteorico.

L'impianto dispone di due reti fognarie separate:

- una destinata alla raccolta delle acque meteoriche dilavanti il piazzale non contaminate (AMDNC) convogliate in pubblica fognatura;

- un sistema di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti nell'area dei processi;

l'approvvigionamento idrico dell'impianto è garantito per mezzo di prelievo da acquedotto pubblico;

relativamente alle emissioni sonore, nell'anno 2016 e nell'anno 2018 sono stati redatti due aggiornamenti del documento di valutazione di impatto acustico,

presentato in precedenza ai fini AIA, per la verifica dei livelli esistenti: in entrambi è stato verificato il rispetto dei limiti di legge;

il proponente ha evidenziato che, nell'anno di riferimento 2019, l'impianto ha prodotto diverse tipologie di rifiuti derivanti dalle linee produttive attive, destinati al recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati;

il proponente dichiara che annualmente viene redatto il Piano di Gestione Solventi;

l'impianto Galvair è dotato di un Piano di Emergenza Interno (PEI) nel quale – tra le altre cose – sono riportate le misure da adottare in caso di sversamenti o di altre situazioni potenzialmente a rischio oppure nel caso di manutenzione straordinaria degli impianti;

relativamente all'impatto sulla viabilità e sul traffico, l'impianto Galvair si trova in area a vocazione industriale dotata di adeguate infrastrutture di collegamento;

il proponente ha preso in esame le alternative progettuali e l'opzione zero evidenziando che le modifiche proposte non sono di difficile attuazione per la ditta Galvair e che l'ipotesi di non attivare la modifica oggetto della presente procedura limiterebbe lo sviluppo di crescita della ditta ed impedirebbe il miglioramento continuo delle performance ambientali;

il proponente ha preso inoltre in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

il sito risulta compreso in un'area pianeggiante, ad est del casello autostradale di Barberino dell'autostrada A1, tra il fiume Sieve e il suo affluente di sinistra Fosso Scopicci. Il complesso si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, con la presenza di insediamenti industriali e produttivi, e l'attività è dislocata in n. 5 edifici, dove trovano collocazione i reparti produttivi, gli uffici ed il magazzino;

l'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette (A.N.P.I.L., Riserve, Parchi) né di siti della Rete Natura 2000 (ZSC o ZPS), pSIC o sir; in particolare esso dista circa 8 km dal confine più vicino di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000;

Inoltre l'area non risulta soggetta ai seguenti vincoli:  
vincolo aree boscate; vincolo parchi o riserve;  
vincolo zone di interesse archeologico.

beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004; immobili di notevole interesse pubblico; siti tutelati dall'UNESCO.

Risulta presente invece un'area di tutela paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. c), fiumi e torrenti;

secondo il PTC (Piano territoriale di coordinamento della Provincia) il sito in oggetto non è incluso tra le seguenti zone:

aree per il contenimento del rischio idraulico; protezione di pozzi e sorgenti selezionati; aree di recupero o di restauro ambientale; aree soggette a vincolo archeologico;

aree soggette a vincolo architettonico;

l'area non ricade nelle seguenti aree disciplinate dal PTC della Provincia di Firenze: aree protette, parchi naturali, riserve e aree naturali protette di interesse locale; ambiti di reperimento per istituzione di parchi (L.R. 49/95);

aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio; aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale;

siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale; aree e manufatti di interesse archeologico;

aree di tutela del territorio aperto; biotopi e geotopi.

L'edificio è posto ad una distanza superiore a 300 metri da un'azienda a rischio di incidente rilevante. Le stesse considerazioni valgono per la struttura di possibile futura annessione;

l'area su cui insiste l'impianto non è soggetta a vincolo idrogeologico;

l'area in oggetto è esterna al perimetro relativo ad un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 comma 1, del D.Lgs. 152/2006 ed inserito sul portale Sisbon al numero FI-1287. Il procedimento riguarda la contaminazione della matrice acque sotterranee per il parametro tetracloroetilene. Attualmente lo stato procedurale vede l'approvazione da parte del Comune di Barberino di Mugello del progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) con un sistema di pump & treat. In tale progetto è confermato che la falda scorre in direzione Est e che l'area del nuovo capannone è posizionata a monte rispetto all'evento di contaminazione (con l'assenza di qualsiasi interferenza fra la procedura di bonifica e l'ampliamento in progetto);

in relazione al Piano Gestione Rischio Alluvioni del bacino del Fiume Arno (P.G.R.A.) l'area dove insiste l'impianto in oggetto ricade in area classificata come pericolosità idraulica bassa (P1). Le stesse considerazioni valgono per la struttura di possibile futura annessione;

Dall'analisi della Tavola CV7 – Barberino Sud allegata al RU (regolamento urbanistico) vigente, relativa alla presenza di vincoli, emerge che l'area di interesse è esterna a:

aree boscate;

vincolo idrogeologico; fasce di rispetto cimiteriale; edifici o aree tutelate;

il complesso industriale ricade in area D1 "aree edificate produttive prevalentemente industriale – artigianale". Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, ovvero la tavola CPI7 allegata al RU vigente, l'area in esame ricade in zona a pericolosità idraulica bassa. Le stesse considerazioni valgono per la struttura di possibile futura annessione;

in riferimento al Piano comunale di classificazione acustica vigente nel Comune di Pontassieve emerge che l'area di interesse e i recettori circostanti ricadono in Classe "V – area prevalentemente industriale";

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell'impianto in

esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti; dall'analisi svolta emerge – tra l'altro – quanto segue:

in merito alla componente atmosfera, la Ditta è attualmente in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Le emissioni in atmosfera, derivanti dalle diverse linee di trattamento presenti in azienda, sono composte principalmente da ossidi di azoto, polveri, Cromo VI, nichel, Auoro, SOV, cadmio e cianuro.

I punti emissivi presenti sono i seguenti:

E1 derivante all'impianto di sabbiatura;

E2 derivante dal processo di Ossidazione anodica del Magnesio; E3 derivante dal processo di Ossidazione anodica dell'Alluminio;

Ev nel quale convergono gli impianti di verniciatura, applicazione mascherante pelabile; E4 derivante dall'impianto di trattamento al Magnesio;

E7 derivante dalla cabina ispezione FPI;

E7bis derivante dall'impianto ispezione liquidi penetranti; E8 derivante dai processi elettrochimici;

E9 derivante dai processi elettrochimici Cd-Cu-Ag; E10 derivante dall'impianto elettrochimico;

E11 derivante dalla cabina travaso solventi; E12 derivante dai banchi preparazione;

le modifiche proposte prevedono un riassetto della produzione negli edifici attuali con l'attivazione di nuove emissioni accessorie e l'annessione di un nuovo edificio con l'installazione di impianti che determinano nuove emissioni di processo. Il proponente evidenzia che gli impatti attesi risultano poco significativi in quanto tali interventi, pur incrementando le emissioni in atmosfera, mantengono gli impatti complessivi in linea con quanto già valutato.

Il quadro riassuntivo delle emissioni modificate, presente fra la documentazione in atti, riporta le modifiche che previste nel nuovo edificio che sarà allestito per ampliare il ciclo produttivo.

Il proponente ha effettuato una valutazione dell'impatto sull'atmosfera per due sostanze il Percloroetilene (PCE) ed il Cromo VI (in forma aerosol), concludendo che, in considerazione dei dati ottenuti con il software CAPUFF, l'impatto sull'atmosfera delle emissioni prodotte dall'impianto sono in linea con i criteri fissati dal Piano Regionale Qualità Aria – PRQA. Dagli esiti dell'approfondimento di modellistica dimensionale, il proponente ha valutato che l'altezza del camino Ev è adeguata, a fronte di un flusso di massa complessivo di PCE (considerando sia l'attività di sgrassaggio che quella di verniciatura) di 465 gr/h. Tutte le concentrazioni degli inquinanti stimati ai punti dell'ottimizzazione dell'altezza dei camini risultano inferiori ad 1/3 dei valori soglia individuati, con l'eccezione del Cr VI in forma di particolato la cui concentrazione media annua in atmosfera risulta essere superiore ad un terzo del corrispondente valore soglia presso taluni recettori

(presso i recettori R1 - attività produttiva, R3 - albergo e R6 – "outlet");

in merito alla componente ambiente idrico, il proponente dichiara che il volume di acqua utilizzato nel ciclo produttivo viene allontanato o per evaporazione o come rifiuto (la ditta non produce scarichi idrici industriali), e che gli scarichi idrici determinati attualmente dalla ditta sono costituiti da:

acque reflue domestiche inviate in pubblica fognatura;

acque meteoriche, dovute al dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'impianto, inviate alla pubblica fognatura. L'Autorizzazione Integrata Ambientale qualifica le acque meteoriche dilavanti i piazzali esterni come non contaminate e l'attività in esame ricade nella esclusione dalle attività potenzialmente contaminanti in quanto le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose.

Le modifiche che la ditta intende apportare ai processi, non andranno a mutare tale qualifica dal momento che tutte le nuove linee attivate saranno collocate all'interno del fabbricato di cui è prevista l'annessione e non saranno prodotti scarichi di natura industriale, in quanto le acque dei lavaggi verranno gestite in un ciclo chiuso che prevede la loro demineralizzazione in un impianto a resine di scambio ionico di nuova installazione, mentre le acque dei recuperi verranno smaltite come rifiuto.

La Ditta ha predisposto le procedure da adottare in caso di sversamento accidentale di materie prime o rifiuti (allegate alla documentazione in atti) che prevede, tra le altre cose, la chiusura manuale di valvole di intercettazione poste in appositi pozzetti e la presenza nel piazzale di n. 3 valvole (il proponente ha predisposto una specifica "Istruzione operativa per l'uso delle valvole di intercettazione pre-fognatura acque meteoriche"). La procedura adottata sarà estesa anche all'area pertinenziale del nuovo capannone, mantenendo quindi inalterati gli impatti previsti. L'edificio di nuova annessione, vede la presenza di un piazzale esterno che sarà destinato essenzialmente al transito dei mezzi; in una zona specifica verrà trasferita l'area di deposito rifiuti solidi, dotata di copertura tale da impedirne il possibile dilavamento.

I serbatoi delle materie prime, avendo cura di separarli in funzione delle loro caratteristiche chimiche, saranno posti all'interno di container a tenuta stagna dotati di bacini di contenimento per lo stoccaggio di sostanze pericolose al fine di limitare la possibilità di sversamenti di prodotti.

Pertanto le acque meteoriche dilavanti la nuova area possono essere qualificate, a giudizio del proponente, come acque meteoriche dilavanti non contaminate.

Nell'area sono presenti piezometri utilizzati per l'autocontrollo dello stato delle acque sotterranee (con cadenza annuale) ed il controllo in contraddittorio;

l'approvvigionamento idrico è garantito dall'acquedotto e ai fini del risparmio della risorsa idrica è allo studio la possibilità di riutilizzare nel ciclo produttivo le acque meteoriche raccolte dalla copertura dell'edificio cioè di nuova annessione;

in merito alle componenti suolo e sottosuolo, relativamente al consumo del suolo il proponente dichiara che la realizzazione del progetto interesserà un'area già edificata e già adibita all'uso industriale. Nel progetto è previsto che venga modificato il sottofondo di una porzione (circa 900 m<sup>2</sup>) della pertinenza esterna attualmente a verde, in modo tale da renderla idonea al transito dei mezzi ed alla realizzazione dell'area di deposito dei rifiuti. Il sottofondo previsto, parzialmente permeabile, sarà pavimentato in stabilizzato rollato e compattato di spessore > 20 cm. La modifica proposta, non avrà effetti di impatto aggiuntivi sul suolo e sottosuolo.

Ai fini della protezione del suolo/sottosuolo, oltre ai limitati interventi sul ciclo di lavoro svolto nei locali attualmente occupati, le lavorazioni previste nella nuova struttura verranno eseguite al chiuso all'interno del fabbricato dotato di pavimentazione impermeabile.

Il proponente ha comunque previsto l'adozione di procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale dei prodotti e/o rifiuti;

in merito alla componente Rumore e vibrazioni, considerando la classificazione acustica in cui ricade l'area in esame e i ricettori circostanti (Classe V) e che l'attività in oggetto è collocata in una zona prevalentemente industriale, nella quale le strutture circostanti sono occupate da Ditte che effettuano lavorazioni sia diurne che notturne con rilevanti livelli di rumore, gli interventi previsti risultano limitati e compatibili con gli strumenti normativi vigenti.

Nelle modifiche che proposte verrà esteso il periodo di funzionamento di n. 3 emissioni:

- emissione E2 che oltre ad interessare il periodo di riferimento diurno, tale emissione potrà funzionare anche nel periodo notturno per assicurare l'estrazione delle captazioni provenienti dal processo di cadmiatura che potrà svolgersi anche in orario notturno (senza presenza di addetti);

- emissioni E9 ed E10 per le quali, per questioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (il mantenimento di ambienti salubri è infatti subordinato alla possibilità di allontanare le sostanze che si possono liberare dalle vasche di trattamento anche in condizioni di non utilizzo) gli aspiratori saranno attivati al minimo nel periodo notturno. L'attività svolta nel nuovo edificio verrà svolta interamente all'interno della struttura, ed unicamente nel periodo di riferimento diurno. Esternamente sono presenti il generatore di calore a servizio dei processi (attualmente posizionato all'interno della pertinenza

come impianto di riserva) e gli impianti di aspirazione a servizio delle emissioni che verranno attivate;

in merito alla componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, il proponente dichiara che sono prodotte numerose tipologie (quali soluzioni, rifiuti liquidi) di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) durante i processi elettro-chimici e fisico-chimici, oltre ad imballaggi di varia natura (sia pericolosi che non pericolosi), materiali ferrosi e/o metallici, vetro, pitture, olii e sostanze oleose. I rifiuti sono inviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

in merito alla componente Beni materiali il proponente dichiara che le materie prime utilizzate nel processo produttivo possono essere distinte in:

- Solventi per sgrassaggio superici. In questo caso i consumi delle due unità locali si sommano senza incrementi;

- Vernici, per le quali non sono previsti incrementi;

- Additivi bagni galvanici, essenzialmente legato all'incremento rappresentato dalle due vasche di capacità rispettivamente di 18.000 litri (sigillatura cromica) e di 20.000 litri (OAS) con concentrazioni di materia prima di bicromato di sodio al 5%. Per una previsione massima di consumo di circa 2 ton di materia prima o materie prime utilizzate nella nuova linea di trattamento;

in riferimento al consumo di risorsa idrica, considerando che l'approvvigionamento è da acquedotto, il proponente ha stimato un aumento del prelievo da 1.447 mc (dato anno 2019) a circa 2.100 mc per le necessità dell'impianto nell'assetto futuro;

in relazione ai consumi di energia elettrica e metano nell'assetto futuro è stimato un aumento di entrambe:

- consumo energia elettrica attuale 704.742 KWh (riferito all'anno 2019) mentre il consumo stimato nell'assetto modificato ammonta a circa 1.100.000 Kwh;

- consumo di metano annuo attuale 133.500 mc (riferito all'anno 2019) mentre il consumo stimato nell'assetto modificato ammonta a circa 150.000 mc;

in merito alla componente salute pubblica, i rischi ambientali per eventi incidentali legati alle attività in esame sono riconducibili alla presenza di sostanze chimiche tossiche per l'uomo e per l'ambiente ed in particolare alle sostanze presenti legate all'attività galvanica quali:

soluzioni acide od alcaline sgrassanti, satinanti o decapanti; bagni galvanici contenenti cianuri e nichel acidi.

Il proponente ha effettuato (a maggio 2020) un aggiornamento della Valutazione ai sensi dell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015 dal quale ha concluso che l'intervento, in oggetto, non comporta l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze

di danno associate rispetto a quelle già individuate nello stabilimento. Pertanto la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

L'aumento significativo del volume di soluzioni presenti nelle vasche di trattamento galvanico, essenzialmente legato alla presenza delle 2 vasche di trattamento dei pezzi di grandi dimensioni, non va ad incrementare il rischio rispetto alla direttiva Seveso III. Infatti le soluzioni legate al processo di sigillatura cromica (edichio attivo) nonché al trattamento di OAC (edichio nuovo) sono diluite in modo da non rientrare nel conteggio delle sostanze che si ritrovano nella Sezione H - Pericoli per la salute, del D.Lgs. 105/2015.

Il proponente ha valutato la cumulabilità degli impatti con altri impianti ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali evidenziando che entro una distanza di 1.500 metri dal sito oggetto dell'autorizzazione non sono presenti impianti di lavorazione di metalli e dei prodotti minerali e né impianti di prima lavorazione di metalli. Nell'area industriale è presente una fonderia che effettua lavorazione di pressofusione impiegando come lega di metalli non ferrosi per la produzione di parti e accessori per autoveicoli. La capacità produttiva è inferiore a 50 t/giorno;

Dato atto che:

Publiacqua Spa, nel contributo del 12.08.2020, in considerazione delle modifiche descritte dal proponente, esprime posizione favorevole;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 09.09.2020 inquadra l'area dello stabilimento in base ai Piani di competenza (PGRA, PAI e PGA), suggerendo alcune raccomandazioni;

IRPET nel proprio contributo del 02.09.2020 evidenzia che "... il progetto si caratterizza sostanzialmente per il carattere difensivo dell'attuale livello occupazionale interno, caratterizzato da personale dotata di elevata specializzazione, piuttosto che sulla sua capacità di attivare nuova occupazione...";

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze nel proprio contributo del 14.10.2020 precisa che "... lo stesso non rientra nella sfera delle competenze istituzionali di questo Comando disposte dal D.Lgs 139/2006 e ss.mm.ii. Con l'occasione si rappresenta ad ogni buon fine, per quanto di competenza, che agli atti di questo Comando risulta che la Società in questione ha presentato, in data 19/04/2017 (ultimo atto in ordine temporale), l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, per l'attività principale n. 74.2.B (Impianto di produzione

calore a metano) e comprendente anche le attività di cui ai nn. - 74.2.B - 74.1.A e 49.1.A dell'Allegato I al DPR 151/2011. In tale attestazione viene dichiarata l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato nel CPI (con scadenza 23/04/2017) e nella SCIA del 10/04/2015...";

la Città Metropolitana di Firenze nel proprio contributo del 27.11.2020 dichiara che "... dalla documentazione si desume che il progetto in esame si inserisce in un'area comprendente un sito produttivo già esistente, fuori dal territorio aperto, ... pertanto compatibile al PTCP...";

ARPAT, nel contributo del 14.09.2020 sulla documentazione iniziale, richiede alcuni approfondimenti circa l'altezza del camino in riferimento all'emissione Ev. Nel proprio contributo finale del 09.12.2020, evidenzia che, condividendo in linea di massima il modello dimensionale proposto dal proponente, esprime posizione favorevole con prescrizioni;

il Settore Tutela della Natura e del Mare nel contributo del 10.09.2020 evidenzia che "... reputa che i trattamenti e le operazioni previsti nello stabilimento non abbiano diretta incidenza, né comportino interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15...";

il Settore Autorizzazioni Ambientali nel contributo del 14.09.2020 sulla documentazione iniziale esprime posizione favorevole seppur evidenziando alcune criticità sul "... quadro riassuntivo delle emissioni (anche in pendenza del procedimento istruito ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 in corso di istruttoria)...". Nel contributo finale del 01.12.2020 conclude, "... tenuto conto che la documentazione integrativa è stata presentata dalla ditta in risposta ad osservazioni e/o richieste di approfondimenti di ARPAT-Dipartimento di Firenze, sono confermate le precedenti valutazioni..." e che la ditta dovrà, dopo la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità, presentare istanza di modifica sostanziale AIA. Il proponente, con nota integrativa volontaria del 22.12.2020, ha dato riscontro ad alcune imprecisioni relative al quadro emissivo evidenziate nel contributo del Settore del 01.12.2020;

Dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni, emerse in sede istruttoria, vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

il presente procedimento riguarda la modifica sostanziale di un impianto elencato nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006, punto 3, lettera f) "Impianti per il trattamento di superleghe di metalli e

materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>”;

nel PS (Piano strutturale) il complesso industriale ricade in area D1 “aree edificate produttive prevalentemente industriale – artigianale”;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, l’area dove insiste l’impianto in oggetto ricade in area classificata come pericolosità idraulica bassa (P1);

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno le aree interessate dall’intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da frana;

in riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (di seguito PTC), l’area è esterna a tutte le perimetrazioni riportate negli elaborati allegati;

l’area in oggetto ricade in zona classificata dal RU vigente a pericolosità idraulica bassa;

in merito alla componente Atmosfera, il proponente ha evidenziato che l’aumento, per alcuni punti emissivi, del numero di ore giornaliere di funzionamento e dei giorni annuali di attivazione (motivato oltre ad da uno sviluppo della produzione anche da differenti modalità di effettuazione delle lavorazioni e da necessità connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro) non produce criticità e nell’ottica di minimizzare gli effetti ambientali, ha previsto di adeguare i valori limite degli inquinanti emessi ai limiti contenuti nel Piano regionale per la qualità dell’aria - Allegato 2 (Approvato con DCR n. 72/2018);

in merito alla componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, le aree dove sono svolte le attività sono dotate di tettoia e di pavimentazione impermeabile. È previsto un incremento del volume delle vasche di processo che passa da circa 79 mc a 116,62 mc seppur con attivazione di recupero in circuito chiuso di parte delle acque di processo.

Il proponente ha predisposto una procedura per fronteggiare eventuali emergenze e/o criticità derivanti da sversamenti accidentali, prodotti da incidenti o collisioni durante le operazioni di movimentazione di materie prime e rifiuti liquidi, carico e scarico automezzi o operazioni di approvvigionamento dei materiali (sia materie prime che rifiuti) imballati in recipienti integri e omologati nel caso di merci pericolose.

Al fine di prevenire qualsiasi situazione di emergenza è stato prevista l’installazione nell’area deposito rifiuti e materie prime di un presidio antispandimento costituito da tappeti copritombino e materiali assorbenti che implicherà una attività di formazione ed addestramento di una squadra di pronto intervento ambientale già

nominata all’interno del Sistema di Gestione ambientale UN ISO 14001:2015;

in merito alla componente Rumore il proponente, considerando la collocazione dell’impianto e la classificazione acustica dell’area e dei recettori circostanti, ha evidenziato che con le modalità che proposte l’attività svolta nelle attuali strutture non subirà variazioni rilevanti. Dai rilievi fonometrici effettuati sia in periodo diurno che in periodo notturno e vista la classificazione acustica dell’area ed i livelli di rumorosità emessa cautelativamente prevista, l’attività produce un impatto acustico compatibile con le caratteristiche dell’area con il rispetto del limite di emissione;

in merito alla componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, relativamente ai rifiuti prodotti dall’attività, il proponente segnala che i rifiuti prodotti derivano dalle attività di esercizio e di manutenzione delle linee di trattamento attive: tutti i rifiuti sono depositati in aree dedicate dotate di copertura (al fine da impedirne il possibile sversamento) e nel caso di rifiuti liquidi sono presenti adeguati bacini di contenimento che impediscono la contaminazione del suolo in caso di rilascio accidentale. Tutti i rifiuti prodotti sono inviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati avvalendosi di trasportatori autorizzati;

in merito alla componente Beni materiali/infrastrutture l’impianto per l’attività produttiva utilizza acqua dell’acquedotto e ai fini del risparmio della risorsa idrica è allo studio la possibilità di riutilizzare nel ciclo produttivo le acque meteoriche raccolte dalla copertura dell’edificio cioè di nuova annessione;

in merito alla componente Salute Pubblica poiché lo stabilimento rientra tra quelli di soglia inferiore per la somma pesata della categoria “Pericoli per la salute”, il proponente ha predisposto uno studio in cui sono identificati e valutati i pericoli rilevanti presenti in stabilimento e ha messo in atto un Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 105/2015;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla

mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), il proponente deve dare conto di quanto segue, sulla base del livello di progettazione definitiva:

a. prevedere le nuove emissioni con un'altezza del rispettivo camino pari ad almeno 3 m oltre il colmo del tetto dell'edificio più alto dell'impianto;

b. considerare la possibilità di realizzare, seppure in tempi successivi secondo un cronoprogramma da proporsi, un analogo innalzamento delle sorgenti preesistenti associate ad attività per le quali è comunque prevedibile una variazione (quale: incremento, modifica qualitativa, durata) in seguito della realizzazione del progetto in esame;

c) aggiornare il quadro emissivo secondo le indicazioni riportate nella nota integrativa prot. n. 379029 del 04.11.2020 e nella successiva nota di chiarimento prot. n. 448407 del 22.12.2020, agli atti del presente procedimento;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

salvaguardare il valore ecologico del Fiume Sieve e del Fosso Scopicci, evitando deterioramenti della qualità delle acque superficiali e profonde nell'area dell'impianto;

prevedere il riutilizzo in impianto, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, delle acque meteoriche dilavanti, al fine di ridurre i prelievi dall'acquedotto pubblico;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

presentare istanza di modifica sostanziale dell'AIA, corredata dagli elaborati tecnico-progettuali descrittivi dell'opera (facendo riferimento allo schema di domanda di cui all'allegato B della D.G.R. n.1227/2015), nonché dall'eventuale ulteriore documentazione prescritta nell'ambito del presente procedimento;

relativamente al Piano di gestione delle acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti

necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Tenuto conto della Disciplina del PGRA e delle Norme in materia idraulica contenute negli strumenti urbanistici comunali, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione della installazione si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla modifica sostanziale dell'esistente installazione per il trattamento superficiale di metalli, sita in Via Edison n.8/10, nel comune di Barberino di Mugello (FI), proponente: Galvair S.r.l. (sede legale: Via Edison n. 8/10, Barberino di Mugello - FI; partita IVA: 05534550487), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente alle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Galvair S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente  
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 8 gennaio 2021, n. 127  
certificato il 11-01-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48, progetto della rete di distribuzione del distretto irriguo n. 8 "Cardeta" del sistema di Montedoglio, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR). Proponente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Provvedimento Conclusivo.

#### IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE; Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti l'art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art. 37 del D.L. 23/2020, in materia di dilazionamento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Visto l'art. 50 del D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito

nella L. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

il proponente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E. Rossi n.2/L, Arezzo – AR; codice fiscale: 02177170517), con istanza pervenuta alla Regione Toscana in data 12.05.2020 prot. n. 0169313 ha richiesto al Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto definitivo per la realizzazione della rete di distribuzione del distretto irriguo n. 8 "Cardeta" del sistema di Montedoglio, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), trasmettendo in allegato i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

il proponente nell'istanza precisa che in data 04.02.2020 aveva dato avvio alla conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi della Legge n.241/1990 e ai sensi del D.P.R. 327/2001;

il progetto dovrà essere autorizzato con titolo edilizio rilasciato dal Comune di Castiglion Fiorentino, interessato dalle opere;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 15.05.2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15.05.2020;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo; in data 04.11.2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 20713 del 09.11.2020;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 1 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006: "i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari". La soglia indi-

cata nell'allegato deve essere considerata ridotta del 50%, ovvero 150 ha, in ottemperanza al criterio definito al punto 4.3.2 dell'allegato al D.M. Ambiente 30.03.2015;

il Settore VIA, con nota n.0173503 del 15.05.2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici

Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 208680 del 16.06.2020), ARPAT (prot. n. 233792 del 07.07.2020), Settore Programmazione viabilità (prot. n. 203593 del 11.06.2020), Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 205928 del 12.06.2020), Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 207968 del 15.06.2020), Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente (prot. n. 225109 del 30.06.2020), Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. n. 231477 del 03.07.2020), Centria srl (prot. n. 183924 del 25.05.2020), Terna Rete Italia spa (prot. n. 182759 del 25.05.2020); Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 0228592 del 02.07.2020), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. n. 0239891 del 10.07.2020);

con nota del 08.07.2020 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente con nota prot 0259979 del 28.07.2020 ha chiesto una sospensione dei termini ed ha successivamente depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con nota prot. 389643 del 10.11.2020;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA (nota prot. 0391776 del 11.11.2020), sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 044090 del 16.12.2020), Settore Programmazione viabilità (prot. n. 0400193 del 17.11.2020), Terna Rete Italia spa (prot. n. 0400583 del 18.11.2020), Centria srl (prot. n. 0413703 del 26.11.2020), Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente (prot. n. 0428288 del 09.12.2020), Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0436733 del 14.12.2020);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione allegata al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 12.05.2020 e dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 10.11.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il Consorzio di Bonifica, tra il 2017 e il 2018, ha condotto un censimento tra le aziende agricole della Val di Chiana finalizzato ad individuare il fabbisogno idrico delle stesse e conseguentemente valutare lo sviluppo

del sistema irriguo occidentale di Montedoglio. L'area in esame rientra nella "Area del Canale Maestro della Chiana" compresa tra le zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) e soggetta alla Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati. Sulla scorta dei risultati ottenuti dal censimento, il Consorzio 2 Alto Valdarno ha redatto il progetto in oggetto;

il progetto - che si inserisce in un contesto più generale di reti di distribuzione irrigue delle acque provenienti dalla diga di Montedoglio già in parte realizzate - è relativo alla realizzazione del distretto irriguo n. 8 "Cardeta" del sistema irriguo occidentale di Montedoglio, nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino. Prevede la realizzazione della rete irrigua di distribuzione alimentata dalla vasca di compenso n. 9, costituita da una condotta principale e da diramazioni secondarie, dotate di punti di consegna a servizio delle aziende agricole, nonché dagli organi di regolazione e relative opere civili (nodi, dispositivi di sezionamento e misurazione, ecc.); tutti i manufatti di regolazione delle condotte sono ubicati in aree servite da viabilità esistente, tranne 1 camera di manovra per la quale si rende necessaria la realizzazione di un tratto di viabilità di servizio;

la realizzazione della condotta irrigua interessa quasi esclusivamente terreni agricoli ad accezione dei tratti in cui è previsto l'attraversamento della linea ferroviaria Firenze - Roma, della S.R. n.71, di alcune strade comunali asfaltate e di alcuni corsi d'acqua. La superficie lorda del Distretto n.8, pari a circa 242 ha (di cui 196 ha di superficie agricola) è stata suddivisa in 17 Unità Irrigue, ognuna delle quali sarà servita da un gruppo di consegna dedicato;

il progetto prevede il collegamento della nuova condotta principale del Distretto n.8 "Cardeta" al tronchetto di tubazione in uscita dalla camera di manovra esistente, posta in testa alla rete irrigua del Distretto n.7 e collegata alla condotta di distribuzione dell'E.A.U.T. (Ente acque umbro toscano) proveniente dalla vasca di compenso n.9;

la posa in opera delle tubazioni sarà effettuata in parte con scavi a cielo aperto, in parte con la tecnica dello spingitubo ed anche mediante staffatura all'impalcato del ponte in corrispondenza dell'attraversamento di alcuni corsi d'acqua. Gli scavi raggiungeranno una profondità massima di 3 metri;

a livello di organizzazione dell'intera area di cantiere, il proponente individua tre differenti componenti:

1 - il cantiere "Campo Base", realizzato in una zona circa baricentrica ed a servizio dell'intera area di intervento, in modo che sia ben collegato alla viabilità pubblica e di cantiere e facilmente raggiungibile anche dai mezzi di trasporto di grosse dimensioni; tale posizione verrà individuata nel PSC fermo restando che, prima della consegna dei lavori, la Ditta appaltatrice

potrà formulare eventuali proposte migliorative riguardo ad eventuali diversi siti d'impianto;

2 - i "Cantieri Operativi", utilizzati sia a supporto del cantiere mobile per la posa in opera delle condotte, sia nelle aree in cui è prevista la realizzazione degli interventi puntuali, quali camerette, attraversamenti con spingitubo;

3 - la viabilità di cantiere.

Al termine dello svolgimento delle attività di cantiere verrà eseguito dalla Ditta appaltatrice il ripristino ambientale delle aree;

il progetto prende in esame le interferenze con il reticolo idraulico, individuando le modalità di attraversamento dei corsi d'acqua principali;

il progetto prende in esame le interferenze con i sottoservizi a rete (acquedotto, gas metano, fibre ottiche), evidenziando nel merito che le condotte di progetto saranno ubicate ad una profondità tale da non interferire con i sottoservizi a rete presenti nell'area;

il proponente ritiene che il progetto del Distretto irriguo n.8 Cardeta - stante gli attuali intensi prelievi esercitati sulle falde, che favoriscono il deterioramento qualitativo delle acque e la concentrazione di inquinanti - potrà favorire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della distribuzione idrica, conseguendo così una riduzione della pressione sulle falde sotterranee, favorendo una maggior tutela sulla qualità delle acque, limitando i prelievi autonomi ed ottenendo un maggior controllo dei volumi prelevati;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame ed evidenzia - tra l'altro - quanto segue:

in riferimento al Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) la rete non interessa aree in cui sussiste pericolosità da frana e ricade in aree a pericolosità media da processi geomorfologici. Con riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), gli interventi previsti ricadono in parte in aree a pericolosità da alluvione elevata (P3), in parte in aree a pericolosità media (P2) e in parte a pericolosità bassa (P1). In riferimento al Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (PGRA) i corpi idrici interessati dall'intervento sono i seguenti:

- Fosso Bigurro (cod. IT09CI\_N002AR160FI), classificato in stato ecologico scadente (4) e chimico buono

(2) e con obiettivo di raggiungere lo stato ecologico buono nel 2021 e di mantenere quello chimico;

- Allacciante Rii Castiglionesi - Torrente Vingone (cod. IT09CI\_N002AR003FI), classificato in stato ecologico scadente (4) e chimico buono (2) e con obiettivo di raggiungere lo stato ecologico buono nel 2027 e di mantenere quello chimico;

- corpo idrico sotterraneo della Val di Chiana - falda profonda (cod. IT0911AR030-1), classificato in stato quantitativo buono (2) e chimico non buono (3) a causa della presenza dei nitrati;

l'area interessata dalle opere non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

in riferimento al PIT/PPR (piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesistico) l'area oggetto d'intervento rientra nell'ambito n. 15 Piana di Arezzo e Val Di Chiana;

l'area interessata dalle opere ricade parzialmente in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004:

- art. 142 comma 1, lettera "b" i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi e lettera "g" i territori coperti da foreste e da boschi;

- art. 136 "Zona panoramica sita nel Comune di Castiglion Fiorentino" (decreto di vincolo n. 303 del 1965, codice regionale 9051213);

la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016, svolta dal proponente, ha dato conto delle evidenze archeologiche, indicando un grado di rischio archeologico alto;

le opere ricadono parzialmente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923;

in relazione al Piano Strutturale le opere interessano zone a prevalente funzione agricola ed attraversano la viabilità di interesse storico (la S.R. n. 71, la S.C. di Volpaio e Ristonchia e Via del Salceto). Il tracciato delle condotte interessa i seguenti sottosistemi territoriali: "tessuti agricoli residenziali (Pianure- tessuti agricoli residenziali -A3g), i fondovalle della Val di Chio e di S. Lucia (Fondovalle larghi larghi- A2), le aree periurbane di Castiglion Fiorentino e Montecchio (Ambiti delle colture del frazionamento periurbano - D)";

in relazione al Regolamento Urbanistico le opere interessano, ad eccezione di due brevi tratti posti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, aree ricadenti nel territorio rurale, ricomprese nei seguenti tipi di paesaggio agrario: "E3 "Fondovalle Larghi della Val di Chio e di S.Lucia" e E8 "Tessuti Agricoli Residenziali";

le opere di progetto ricadono all'interno nelle fasce di rispetto della linea ferroviaria Firenze - Roma e di elettrodotti ed interferiscono con la linea del gas metano e dell'acquedotto;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle opere, i fattori di impatto delle medesime ed i conseguenti possibili impatti; dall'analisi svolta emerge - tra l'altro - quanto segue:

i potenziali impatti previsti su tutte le componenti ambientali, con l'eccezione del paesaggio, sono concentrati essenzialmente nelle fasi di cantiere; il proponente ritiene che le misure di mitigazione proposte annulleranno nel breve-medio periodo gli impatti temporanei residui nella fase di esercizio;

componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche: l'intervento determinerà l'esecuzione di scavi per la posa in opera delle condotte, nonché per la realizzazione delle camere di manovra, dei pozzetti di scarico e scato; le modalità di rinterro delle condotte prevedono, indipendentemente dal tipo di posa (su terreno agricolo o su strada), l'allettamento, il rincolo ed il ricoprimento con sabbia compattata (che sarà approvvigionata dall'esterno) delle tubazioni, fino ad un'altezza di 10 cm sopra la generatrice superiore delle condotte e materiale di riempimento finale di fronte a seconda dell'uso del suolo sovrastante. Quest'ultima modalità di riempimento determinerà il riutilizzo o l'allontanamento del materiale escavato.

Il quantitativo di materiale totale escavato risulta pari a circa 20.055,75 mc mentre il materiale necessario per le attività di rinterro è pari a 17.632,21 mc; da ciò ne deriva che circa 2.400 mc di materiale dovrà essere conferito all'esterno dei cantieri; tuttavia tale ipotesi risulta condizionata a che i materiali escavati risultino riutilizzabili in sito (terra non contaminata) ai sensi dell'art. 185 del d.lgs 152/2006. In merito il proponente dichiara di aver incaricato ad un laboratorio specializzato, una campagna di indagini finalizzata alla caratterizzazione dei terreni interessati dalle opere, sottoponendo i campioni di terreno prelevati alla verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). I risultati delle analisi hanno evidenziato una concentrazione di inquinanti entro i limiti per le CSC indicati dalla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs 152/2006 e nell'Allegato 2 del D.M. n.46/2019 "bonifica in aree agricole" ad eccezione di 3 punti di campionamento in cui le concentrazioni di "idrocarburi pesanti C>12" risultano

superati (compresi tra la fra i valori di CSC della colonna A e della colonna B della Tabella 1 sopracitata). Il proponente indica un Piano di Indagine di approfondimento sui punti risultati potenzialmente contaminati;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo : le attività prevalenti per la realizzazione dell'opera in progetto sono costituite da movimenti terra; i potenziali impatti per tale componente derivano essenzialmente da eventuali sversamenti di oli e carburanti dalle macchine operatrici e dalla gestione dei rifiuti nella zona cantiere. Il proponente evidenzia le modalità operative da mettere in atto per la corretta gestione dei mezzi d'opera, nonché del materiale proveniente dalle attività di scavo.

Gli impatti attesi sulle acque superficiali riguardano l'eventuale temporanea modifica del reticolo superficiale per effetto della realizzazione delle opere di progetto, la realizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua e i possibili intorbidimenti e/o inquinamenti durante le attività di cantiere o per eventi accidentali; al fine di limitare ogni possibile rischio di intorbidimento i lavori saranno comunque eseguiti preferibilmente nella

stagione di secca. Il proponente indica altresì alcune misure di mitigazione alle quali dovrà attenersi la ditta esecutrice dei lavori.

Con riferimento alla Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati, il proponente evidenzia che la realizzazione dell'intervento in progetto favorirà una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della distribuzione idrica, conseguendo di fatto una riduzione della pressione sulle falde sotterranee, favorendo una maggior tutela sulla qualità delle acque, limitando i prelievi autonomi ed ottenendo un maggior controllo dei volumi prelevati. Ciò, associato ad una corretta e ponderata concimazione azotata, potrà favorire la riduzione dell'inquinamento da composti azotati;

componente emissioni in atmosfera : l'impatto sulla matrice riguarda principalmente le attività svolte nella fase di cantierizzazione, connesse alle movimentazioni di terre (scavo, rinterro ed emissioni dei mezzi d'opera), che potrebbero determinare emissioni diffuse di materiale pulverulento. Trattandosi di un'area agricola, in base alla ricognizione preventiva effettuata dal proponente è stata riscontrata una bassa presenza di recettori posti in prossimità del tracciato dell'opera, riconducibili a case sparse;

Il proponente indica una serie di misure di mitigazione da mettere in atto nel corso della realizzazione degli interventi;

componente rumore, vibrazioni ed elettromagnetismo : la documentazione di impatto acustico esaminata è relativa esclusivamente alla fase di cantiere: il tecnico dichiara che la fase di esercizio non comporta alcun impatto in termini di emissioni sonore, dato che la condotta così come i manufatti in progetto sono completamente interrati.

I tempi stimati per l'esecuzione delle opere in progetto, suddivise in n. 4 fasi lavorative da svolgersi in successione sono 6 mesi (180 giorni); le operazioni che si svolgeranno in contemporanea interesseranno aree limitate e differenti del territorio, e quindi in via previsionale interesseranno dal punto di vista emissivo differenti recettori, non andandosi a sovrapporsi in modo rilevante.

Il proponente specifica che i lavori saranno svolti unicamente nel periodo diurno ed individua una serie di misure di mitigazione che contribuiranno a contenere gli impatti sonori rispetto ai recettori individuati, purtuttavia non esclude possibili superamenti dei limiti emissivi.

In caso di superamento dei limiti emissivi, in fase esecutiva, sarà richiesta autorizzazione in deroga al Comune di Castiglion Fiorentino, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R;

gestione delle AMD : al fine di evitare che le acque meteoriche drenanti le aree di cantiere, finiscano nel

sottosuolo, portando dietro un eventuale carico solido in sospensione, verranno realizzate delle canalette lungo le viabilità di cantiere con lo scopo di raccogliere le acque dilavanti e di indirizzarle nel reticolo scolante. Con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 46/R del 2008 e dal momento che le aree di cantiere pavimentate, rappresentate dal “Campo Base”, presentano un’estensione inferiore ai 5.000 mq, il proponente rileva che non risulta necessario redigere un piano di gestione delle AMD;

componente paesaggio e beni culturali ; in relazione agli aspetti di conservazione dei beni archeologici, il proponente ha redatto la verifica preventiva dell’interesse archeologico, assegnando all’opera in progetto un grado di rischio archeologico alto e, conseguentemente, valutando la necessità di eseguire saggi archeologici preliminari alla realizzazione della condotta, in modo da verificare la presenza di evidenze archeologiche e, in caso di esito positivo, di attuare le procedure di archeologia preventiva previste dalla normativa.

Il proponente inoltre prevede di sottoporre tutte le attività di scavo a sorveglianza archeologica da parte personale specializzato;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi ; l’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di essenze arboree isolate o in gruppo che si dovesse rendere necessario per la realizzazione delle opere sarà preceduto da attività di contenimento/eradicaione delle specie alloctone

Gli impatti sulla fauna terrestre, avifauna e sull’avifauna, in fase di cantiere, sono attribuibili in misura preponderante alle operazioni di movimento terra e posa delle condotte. Le attività di cantiere ne potrà determinare l’allontanamento temporaneo, ma solo per il periodo strettamente legato alla durata dei lavori e con un’aspettativa di reinserimento nel breve periodo.

Per quanto riguarda la tutela della fauna ittica gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali saranno realizzati con spingitubo o mediante stabilizzazione delle strutture esistenti, aumentando così le probabilità che le lavorazioni siano eseguite con il minimo disturbo. Gli attraversamenti a cielo aperto, da realizzarsi preferibilmente nella stagione secca, saranno invece riservati esclusivamente ai corsi d’acqua minori;

Dato atto che:

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 16.06.2020, “segnala che il progetto in oggetto deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato.

In particolare, verificato quanto dichiarato dal proponente nello “Studio di fattibilità Ambientale”, rispettivamente paragrafi 6.5, 6.6, e 6.7, [...] si evidenzia quanto segue:

- in riferimento al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico le opere in progetto ricadono in area a pericolosità geomorfologica moderata (PF1) da processi geomorfologici e da frana. Per la realizzazione degli interventi in tali aree, ai sensi dell’art. 12 del PAI, non è prevista l’espressione del parere da parte di questa Autorità di bacino;

- in riferimento al PGRA tratti delle opere in progetto ricadono in aree a pericolosità da alluvione molto elevata (P3) ed elevata (P2). Tali aree sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Disciplina di Piano e, per la tipologia di intervento in oggetto, non è prevista l’espressione del parere di questa Autorità di bacino. Ai sensi del comma 4 dell’art. 7 e del comma 3 dell’art. 9 della Disciplina di PGRA, le regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi;

- in riferimento al PGA i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall’intervento sono i seguenti:

- Fosso Bigurro (cod. IT09CI\_N002AR160FI), classificato in stato ecologico scadente (4) e chimico buono (2) e con obiettivo di raggiungere lo stato ecologico buono nel 2021 e di mantenere quello chimico;

- Allacciante Rii Castiglionesi – Torrente Vingone (cod. IT09CI\_N002AR003FI), classificato in stato ecologico scadente (4) e chimico buono (2) e con obiettivo di raggiungere lo stato ecologico buono nel 2027 e di mantenere quello chimico;

- corpo idrico sotterraneo della Val di Chiana – falda profonda (cod. IT0911AR030-1), classificato in stato quantitativo buono (2) e chimico non buono (3) a causa della presenza dei nitrati;

- corpo idrico sotterraneo della Val di Chiana (cod. IT0911AR030), classificato in stato quantitativo buono (2) e chimico buono (2).

Relativamente agli obiettivi del progetto, nella relazione generale è specificato che la realizzazione della rete irrigua favorirà una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della distribuzione idrica, consentendo così una riduzione della pressione sulle falde sotterranee. A tal proposito viene riportato che il progetto rientra nella misura 4.3.1. del PSR “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” che si pone come obiettivo proprio la riduzione delle pressioni sulle falde sotterranee. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di interventi atti a promuovere il risparmio idrico tramite l’acquisizione di strumenti e apparecchiature di controllo al fine di limitare i prelievi autonomi e ottenere un maggior controllo dei volumi prelevati. Tutto ciò, associato a una corretta e ponderata concimazione azotata, potrà favorire la riduzione dell’inquinamento da composti azotati a beneficio sia dei corpi idrici superficiali che profondi.

Si ritiene pertanto che gli obiettivi generali del progetto siano coerenti con il PGA stesso ricordando che,

rispetto a tale Piano, non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità di Bacino e che dovrà essere garantito, anche in fase di cantiere, che l'attuazione degli stessi non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, né sia causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità";

l'ARPAT, nei propri contributi del 06.07.2020 e del 16.12.2020, ritiene che l'impianto non debba essere sottoposto a procedura di VIA; tuttavia ritiene necessario impartire alcune prescrizioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Centria Srl, nei contributi del 25.05.2020 e del 26.11.2020, riscontrata la presenza di interferenze con la propria rete gas metano, degnala alcune indicazioni recepite nel presente provvedimento;

Terna Rete Italia Spa, nei contributi del 25.05.2020 e del 18.11.2020, ritiene che per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di alcune indicazioni recepite nel presente provvedimento;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 15.06.2020, comunica che per gli aspetti di competenza che riguardano il rilascio dell'autorizzazione/concessione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 60R/2016, gli interventi previsti possono ritenersi idraulicamente compatibili subordinatamente all'ottenimento della concessione amministrativa per l'occupazione del demanio idrico che dovrà essere richiesta tassativamente prima dell'inizio dei lavori, e subordinatamente ad alcune indicazioni recepite nel presente provvedimento;

il Settore Programmazione Viabilità, nel contributo del 11.06.2020, sulla documentazione iniziale, confermato in data 17.11.2020 sulla documentazione integrativa, comunica che "presa visione dei lavori inerente l'attraversamento della SR 71 con tecnica spingitubo, la quale permette di non demolire la pavimentazione stradale oltre ad evitare l'interruzione del traffico veicolare; a tale proposito non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza. Tuttavia si ricorda che nella fase dei lavori, potrebbero rendersi necessarie opportune comunicazioni preventive all'ente gestore della SR. 71.

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza";

il Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, nel contributo del 30.06.2020 sulla documentazione iniziale, confermato in data 09.12.2020 sulla documentazione integrativa, comunica che: per quanto attiene le materie di competenza del settore vista la valenza del progetto, tenuto conto delle analisi svolte dal proponente e considerato le ridotte interferenze con la componente

forestale, si esprime parere favorevole. Tuttavia, ritiene necessario suggerire alcune raccomandazioni recepite nel presente provvedimento;

il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole nel contributo del 03.07.2020, esprime posizione favorevole all'attuazione dell'intervento impartendo alcune prescrizioni e raccomandazioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nei contributi del 12.06.2020 e del 14.12.2020, rileva che: "Il progetto, a livello ambientale, può produrre effetti migliorativi attraverso la riduzione dei prelievi in alveo o da pozzi di sub-alveo, con conseguente miglioramento del bilancio idrico di falda e attraverso la diluizione dei nitrati e delle altre sostanze inquinanti, mediante l'adduzione di acque di migliore qualità dal bacino idrografico del Tevere verso quello della Valdichiana: ciò produce effetti sulla qualità della risorsa idrica a livello locale e quindi sugli ecosistemi acquatici, particolarmente preziosi per la Rete Ecologica, a cui, tuttavia, si rileva la necessità che vada sommata, contemporaneamente, un'azione di orientamento e stimolo per l'adozione di sistemi produttivi a sempre minor impatto ambientale, dando attuazione agli indirizzi del PIT/PPR ed alla considerazione espressa negli stessi documenti di progetto (Relazione Studio fattibilità ambientale). Tale osservazione si rende tanto più necessaria in vista della prospettiva di una maggiore disponibilità di risorsa idrica e quindi della previsione di un ulteriore incremento delle attività del settore agricolo e zootecnico".

Altresì, comunica che: "La localizzazione dell'impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, anche in considerazione dell'assenza di elementi di connessione diretta o indiretta tra l'opera e le aree tutelate.

Tuttavia, per la fase di cantiere, mette in evidenza la necessità di mitigare quanto più possibile l'interferenza fra le opere ed i corsi d'acqua, anche minori, evitando l'alterazione delle fasce di vegetazione ripariali e in generale si ritiene necessario che venga evitata la contaminazione del suolo, del reticolo idrografico e delle falde", suggerendo alcuni accorgimenti recepitati nel presente provvedimento;

il Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, nel contributo del 02.07.2020, richiamate le prescrizioni del PIT-PPR in relazione all'area interessata dall'intervento, esprime posizione favorevole in quanto il progetto risulta non in contrasto con i contenuti e le prescrizioni del PIT-PPR, suggerendo alcune raccomandazioni recepite nel presente provvedimento;

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo nel contributo del 10.07.2020, confermato nel contributo del 07.01.2020, ritiene che da un punto di

vista paesaggistico, il progetto proposto non sia da assoggettare a VIA, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 10 del 5 marzo 2019 nella quale sono state riportate le prescrizioni della Soprintendenza di cui al parere prot. 5175 del 28/02/2019. Le suddette prescrizioni sono richiamate nel presente provvedimento. Con riferimento agli aspetti archeologici ritiene "che il progetto proposto non sia da assoggettare a VIA precisando, ai sensi del co. 8 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, che le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi sui beni di interesse archeologico, possono essere conseguite con l'avvio delle procedure di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016".

Esprime le seguenti considerazioni:

"- si concorda con la valutazione espressa nel documento di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico nel considerare l'intera tratta a rischio archeologico alto e pertanto si ritiene necessaria l'adozione di particolari cautele;

- si subordina quindi il rilascio del nulla osta richiesto alla condizione che tutte le operazioni di scavo vengano sottoposte a sorveglianza archeologica".

Indica le procedure da mettere in atto per le successive fasi di progettazione e attuazione dell'intervento, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello di rischio della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento attiene la realizzazione di una condotta idrica interrata ad uso irriguo;

gli aspetti più importanti, dal punto di vista degli impatti ambientali del progetto in esame, sono relativi alla fase di cantiere, con riferimento alla tutela delle acque superficiali e profonde e del suolo a causa delle macchine operatrici e dei movimenti terra per la posa delle condotte, alla tutela dei corsi d'acqua, anche minori, in relazione agli attraversamenti del reticolo superficiale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato

che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione e concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 60R/2016, il proponente deve ottemperare a quanto segue:

a) l'attraversamento dei corsi d'acqua dovrà avvenire in modo tale che le opere realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica, compresi gli eventuali ampliamenti degli alvei;

b) approfondire la possibilità di utilizzo della tecnica di attraversamento TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) in relazione al previsto attraversamento in sub alveo del Fosso Bigurro, tecnica che fornisce maggiore garanzia di integrità degli argini attraversati. Qualora il proponente ritenga di dover mantenere la tecnica dello spingitubo, l'attraversamento dovrà essere posto ad una profondità non inferiore a m. 2,00 misurato dalla generatrice superiore del tubo-guaina (o tubo camicia) rispetto al fondo alveo attuale avendo particolare cura, durante l'esecuzione, che non si formi una intercapedine vuota all'esterno del tubo che potrebbe arrecare pregiudizio alle strutture arginali. Vista comunque la difficoltà di rilevare tempestivamente la formazione di eventuali cavità nell'esecuzione dello spingitubo, oltre alle indicazioni di cui sopra, il proponente dovrà farsi carico del ripristino delle condizioni geometriche e di tenuta della sezione idraulica per il tempo necessario al passaggio di almeno due piene che determinino livelli idrometrici pari ad almeno 1/3 del dislivello tra la sommità arginale e il fondo della sezione. Le camere di spinta dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a metri 10 dal piede esterno dell'argine e comunque ad una distanza tale da non recare alcun pregiudizio ai rilevati arginali;

c) dovrà essere modificata la tipologia dei pozzetti di scavo, attualmente previsti sulle sommità arginali del torrente Vingone e Cilone, in modo tale da escludere che tali opere vadano ad interferire con gli argini esistenti;

d) in corrispondenza dei corsi d'acqua, ad una distanza da concordare con il componente Genio Civile, dovranno essere poste in opera due targhe segnalando in forma indelebile e ben visibile l'attraversamento. (la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

2. il proponente deve ottemperare a quanto segue:

a) prima dell'avvio dei lavori, redigere e consegnare ad ARPAT il Piano di Cantierizzazione Ambientale (PAC) seguendo le indicazioni fornite dalla Agenzia nel proprio contributo. Il Piano:

- dovrà indicare, su idonee planimetrie a grande scala, le indicazioni di dettaglio del layout funzionale dei cantieri (quali: aree di deposito materiali, rifiuti, sostanze pericolose), definendone altresì l'esatta posizione e tutte le caratteristiche strutturali e costruttive;

- in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti, dovrà fare riferimento anche ai contenuti delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT nel 2018, che, in aggiunta a quanto già previsto dal proponente, riportano anche le seguenti indicazioni: costituiscono rifiuti tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere, del lavaggio ruote, e di qualsiasi trattamento delle acque di lavorazione: come tali devono essere trattati ai fini della raccolta, deposito o stoccaggio recupero/riutilizzo o smaltimento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, lasciando come residuale questa ultima operazione; le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti costituiscono acque di lavorazione e come tale devono essere trattate; dovrà essere indicato l'elenco delle ditte che trattano i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, provvedendo al necessario eventuale aggiornamento del medesimo;

- qualora non fosse possibile l'allaccio alla rete pubblica di distribuzione della corrente elettrica, dovranno essere fornite indicazioni relativamente all'eventuale utilizzo dei generatori elettrici per i cantieri, che per ragioni di sicurezza del personale del cantiere e per la tutela dell'ambiente stesso, dovranno essere gestiti adeguatamente e posti in aree pavimentate e segnalate;

- dovrà indicare le modalità di approvvigionamento idrico del cantiere Campo Base; al fine di ottimizzare l'impiego della risorsa, dovrà essere prevista l'eliminazione o la riduzione al minimo dell'approvvigionamento dall'acquedotto, massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere;

- dovrà contenere la precisa indicazione delle caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui il proponente e l'impresa appaltatrice intendono avvalersi durante l'esecuzione dei lavori (realizzazione di pozzi e/o pompaggio da corso d'acqua);

- relativamente al Campo Base, dal momento che sono presenti servizi igienici, dovrà essere predisposto

idoneo trattamento dei rifiuti prodotti al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

- definire il lay-out del cantiere "Campo Base", con indicazioni relative all'ubicazione della zona di stoccaggio dei rifiuti, oltre che alla zona di deposito dei materiali;

- dovrà contenere indicazioni in relazione alle caratteristiche del "cantiere mobile" descritto all'interno della sezione relativa ai cantieri operativi;

- le aree di deposito, relative al Campo Base ed esternamente allo stesso, dovranno essere puntualmente riportate all'interno del PAC e delle planimetrie di tutti i cantieri che verranno realizzati; dovranno essere riportate altresì le modalità realizzative e di gestione delle stesse;

- dovrà essere fornito un cronoprogramma di dettaglio degli interventi con la descrizione della durata temporale delle diverse fasi di realizzazione dell'opera;

b) nel Piano di cui alla lettera a) il proponente dovrà dare conto di quanto segue:

durante la realizzazione degli interventi, in relazione all'organizzazione e gestione dell'intera area di cantiere, in merito alla riduzione delle emissioni di polveri, fatte salve le misure previste dal proponente nella documentazione agli atti:

- i cumuli di terra lungo gli scavi dovranno essere bagnati, in modo da annullare l'emissione di polveri. Nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso, in alternativa alla bagnatura, si potrà ricorrere alla loro copertura con teli;

- l'attività di carico e scarico degli automezzi dovrà essere svolta limitando al massimo la dispersione di polveri nell'ambiente circostante. In particolare, nelle operazioni di movimentazione dei materiali, le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile. Inoltre le zone di carico/scarico dei materiali dovranno essere razionalizzate per minimizzare lo spostamento degli stessi;

- dovrà essere effettuata una costante e periodica bagnatura delle piste di cantiere, delle strade di accesso e delle zone di lavorazione, durante lo svolgimento delle attività in assenza di precipitazioni e comunque quando il fondo stradale possa dar luogo a sollevamento di polvere durante il transito dei mezzi;

- le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, dovranno essere pulite prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

- dovrà essere garantita la pulizia delle strade pavimentate e non utilizzate dai mezzi di cantiere, anche tramite l'uso di idonea spazzatrice che procederà con un numero di uscite sulla viabilità ordinaria idoneo allo scopo;

- dovranno essere preferiti camion con chiusura del carico tramite copertura telonata durante le movimentazioni sia su strada asfaltata che non asfaltata;

- sarà limitata la velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate in entrata ed uscita dai cantieri e in movimentazione interna (tipicamente 20 km/h);

- potranno essere innalzate schermature/barriere protettive (come ad esempio reti antipolvere) di altezza idonea, da posizionare tra i recettori più prossimi all'attività di cantiere e gli interventi da realizzare o le attività da svolgere;

- le attività svolte nonché le misure di mitigazione adottate saranno riviste nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele dai recettori sensibili individuati e/o da altri recettori;

- dovranno essere evitate le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;

- dovrà essere indicata la provenienza dell'acqua utilizzata; in merito si raccomanda l'opportunità di utilizzare approvvigionamenti prossimi alle aree di cantiere o, qualora fosse possibile, riutilizzare le AMD eventualmente trattate e raccolte. Si raccomanda inoltre che venga tenuta traccia dell'acqua utilizzata per le eventuali bagnature;

- relativamente all'utilizzo di un sistema lava-ruote per la pulizia dei mezzi in uscita dai cantieri, dovrà essere precisata la modalità di funzionamento dell'impianto, in termini di approvvigionamento idrico e di gestione degli eventuali fanghi prodotti;

c) relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, visti i contenuti dell'art.242 ter e dell'art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/2006, il proponente, nel Piano di cui alla lettera a), deve dare conto di quanto segue:

- dovrà procedere, così come indicato in progetto, all'attuazione del Piano di Indagine di approfondimento sui 3 siti risultati potenzialmente contaminati in relazione al superamento delle CSC della Colonna A della Tabella 1 del D.lgs.152/2006 per gli idrocarburi con  $C > 12$ ;

- deve acquisire tutte le necessarie autorizzazioni previste dal DPR 120/2017;

d) in merito alla gestione delle AMD, il proponente, nel Piano di cui alla lettera a), deve dare conto di quanto segue:

- dovrà essere indicata, su idonea planimetria di dettaglio a scala adeguata, l'ubicazione delle canalette scolanti, mostrando l'organizzazione del tracciato stradale e con precisione l'ubicazione del recapito locale;

- attorno alle aree di cantiere eventualmente previste dal progetto, dovranno essere realizzati opportuni fossi di guardia che raccolgano le acque meteoriche esterne al cantiere e le indirizzino, in modo da evitare ristagni, nel reticolo idrografico scolante; l'ubicazione di tali fossi di guardia dovrà essere riportata nelle planimetrie contenente il lay-out di cantiere, indicando il recapito locale delle acque raccolte;

- dovrà essere previsto per il Campo Base un sistema di trattamento e gestione delle AMD che drena le aree impermeabilizzate del cantiere al fine di evitare il trascinarsi di solidi sospesi o idrocarburi eventualmente persi dalle macchine operatrici presenti nel cantiere. Per tale ragione si suggerisce la realizzazione di un impianto di trattamento adeguatamente dimensionato, all'interno di ogni eventuale

cantiere "campo base" (qualora fossero più di uno), che preveda almeno un sedimentatore ed un disoleatore; tale sistema di gestione dovrà essere previsto in tutte quelle aree di cantiere dove siano presenti aree pavimentate sedi di attività potenzialmente inquinanti (quali: aree di parcheggio o rifornimento dei mezzi operativi, zone di stoccaggio delle sostanze pericolose);

e) relativamente agli impatti acustici, visti i livelli attesi, si consiglia la necessità di ricorrere al rilascio di autorizzazione in deroga ai sensi del DPGRT n. 2/R del 08/01/2014; al fine di esaminare la richiesta di deroga acustica. Il proponente, nel Piano di cui alla lettera a), deve dare conto di quanto segue:

integrare la tabella 9 della documentazione di impatto acustico, con l'identificazione della fase di lavoro (o sovrapposizione di fasi) cui si riferiscono i livelli calcolati per ogni recettore e la durata relativa, ciò al fine di avere un'identificazione univoca dei limiti autorizzati in deroga;

presentare un piano di monitoraggio acustico in opera, da svolgersi presso i recettori maggiormente impattati dalle lavorazioni (in particolare presso i recettori 3, 11, 13, 18, 25 e 31) al fine di accertare, in base ai risultati ottenuti, la necessità di ulteriori opere di mitigazione acustica, quali ad esempio barriere mobili da cantiere.

Si ricorda che trattandosi di autorizzazione in deroga non semplificata, il Comune di Castiglion Fiorentino dovrà acquisire il parere obbligatorio della Azienda USL;

f) relativamente agli impatti elettromagnetici, il proponente - nel piano di cui alla lettera a) - dovrà presentare il progetto elettrico dell'impianto nel quale dovranno essere descritte le modalità di connessione delle varie opere elettromeccaniche alla rete elettrica nazionale, in termini di tipologia della linea, tipo di posa e caratteristiche elettriche dei conduttori.

(la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

3. ai fini della tutela dei beni archeologici e del paesaggio, il proponente deve attenersi a quanto indicato dalla Soprintendenza nel proprio contributo:

- tutte le operazioni di scavo devono essere sottoposte a sorveglianza archeologica. Tali attività di sorveglianza dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto alla attenzione della Soprintendenza, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza medesima, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla

stessa prescritte. In caso di rinvenimenti osteologici, andrà prevista la presenza di un antropologo;

- dovranno essere comunicati alla Soprintendenza la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l'effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza archeologica;

- qualora durante i lavori di escavazione si verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs.42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

- dovranno essere rivestite con carter scatolare lineare, da tinteggiare di colore simile ai manufatti stessi, le tubature da stabilire ai due manufatti di cui alle foto 2-14 e 2-13 (relazione paesaggistica), di attraversamento rispettivamente del Torrente Vingone e del Torrente Cilone;

(la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo – in applicazione delle parti seconda e terza del d.lgs.42/2004, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare le seguenti misure di mitigazione e “buone pratiche” ai fini della tutela della natura, affinché sia evitata per quanto possibile l'alterazione delle fasce di vegetazione ripariali e in generale sia evitata la contaminazione del suolo, del reticolo idrografico e delle falde:

- qualora si renda necessaria l'esecuzione di lavori che implicano il taglio o l'eradicazione della vegetazione prossima ai corsi d'acqua, dare attuazione a quanto indicato nelle Direttive per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano (D.G.R. 1315 del 28/10/2019), a tutela della attività riproduttiva degli animali e a tutela o ricostituzione della vegetazione ripariale;

- ove possibile, prevedere la ricostituzione e/o la creazione di fasce di vegetazione ripariale, ovvero di siepi e filari lungo i campi, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone tipiche del contesto locale: tale misura concorrerebbe a migliorare le dotazioni ecologiche del territorio, capaci di generare diversi servizi

ecosistemici (regimazione delle acque, depurazione, fasce frangivento, habitat per insetti impollinatori, corridoi ecologici, incremento della biodiversità, etc.);

- riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per rinverdimenti e/o per la sistemazione delle aree di intervento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 30/2015:

“c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus* sp.), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;

c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali”;

- negli interventi di taglio della vegetazione, i lavori di contenimento/eradicazione di specie alloctone eventualmente presenti dovranno precedere il decespugliamento; dovrà essere evitata la trinciatura sul posto delle piante alloctone invasive che possono propagarsi anche con rizomi e talee, oltre che per disseminazione, quindi il materiale vegetale tagliato va opportunamente asportato;

- evitare il ricorso ad erbicidi chimici, specialmente in prossimità dei corsi d'acqua, dando la preferenza ad interventi di tipo meccanico;

- eseguire gli interventi di contenimento delle specie alloctone, quelli di ripristino ambientale, compresi i rinverdimenti e la sistemazione delle aree di intervento di cui alla precedente lettera c), e in generale gli interventi che implicano semine o la messa a dimora di piante, nonché i movimenti di terra che possono determinare propaguli di specie alloctone invasive nelle aree di cantiere favorendone la moltiplicazione, sotto la direzione o con l'assistenza di tecnici esperti in materie botaniche, agronomiche o forestali, in affiancamento alla direzione lavori;

- evitare che liquidi e altre sostanze inquinanti siano disperse nel terreno e nei corsi d'acqua, regimando opportunamente le acque piovane all'interno del cantiere, in modo che non disperdano sostanze inquinanti nell'ambiente e individuando apposite aree dedicate nei cantieri e messe in sicurezza per la movimentazione e l'utilizzo di sostanze pericolose; in caso di contaminazione accidentale il terreno va rimosso e smaltito in discarica;

- eventuali lavori in alveo dovranno essere eseguiti salvaguardando la fauna acquatica e la qualità delle acque dall'inquinamento chimico e fisico, mediante l'adozione di pratiche idonee;

- munire le eventuali strutture idrauliche a cielo aperto di rampe di risalita per la microfauna, evitando che si trasformino in trappole biologiche o di altre strutture che evitino la loro caduta; per il medesimo motivo deve essere evitata per quanto possibile la realizzazione di canali a cielo aperto con entrambe le pareti lisce e con sezioni verticali, preferendo pareti scabrose e inclinate;

attuare modalità di programmazione e di conduzione dei lavori tali da contenere quanto più possibile l'impatto degli interventi sui sistemi produttivi agricoli, ed in particolare di limitare l'alterazione dei suoli agricoli produttivi, adottando tutti gli accorgimenti necessari per ricreare a ζne lavori, nel più breve tempo possibile, le condizioni di originaria idoneità alla coltivazione;

alché la realizzazione del progetto possa rappresentare un eettivo contributo al miglioramento ambientale della qualità dei corpi idrici sotterranei della Val Chiana, l'attuazione da parte del Consorzio di razionali modalità di gestione dell'impianto e, la promozione presso le aziende di eicienti impianti e di strategie di intervento irriguo ζnalizzate al risparmio idrico, onde limitare i fenomeni di lisciviazione dai terreni irrigati;

Ritenuto inζne necessario ricordare al proponente, le pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni generali indicate nel PIT-PPR in relazione all'area oggetto d'intervento, nonché salvaguardare le specie arboree più mature e caratterizzanti l'identità dei luoghi; nei ripristini ζnali, adoperare tutti gli accorgimenti indicati nella Relazione paesaggistica al ζne di non alterare l'elienza della infrastrutturazione ecologica, anche con riferimento all'esecuzione della tecnica spingitubo;

l'attuazione del progetto e la successiva fase gestionale dovranno considerare il rispetto degli accordi contenuti nel protocollo d'intesa per la gestione condivisa delle risorse idriche del sistema Montedoglio- Valdichiana-Trasimeno, da ultimo siglato dai presidenti delle Regioni Toscana ed Umbria il 18/12/2008;

il rispetto degli obblighi previsti per la rilevazione e l'inserimento nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) dei dati relativi al nuovo distretto realizzato, in attuazione del Decreto 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;

in presenza di attraversamenti con le linee elettriche alta tensione deve essere rispettata una distanza minima superiore a 25 (venticinque) metri dai sostegni per la salvaguardia degli impianti di terra degli stessi. Si ricorda inoltre, che i conduttori delle linee elettriche così come segnalato dal gestore Terna Rete Italia Spa, "sono da ritenersi costantemente alimentati ad alta tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n. 81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di escavatori e gru), costituisce pericolo mortale";

quanto previsto in merito alle trasformazioni boschive dall'art. 42 della L.R. 39/2000, nonché in merito di rimboschimento compensativo dall'art. 44 della L.R. 39/2000 e all'art. 81 del regolamento attuativo DPGR 48/R/2003. Si ricorda che per la definizione di bosco occorre fare riferimento all'art 3 L.R. 39/2000 e all'art 2 del DPGR 48/R/2003. L'Ente territorialmente competente in materia forestale ai sensi della L.R. 39/2000 è l'Unione dei Comuni del Pratomagno;

devono essere risolte le interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi. In particolare:

- dovranno essere contattate le società Centria Spa, Nuove Acque Spa e TIM Spa, al ζne di eettuare la segnalazione delle condotte e di concordare sistemi di protezione e/o spostamento delle stesse per i tratti interessati dall'intervento;

- dovranno essere rispettate le indicazioni operative fornite dalla Provincia di Arezzo in qualità di ente gestore della SR. 71 in relazione all'attraversamento dell'infrastruttura;

- dovranno essere rispettate le indicazioni fornite da Rete Ferroviaria Italiana – RFI, ovvero: il progetto dovrà essere conforme a quanto disposto dal D.M. 04/04/2014 " Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto"; sulla base del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulato speciζco Atto Contrattuale, a titolo oneroso, per disciplinare l'interferenza con la linea ferroviaria nonché l'uso delle aree;

le indicazioni del PGA del Distretto Appennino settentrionale riportate in premessa al presente atto;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero veriζcarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica in fase di cantiere, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo speciζco cantiere e per la speciζca attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla

parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017 in materia di terre e rocce da scavo, le indicazioni di cui alle specifiche Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019);

le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla d.g.r. n. 1315 del 28.10.2019;

Dato inq̃ ne atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere previste e la gestione delle medesime si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione della rete di distribuzione del distretto irriguo n. 8 "Cardeta" del sistema di Montedoglio, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), proponente: Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E. Rossi n. 2/L, Arezzo; codice fiscale: 02177170517), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Carla Chiodini

---

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 238  
certificato il 13-01-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48 relativa al progetto di coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaie denominata Cava "A" in località podere Galliano, nel Comune di Lajatico (PI), proponente: Arcenni R.G. Srl. Archiviazione.

#### IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento regionale in materia di VIA,

approvato con D.P.G.R. 19/R del 11/04/2017, come modificato dal D.P.G.R. 62/R del 09/10/2019;

Viste la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo; Premesso che:

in data 23.12.2020 (prot. n. 451037) il proponente Società Arcenni R.G. S.r.l. (sede legale: Zona industriale La Filza, Terzo Viale, n. 25, Comune di Peccioli - PI; partita IVA: 002093605021609340516) ha depositato, presso il Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) della Regione Toscana, una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaie denominata Cava "A" in località podere Galliano, nel Comune di Lajatico (PI);

il proponente ha ottemperato agli obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori (art. 47 ter della l.r. 10/2010) per un importo di € 500,00, determinati in base a quanto previsto dall'allegato A alla d.g.r. 1196/2019;

Visto che

- il progetto è relativo al proseguimento della coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaie denominata Cava "A" posta in località podere Galliano, nel Comune di Lajatico (PI);

- la cava risulta attualmente in coltivazione ed i termini dell'autorizzazione in essere scadranno il 09.03.2021;

- il sito estrattivo occupa una superficie utile inferiore a 20 ha; il piano di coltivazione prevede un quantitativo complessivo di materiale estratto pari a 559.000 mc ed una durata di 10 anni;

- in data 24.12.2020 con nota prot. 452571 il Settore VIA ha chiesto al proponente di chiarire la previsione dei quantitativi annui di materiale da estrarre;

in data 28.12.2020 con nota prot. 454627 il proponente ha così chiarito: il quantitativo annuo di materiale che si prevede di estrarre, calcolato come rapporto tra la volumetria complessiva di materiali escavati, corrispondenti a 559.000 mc, ed il numero di anni di durata del progetto di coltivazione, comprensivo della fase di recupero ambientale, previsto in 10 anni, è pari a 55.900 mc.

il progetto in esame rientra tra quelli elencati al punto 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: "cave e torbiere";

l'art. 45 bis della L.R. 10/2010 (progetti di competenza dei comuni), al comma 2 lettera e), punto 2 attribuisce ai Comuni le competenze sulle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti compresi all'interno dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 8, lettera i) limitatamente

a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 mc;

Rilevato quindi che, stante quanto sopra riportato, le procedure in materia di VIA afferenti alla tipologia progettuale di cui all'istanza in oggetto risultano di competenza del Comune di Lajatico e non della Regione Toscana;

Considerato che l'art. 9 comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 1196/2019 prevede che, qualora l'istanza sia giudicata dalla struttura operativa dell'autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, si provvede alla restituzione degli oneri versati trattenendo una somma pari al 10% degli stessi;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di ritenere infondata per difetto di competenza l'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, presentata in data 23.12.2020 (prot. n. 451037) dalla proponente Società Arcenni R.G. S.r.l. (sede legale: Zona industriale La Filza Terzo Viale n. 25, Peccioli (Pisa); partita IVA: 002093605021609340516), relativamente al progetto di coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaie denominata Cava "A" in località podere Galliano, nel Comune di Lajatico (PI), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di trasmettere la suddetta istanza e la documentazione allegata al competente Comune di Lajatico;

3) di disporre, in applicazione dell'art. 9 comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 1196/2019, la restituzione alla Società Arcenni R.G. S.r.l., degli oneri versati, trattenendo una somma pari al 10% degli stessi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa all'istanza oggetto del presente provvedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Società Arcenni R.G. S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto al Comune di Lajatico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 239  
certificato il 13-01-2021

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo ad alcune modifiche che all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi esistente, sito nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI); proponente: Toscana Ecoverde S.r.l. Provvedimento conclusivo.

#### IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto l'art. 208 del d.lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione per gli impianti di gestione dei rifiuti; Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che:

il proponente Società Toscana Ecoverde srl (sede legale: Loc. Ponte di Ferro n. 296, Pomarance - PI; partita IVA n. 01669780502), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 20/10/2020 n. 358606 ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di alcune

modifiche che all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi esistente, sito nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), depositando la prevista documentazione;

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; in data 21/10/2020 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs.152/2006; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 21/10/2020;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 500,00, come da nota di accertamento n. 20637 del 27/10/2020;

l'imposta di bollo è stata assolta;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 21/10/2020 n. 0361205, i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. Reg. n. 0428668 del 09/12/2020);

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. Reg. n. 0426859 del 04/12/2020);

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. Reg. n. 0421435 del 01/12/2020);

- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (prot. Reg. n. 0367944 del 27/10/2020);

il progetto oggetto del presente procedimento consiste in una modifica ad un impianto compreso tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7. lettera zb) "impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore alle 10t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

Preso atto che il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento (del 20/10/2020);

Visto che:

l'attività della società Toscana Ecoverde srl. consiste nell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi finalizzata all'ottenimento (attraverso l'operazione R3) di ammendante compostato verde (rispondente, per l'end of waste, ai parametri previsti al p.to 16.1 del D.M. 05/02/1998, per i codici CER ivi contemplati nonché al D.Lgs. 75/2010);

l'attività è in esercizio a seguito del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità, di cui al Decreto regionale n. 8578 del 05.09.2016 (recante esclusione del progetto dalla procedura di VIA); è in possesso di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto regionale n. 19071 del 22.11.2019);

l'azienda risulta inoltre iscritta al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti al n. 537/07 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MPAAF);

l'impianto è ubicato in località Centrale Cornia nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), a circa 10 km in linea d'area rispetto al centro abitato comunale. In prossimità dell'impianto si ritrova, a Nord, la centrale Enel Green Power Spa "Cornica 2" (a circa 90m); a sud il Botro delle Gorghe che scorre in direzione ovest parallelamente alla S.P. n. 49 (a circa 66 m); a Est la strada "Enel Lago -Lagoni Rossi" o via "Puntone" (da cui dista circa 15 m); a Ovest il Fiume Cornia (dal quale dista minimo 402 m);

è raggiungibile percorrendo dapprima la S.P. n. 49 e poi deviando lungo la strada Lago - Lagoni Rossi o via

dei Puntoni che conduce, oltre all'impianto della Toscana Ecoverde S.r.l., anche alla centrale Enel Green Power "Cornia 2" e ai tre poderi Puntone I, II e III;

il ciclo produttivo attuale prevede: il conferimento dei rifiuti presso l'impianto; la verifica della conformità dei rifiuti e della documentazione (formulario FIR) di accompagnamento; pesatura del carico; lo scarico dei rifiuti direttamente nelle baie dedicate alla messa in riserva (R13); cernita - selezione manuale per l'eliminazione di eventuali materiali estranei, triturazione e vagliatura dei rifiuti (R3) mediante gruppo mobile con ottenimento delle frazioni destinate direttamente alla produzione di ammendante compostato verde e frazioni grossolane che vengono reimmesse in testa all'impianto nel ciclo produttivo.

Per la produzione di ammendante compostato verde, la frazione viene sottoposta a trattamento biologico della durata complessiva di 90 giorni mediante due stadi: il primo di ossidazione ed il secondo di maturazione, nel quale il materiale completa il suo processo di stabilizzazione. Il materiale stabilizzato eventualmente può subire una raffinazione finale mediante vaglio per meglio omogenizzare la pezzatura del prodotto ottenuto (MPS) e altresì recuperare il materiale legnoso non trasformato che subirà un nuovo ciclo di trattamento. In seguito avviene il controllo del prodotto (end of waste) e la cessione all'esterno;

l'autorizzazione vigente prevede quanto segue:

CER	Descrizione	Operazione recupero	Quantitativo massimo gestito (t/a)	Quantitativo di stoccaggio istantaneo (t)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce 030104	R3-R13	150	50
030301	Scarti di corteccia e legno	R3-R13	150	
150103	Imballaggi in legno	R3-R13	9.700 (quantitativo complessivo)	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce di 191206	R13		
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce di 200137	R3-R13		
200201	Rifiuti biodegradabili	R3-R13		
Totale			10000	50

Il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo sarà pari a 50 t. di cui al massimo 25 t potranno essere avviate in impianti terzi.

l'attività non produce scarichi idrici, le acque reflue domestiche, derivanti dagli scarichi del bagno posto all'interno del box prefabbricato sono stoccate in apposito serbatoio e gestite come rifiuto;

le acque meteoriche dilavanti sono, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38 del DPGR n. 46/R/2008, riutilizzate all'interno dell'impianto. Il quantitativo dei reflui in eccesso rispetto a quelli riutilizzati per la bagnatura e contenuti nella vasca di stoccaggio viene gestito come rifiuto.

L'eventuale percolato prodotto dalla maturazione dei cumuli di materiale viene destinato a compost viene captato mediante un'apposita rete di canalette di raccolta e smaltito come rifiuto e/o destinato al riutilizzo per l'irrigazione dei cumuli in maturazione;

nell'ambito del progetto in esame il consumo di energia elettrica è riconducibile all'illuminazione delle aree di lavoro, ufficio e per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche a servizio dell'impianto. Tali consumi, sulla scorta delle esperienze pregresse aziendali, possono essere stimati in circa 15.000 kWh/anno. I mezzi operativi previsti in uso all'impianto (ovvero impianto di triturazione/vagliatura, escavatore e pala gommata) sono alimentati a gasolio, di cui si prevede un consumo annuo di circa 25.000 litri;

il numero di viaggi stimati in base ai quantitativi gestiti sono pari a circa 28 viaggi al giorno considerando i mezzi pesanti in uscita con il prodotto e i mezzi leggeri in ingresso;

il Proponente adotta misure di contenimento delle emissioni di <sup>60</sup>Le da polveri come da prescrizioni presenti in autorizzazione;

in base al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana, l'area dell'impianto ricade nell'ambito 13 - Val di Cecina;

l'area ricade nelle aree paesaggisticamente tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lett.c: "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua");

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale;

il Piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa colloca il sito d'interesse nell'ambito del Sistema territoriale locale delle Colline Interne e Meridionali, Sub-sistema delle Colline dell'alta Val di Cecina. Secondo le tavole del PTCP, il sito in esame: non ricade nel sistema di paesaggio del PTC; non ricade nel sistema agricolo del PTC; ricade nel sistema delle aree produttive; è interessato da vulnerabilità idrogeologica – Media (sottoclasse 3a);

inoltre, risulta che l'area in esame:

- non interessa aree boscate, in quanto è priva di essenze arboree e arbustive (ai sensi della L.R.T. n. 39/2000 e del relativo Regolamento forestale - D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.2003 alla Sez. II del Capo III del Regolamento Forestale);

- risulta classificata a pericolosità geomorfologica media "aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto";

- ricade in area sismica classe 3, come tutto il territorio del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, ai sensi del D.G.R. n. 421 del 26.05.2014;

- è interessata da vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. n. 3267/1923);

il Regolamento Urbanistico del Comune individua l'area nella sottozona D5 – "Zone per l'utilizzo delle risorse geotermiche per usi non elettrici" ed è disciplinata dagli art. 77 e 83 delle NTA;

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica il sito in esame ricade in parte in Classe IV – "Area di intensa attività umana" e in parte in Classe V – "Area prevalentemente industriale";

per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l'area ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), secondo il Piano di gestione del rischio alluvione del Distretto Appennino settentrionale (PGRA);

il progetto presentato ha come fine quello di assecondare crescenti richieste e necessità di mercato nonché di adeguarsi al mutato quadro normativo di riferimento. Le modifiche che consistono in:

- un incremento del quantitativo di stoccaggio istantaneo (R13): dagli attuali 50 t a 200 t;

- diversificare l'attività di recupero (R13-R3), introducendo quella prevista al p.to 9.2 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998. Con riferimento

a questo punto, il processo di recupero verrà realizzato non solo sulle tipologie di rifiuti contemplati (ovvero 030101 e 030105), ma anche su nuovi rifiuti,

identificati, secondo i codici EER 191207, 020107, 020103, 150103, 200201 e 200138. L'attività di recupero realizzata continuerà ad essere finalizzata all'ottenimento della materia prima secondaria costituita da "legno variamente cippato, granuli e cascami di sughero, conformi alle specifiche fissate dalla CCIAA di Milano e Bolzano", ovvero da biomassa legnosa utilizzabile come biocombustibile ad uso industriale e non, conforme alle specifiche della UNI EN ISO 17225:2014 e all'Allegato X parte II Sezione 4 della Parte V del D.Lgs. 152/2006, qualora impiegata come combustibile;

ampliare la tipologia di rifiuti compostabili di cui al p.to 16.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, inserendo, oltre a quelle già autorizzate: quella di cui alla lettera b) ovvero codice EER 020103 – "rifiuti vegetali di coltivazioni agricole" (rispettando altresì quanto previsto dallo stesso D.M. in termini di provenienza/caratteristiche per il suddetto rifiuto); il rifiuto identificato, secondo l'EER, con il codice 190207 e 020107; sui quali realizzare l'attività di recupero (R13-R3) di compostaggio contemplata al p.to 16.1.3 per l'ottenimento della materia prima secondaria costituita da ammendante compostato verde, rispondente ai requisiti indicati al D.Lgs. 75/2010;

prevedere la produzione di ammendante vegetale semplice non compostato (avente i requisiti richiesti da D.Lgs. 75/2010) ottenuto dalla triturazione/vagliatura degli scarti di corteccia e/o di altri materiali vegetali;

verranno ripartiti diversamente i singoli quantitativi massimi gestiti autorizzati;

vengono mantenuti invariati i quantitativi massimi gestiti complessivi (ovvero essi rimarranno nel totale pari a 10.000 t/anno);

per il rifiuto con codice EER 191207 "Legno diverso da quello di cui alla voce 191206" viene introdotta l'operazione R3;

viene richiesto di trattare i rifiuti con codici EER 020107 "Rifiuti della silvicoltura" e 020103 "Scarti di tessuti vegetali" per le operazioni R13-R3;

inoltre il quantitativo di stoccaggio istantaneo viene incrementato fino a 200t;

l'intervento in progetto, con riferimento a lavori di costruzione ed opere, prevede: l'installazione, fuori terra, di n. 2 serbatoi di accumulo di acqua (della capacità complessiva di 54 m3); l'installazione di un locale antincendio prefabbricato; la realizzazione di una rete di tubazioni chiusa ad anello dotata di n. 4 terminali di erogazione. Per la realizzazione di quest'ultima opera sarà necessario eseguire, lungo il perimetro della platea in cls armato esistente, un preventivo scavo a sezione obbligatoria che darà origine a circa 170 m3 di terreno;

la gestione dell'attività non si modificherà; il proponente prevede di minimizzare il tempo di

permanenza e stazionamento dei rifiuti potenzialmente odorosi nelle aree di messa in riserva (max 24-48 h). Verrà effettuato il controllo dei processi sin dalla fase di accettazione dei rifiuti, al fine di poter garantire il buon funzionamento dell'impianto e la produzione di prodotti di qualità. Verranno minimizzati gli spostamenti e ottimizzati i rivoltamenti dei cumuli durante lo stadio di ossidazione. E' previsto di mantenere pulite tutte le aree d'impianto; coprire i cumuli con tensostrutture in pvc scorrevoli. Le lavorazioni all'aperto saranno adattate alle condizioni meteorologiche come ad esempio non verrà effettuata la triturazione dei rifiuti (potenzialmente odorosi in condizioni meteorologiche avverse in termini di dispersione delle emissioni);

anche nello stato modificato, continueranno a non generarsi scarichi che necessitano di autorizzazione ex art. 124 di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Le acque reflue domestiche, provenienti dal bagno all'interno del box prefabbricato (pari a 1 AE) continueranno ad essere stoccate in apposito serbatoio (di 5,5 m<sup>3</sup>, munito peraltro da sistema di controllo di livello) e gestite come rifiuto; - le acque meteoriche di prima pioggia, dopo essere state trattate in un impianto costituito da sedimentatore (di 14 m<sup>3</sup>) e disoleatore statico a coalescenza (di 2 m<sup>3</sup>), continueranno ad essere stoccate in vasca dedicata (della capacità di 14 m<sup>3</sup> realizzata in cls) per essere poi utilizzate per la bagnatura delle piste / cumuli. I surplus di acque depurate continueranno ad essere gestiti come rifiuto. Le acque meteoriche dilavanti non contaminate, generate dalle coperture del box, delle aree di stoccaggio rifiuti / trattamento biologico / deposito prodotti continueranno ad essere raccolte con pluviali e recapitate assieme alle acque meteoriche di seconda pioggia, anch'esse, non contaminate, al botto delle Gorghe. Inoltre anche l'eventuale percolato prodotto dalla maturazione dei cumuli di materiale fine (frazione 0-10 mm) destinato a compost continuerà ad

essere captato mediante l'apposita rete di canalette di raccolta e stoccato in apposito serbatoio, per essere poi smaltito come rifiuto o destinato al riutilizzo per l'irrigazione dei cumuli in maturazione;

i viaggi/giorno dei mezzi in ingresso-uscita dall'impianto sono 28. Non essendo con il progetto in esame variati i quantitativi complessivi rispetto a quelli attualmente autorizzati (essi rimarranno pari a 10.000 t/anno), i flussi di traffico rimarranno invariati;

il proponente richiama dettagliatamente la normativa e la giurisprudenza in materia di cessazione dalla qualità di rifiuto (end of waste);

il Proponente segnala che le modifiche non comporteranno, rispetto lo stato autorizzato:

- la realizzazione di opere, fatta eccezione per l'installazione dei presidi antincendio e degli altri modesti approntamenti sopra evidenziati;
- lo sfruttamento di nuove risorse di suolo;
- il cambiamento della tecnologia impiegata e la loro ubicazione;

- la modifica delle dotazioni d'impianto;
  - la recinzione (costituita da barriere naturali e da reti metalliche, lungo tutto il perimetro dello stabilimento);
  - non verrà modificata la pavimentazione in calcestruzzo della superficie d'impianto;
  - il sistema separato di raccolta delle acque meteoriche dilavanti (AMDC) e di percolazione;
  - il sistema di lavaggio ruote;
  - l'impianto di depurazione delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia (AMPP);
  - il sistema di accumulo delle AMPP depurate (per loro riutilizzo interno con l'eventuale eccesso gestito come rifiuto);
  - la gestione delle acque reflue domestiche e del percolato (entrambe gestite come rifiuti);
  - i dispositivi di irrigazione mobili per l'abbattimento delle emissioni di odore generate dall'attività di recupero;
- il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto ed ha individuato le misure di mitigazione in relazione agli impatti riscontrati;

Dato atto che:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 04/12/2020 esprime le proprie considerazioni evidenziando:

“- In riferimento al PGRA, l'area ove ricade l'impianto in oggetto ricade tra le aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), disciplinate dall'art. 11 delle norme del PGRA. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Non è necessaria l'espressione del parere di questa Autorità di bacino distrettuale.

- In riferimento al PAI, l'impianto in oggetto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana. Pertanto non è previsto il parere di questa Autorità di Bacino.

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'impianto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

il dipartimento ARPAT di Pisa, nel proprio contributo del 09/12/2020 esprime le proprie considerazioni per le componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore, materiali di scavo e rifiuti. In conclusione esprime la propria posizione favorevole alla modifica indicando alcune prescrizioni per la successiva

fase autorizzativa: in particolare gli accorgimenti già in essere per la minimizzazione delle maleodoranze siano inseriti nell'atto autorizzativo unitamente a misure più restrittive (ad es. prevedendo tempi di stazionamento più contenuti) in caso di segnalazioni di maleodoranze; evidenzia la necessità da parte del proponente di effettuare la comunicazione relativa al primo campionamento in contraddittorio, come previsto nella autorizzazione vigente; la necessità di aggiornamento della relazione acustica. Inoltre, al fine di ridurre al minimo potenziali interferenze con la matrice suolo, si dovrà verificare l'integrità della platea tramite controlli visivi e in caso di anomalie attivare gli opportuni interventi manutentivi per il ripristino dell'opera. Per le altre sezioni dell'impianto, si dovranno adottare adeguate procedure operative e di gestione dell'evento accidentale (sversamenti), assieme ad una costante formazione ed addestramento del personale d'impianto. In particolare ARPAT suggerisce le seguenti prescrizioni:

“- avviare quanto prima il monitoraggio delle acque sotterranee, secondo la proposta approvata da ARPAT con parere prot. 47379 del 13/7/2020;

- presentare la documentazione e i chiarimenti, relativi all'impatto acustico, già richiamati al punto g) del Decreto Dirigenziale n. 8578 del 05.09.2016, oltre a precisare i mutamenti significativi in termini di impatto acustico nell'area interessata, sopraggiunti nel frattempo (variazioni dei flussi di traffico, presenza o modifiche di altri insediamenti produttivi vicini, comparsa di nuovi recettori, ecc.) e/o nell'assetto lavorativo della ditta.

Ulteriori prescrizioni come quelle richiamate ai paragrafi “componente atmosfera” e “componente rifiuti” verranno definite e integrate durante la successiva fase di autorizzazione all'esercizio.

...

al fine di garantire la completa integrità della platea, dovrà realizzare nel tempo controlli visivi tesi a verificare la presenza o meno di eventuali anomalie (ricongruevoli ad es. a fessurazioni, usura, lesioni, distacchi etc...) e, qualora presenti, attivare gli opportuni interventi manutentivi per il ripristino dell'opera.

Deve adottare adeguate procedure operative e di gestione dell'evento accidentale, assieme ad una costante formazione/addestramento del personale d'impianto permetteranno di ridurre al minimo tale interferenza.

- Minimizzare il tempo di residenza, ovvero ridurre al minimo il tempo di permanenza/stazionamento dei rifiuti (potenzialmente) odorosi nelle aree di messa in riserva (max 24 -48 h). Tale pratica consentirà di evitare lunghi stoccaggi che possono innescare fermentazioni odorigene e percolati;

- Minimizzare spostamenti e ottimizzare i rivoltamenti dei cumuli durante lo stadio di ossidazione;

- Operare una buona pulizia di tutte le aree d'impianto;

- Coprire i cumuli, usando il sistema di copertura esistente;

- Adattare le attività di lavorazione all'aperto alle condizioni meteorologiche: saranno considerate le condizioni e le previsioni meteorologiche per le attività di processo all'aperto (ad es. sarà evitata la triturazione dei rifiuti (potenzialmente) odorosi in condizioni meteorologiche avverse in termini di dispersione delle emissioni (quindi con vento > 6 m/s));

il Settore Genio Civile Toscana Valdarno inferiore, nel proprio contributo tecnico del 01/12/2020, ricorda al proponente che per il progetto “si rileva che le acque meteoriche dilavanti di seconda pioggia (AMSP) provenienti dai piazzali trovano recapito finale nel Botro delle Gorghe, corso d'acqua ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012. Nella documentazione non risulta se il proponente sia in possesso della necessaria autorizzazione e/o concessione ai fini idraulici per detto scarico, pertanto in assenza della suddetta titolarità il proponente dovrà acquisire la necessaria autorizzazione allo scarico in acque superficiali. Si rileva inoltre che negli elaborati non si riscontrano indicazioni in merito all'eventuale approvvigionamento idrico da acque sotterranee o superficiali. Agli atti dell'Ufficio non risultano domande di concessione in istruttoria o concessioni rilasciate al nominativo della società proponente sull'area dell'impianto in argomento. Si ricorda che il prelievo di acque pubbliche sotterranee o superficiali in assenza di concessione di derivazione, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, è soggetto a sanzione amministrativa come previsto dallo stesso R.D. n. 1775/1933 e dalla L.R. n. 80/2015”;

il Settore Regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, nel proprio contributo conclusivo del 27/10/2020 non rileva criticità per la modifica proposta. “Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, per ciascun codice CER, dovrà essere presentata idonea documentazione che dimostri il rispetto delle linee guida del SNPA 67/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006, ai fini della dichiarazione di End of Waste di tutti i prodotti ottenuti dal processo nonché il rispetto del D.Lgs 75/2010”;

Dato atto che il proponente prende in esame le caratteristiche dell'impianto, la descrizione dei processi produttivi, l'organizzazione delle aree ed il traffico indotto. Il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti all'attività in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

in merito alla componente paesaggio e beni culturali, le modifiche che interessano una attività esistente già esclusa

da VIA ed autorizzata; le modifiche che richiedono la realizzazione di opere fuori terra sono funzionali alla sicurezza antincendio. L'area circostante è caratterizzata dalla presenza di due centrali elettriche a nord mentre a sud la fascia boschiva limita la vista del Botro alla Gorghe; la strada "Enel Lago – Lagoni Rossi" ad ovest è essenzialmente caratterizzata dal transito dei mezzi da/verso le centrali ENEL e dalla presenza di essenze arboree; il fiume Cornia si trova a est. Inoltre l'area di progetto è all'interno di un corridoio depresso, parallelo al botro alla Gorghe, rispetto alla sommità della fascia boschiva (7-8 metri), che ingloba ed occultata il botro, e il rilievo della collinetta cui si colloca la prima delle due centrali ENEL (collocate più in alto di circa 20 metri). L'area non è visibile dalla strada provinciale vista la barriera arborea presente lungo il botro alle Gorghe ed è schermata, lungo la strada che porta alle centrali ENEL, da essenze arboree connesse alla fascia boschiva del botro. Per cui, visto che l'impianto è esistente, gli interventi necessari ai fini della sicurezza antincendio e il contesto intorno al sito si ritiene che gli interventi non sono tali da apportare variazioni significative al contesto paesaggistico attuale. Il Proponente prevede come misure di mitigazione per l'impatto visivo di integrare o incrementare le essenze arboree verso Nord-Ovest, in corrispondenza del bordo strada; di considerare l'eventualità di utilizzare un colore verde per i serbatoi e il locale antincendio, affinché possano essere ancor meno percepiti;

per quanto riguarda la componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi, nell'area intorno al sito non è presente alcuna pianta o albero, fatta eccezione per quelle dislocate lungo il perimetro più sud (prossime al botro alle Gorghe) e il tratto di essenze arboree lungo la strada di accesso all'impianto. Tali piante sono una barriera naturali facente funzione di recinzione d'impianto e non saranno interessate da alcuna modifica. Le modifiche che non sono tali da variare in modo sostanziale le caratteristiche dei luoghi e quindi tali da alterare gli attuali equilibri, inoltre non sarà necessario, per attuare gli interventi connessi con la sicurezza antincendio, procedere a tagli di vegetazione;

Per quanto riguarda le emissioni di odore prodotte e stimate, queste risultano compatibili con il territorio circostante, il rateo emissivo associato all'attività per i recettori più prossimi, risulta molto inferiore al valore per cui sono necessarie azioni di mitigazioni. Inoltre il Proponente continuerà ad adottare le misure di mitigazioni già in atto. Per quanto riguarda la componente derivante da traffico, non essendo variati i quantitativi complessivi trattati rispetto a quelli attualmente autorizzati, i flussi di traffico rimarranno invariati;

il Proponente ha valutato anche eventuali emissioni maleodoranti; le modifiche che non varieranno significativamente le emissioni di odore; inoltre l'azienda adotta buone pratiche gestionali e progettuali tese a ridurre le potenziali emissioni odorogene riconducibili al proprio

ciclo produttivo. Le buone pratiche sono in linea con quanto previsto nelle Linee Guida SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene" e con quanto prescritto negli atti autorizzativi;

l'impatto acustico per effetto delle modifiche che previste non subirà variazioni significative rispetto allo stato di fatto; l'impianto di triturazione e vagliatura manterranno la stessa posizione e verranno utilizzati per lo stesso numero di ore di lavoro, non variano i quantitativi di rifiuti sottoposti a trattamento;

con riferimento ai potenziali impatti ambientali di progetto che possono influenzare la "risorsa acqua", si evidenzia per gli usi civili viene impiegata acqua potabile per i servizi igienici presenti nel box prefabbricato, approvvigionata con autobotte e stoccata nel serbatoio da 500 l dedicato posto su tetto del box. Per l'uso produttivo viene utilizzata acqua di recupero per la bagnatura dei piazzali, delle vie di transito, attraverso i sistemi di irrigazione, il tutto per la riduzione/abbattimento delle emissioni di polvere di polveri. Tale acqua viene prelevata dalla vasca di accumulo esistente (di 14 m3) ubicata a valle del sistema di depurazione delle AMPP. Per l'impianto antincendio deve essere presente una riserva d'acqua di 54 m3, approvvigionata a mezzo di autobotte, e accumulata in n. 2 serbatoi fuori terra; Rispetto allo stato autorizzato, le modifiche che non comporteranno variazione delle modalità di approvvigionamento e dei fabbisogni idrici, con riferimento all'uso civile e produttivo della risorsa idrica stessa.

L'incremento del consumo idrico è necessario per la sicurezza antincendio dell'impianto. Nella documentazione viene considerata la possibilità di utilizzare acqua del surplus di AMPP depurate ad oggi non scaricate, ma gestite come rifiuto. Questo permetterà di ridurre l'approvvigionamento esterno della risorsa idrica destinata a garantire la sicurezza antincendio dell'impianto e di ridurre i quantitativi di rifiuto da inoltrare c/o impianti terzi autorizzati.

Con la modifica non si prevedono variazioni dell'attuale gestione delle AMD, nonché dei percolati potenzialmente prodotti.

Le procedure messe in atto al fine di limitare gli sversamenti accidentali e gli interventi necessari in caso di eventi permettono di ridurre al minimo possibili interferenze con la matrice suolo, inoltre tutte le acque comprese i percolati sono raccolte. Gli scavi relativi alle modifiche progettate sono limitati e date le indagini piezometriche eseguite in passato dall'azienda, i dati monitorati nei due piezometri presenti in impianto e l'assetto idrogeologico del sito, si ritiene che il rischio di contaminazione della matrice acque sotterranee connesso alla realizzazione delle opere sia trascurabile;

gli interventi ricadranno all'interno del perimetro d'impianto, per la loro attuazione non è previsto consumo di nuovo suolo;

per la realizzazione delle opere previste sarà necessario eseguire, lungo il perimetro della platea in cls armato esistente, un preventivo scavo a sezione obbligatoria che darà origine a circa 170 m<sup>3</sup> di terreno. Esso verrà riutilizzato in loco, nelle quantità occorrenti, per la chiusura dello scavo dopo l'installazione della tubazione antincendio e l'eccesso allontanato presso impianti autorizzati al ritiro. L'opera non comporterà alcun impatto visivo in quanto sarà interrata e non visibile dall'esterno (fatta eccezione per i terminali e l'attacco per l'autopompa dei Vigili del Fuoco);

il sito ricade in un'area vasta a densità demografica bassa; in prossimità all'area d'impianto, trovano collocazione solo due centrali ENEL a nord, il Botro alla Gorghe e la relativa fascia boschiva, la strada "Enel Lago -Lagoni Rossi" a sud e a est, in lontananza, il fiume Cornia;

il proponente prende in esame le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;

il Proponente ha formulato una valutazione riguardo le ricadute di tipo socio economiche riguardante la realizzazione dell'opera di cui trattasi, in particolare le modifiche che prevede ricadute positive in termini occupazionali indiretti relativi alla fase di realizzazione e installazione dei presidi funzionali alla sicurezza antincendio;

l'attività in oggetto è soggetta ad un rischio incendio significativo, legato alla presenza di rifiuti infiammabili. L'azienda è già provvista di idonee dotazioni antincendio da implementare. Il proponente, nella documentazione agli atti, ha presentato anche il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa;

Visto che il Proponente, a seguito della pubblicazione dei contributi istruttori pervenuti sul sito web regionale, ha inviato una nota di chiarimento in data 11/01/2021 (prot. n. 6562), nella quale evidenzia - per quanto riguarda il contributo di ARPAT - che:

- per gli aspetti relativi al monitoraggio delle acque sotterranee chiarisce che l'azienda ha inviato la comunicazione del monitoraggio delle acque sotterranee in data 10.08.2020; in data 7.09.2020 l'analisi delle acque prelevate dal piezometro di valle PZ2 evidenzia il rispetto dei limiti di cui Tabella 2 - "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" dell'All. 5 Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

- per gli aspetti acustici richiama la documentazione a suo tempo presentata nell'ambito del procedimento del 2016. In merito a possibili variazioni di carichi di traffico, il progetto che ha superato la verifica di assoggettabilità a VIA del 2016 prevedeva uno stoccaggio istantaneo superiore a quello ad oggi autorizzato (ovvero pari a 160 t contro quello ad oggi autorizzato di 100 t). La modifica progettuale presentata prevede un incremento a 200t che rispetto alla verifica del 2016 è pari a soli 40 t trasportabili da due mezzi. Il Proponente evidenzia

inoltre la disponibilità ad effettuare una nuova campagna fonometrica di monitoraggio acustico;

Dato altresì atto che il procedimento in esame riguarda un impianto esistente per il quale sono previste modifiche logistiche, gestionali e impiantistiche; non sono previsti ampliamenti del perimetro impiantistico; le uniche nuove opere edilizie sono relative all'impianto antincendio;

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il proponente ha descritto e rappresentato l'impianto in oggetto, sia in assetto attuale autorizzato che modifiche, ed i relativi impatti;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello di dettaglio della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) delle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo istruttorio del 09/12/2020, indicato in premessa al presente atto, con riferimento alle componenti ambientali di competenza della Agenzia;

(la presente prescrizione 1.a è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

b) delle indicazioni del Settore regionale autorizzante in merito alla applicazione della disciplina End of Waste, come riportate nel contributo istruttoria del 27/10/2020, indicato in premessa al presente atto;

(la presente prescrizione 1.b è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale autorizzante, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto, al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto opportuno ricordare al proponente le previste misure di mitigazione per l'impatto visivo: integrare o incrementare le essenze arboree verso Nord-Ovest, in corrispondenza del bordo strada; utilizzare un colore verde per i serbatoi e locale antincendi;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

nella gestione e nel monitoraggio dell'impianto, le buone pratiche di cui al documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene", redatto dal Sistema nazionale della protezione ambientale nel 2018 (SNPA, delibera 38/2018);

le indicazioni degli strumenti di piano di competenza della Autorità di bacino Appennino settentrionale, con riferimento alla gestione delle acque;

quanto riportato nel contributo del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, in merito alla autorizzazione e concessione allo scarico ed alle derivazioni idriche;

i documenti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 devono prendere in esame, misure di prevenzione e di precauzione nei confronti degli addetti, con riferimento alle modifiche impiantistiche previste;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo ad alcune modifiche che all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi esistente, sito nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), proponente: Società Toscana Ecoverde S.r.l. (sede legale: Loc. Ponte di Ferro n. 296, Comune di Pomarance - PI; partita IVA n. 01669780502), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Società Toscana Ecoverde S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Carla Chiodini

---

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 281  
certificata il 14-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativamente al progetto “Pineta di Ponente di Viareggio collegamenti idraulici fra i fossi del reticolo di scolo”, in Comune di Viareggio (LU), proponente: Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

#### IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA; Premesso che:

in data 21/10/2020 (prot. n. 0360488 e n. 0360511) il Proponente Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina 64 – Viareggio LU; C.F.: 02350460461) ha depositato, presso il Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) della Regione Toscana, una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto “Pineta di Ponente di Viareggio collegamenti idraulici fra i fossi del reticolo di scolo”, in Comune di Viareggio (LU);

il Proponente ha ottemperato all’assolvimento dell’obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all’art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, allegato A, come da nota di accertamento n. 20619 del 26/10/2020;

il procedimento riguarda l’area a verde denominata Pineta di Ponente, in Comune di Viareggio che, in occasione delle piene del fiume Camaiore, è soggetta a fenomeni di allagamento;

il Comune di Camaiore (LU) potrebbe essere interessato a livello di impatti;

il progetto rientra tra quelli di cui all’Allegato IV, punto 7, lettera o), alla parte seconda D.Lgs.152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010;

in data 22/10/2020, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana un avviso al pubblico e la documentazione presentata dal Proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. n. 364013 del 22/10/2020, ha comunicato l’avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa, di ARPAT, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, del Comune di Viareggio e dei Settori regionali: Tutela della natura e del mare e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e del competente Genio Civile;

Dato atto che la documentazione depositata dal Proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue:

il progetto in esame interessa la pineta detta di “Ponente”, un’area a verde posta nel centro di Viareggio e perimetrata dal Viale Einaudi e da Via Zara a nord, da Via Fratti ad ovest, da Via Buonarroti ad est e da Via Vespucci a sud;

l’area di intervento presenta una complessa rete dei canali artificiali, utilizzati in passato per le attività di bonifica, che oggi drenano l’acqua piovana in maniera intermittente e, poiché posti a quote inferiori rispetto a quelle del corpo idrico recettore (Fiume Camaiore), determinano frequenti fenomeni di ristagno in occasione degli eventi di piena di quest’ultimo. In particolare, l’area a est del Viale Cadorna è drenata da un fosso che scola a gravità nel fiume, mentre l’area a ovest è drenata da un sistema di fossi che confluiscano nel fiume Camaiore che si trova a monte del suddetto fiume. Questo sistema di drenaggio è del tipo intermittente a gravità se i livelli del fiume si mantengono bassi, mentre diventa a scolo meccanico quando il fiume è in piena;

l’intervento in oggetto, qualificato come opera di protezione dal rischio idraulico, è finalizzato alla gestione e alla manutenzione delle condizioni idrogeologiche dei fossi del reticolo di scolo che, in occasione delle piene del fiume Camaiore, sono soggetti a fenomeni di allagamento di vaste zone della Pineta di Ponente causando così notevoli disagi alla cittadinanza e gravi danni alle specie arboree. L’intervento prevede la realizzazione di due collegamenti idraulici detti by-pass che saranno in parte realizzati con la messa in posa di una condotta in polietilene interamente interrata ricoperta dal terreno precedentemente scavato, ed in parte da un tracciato a cielo aperto in analogia a quanto già presente nell’area, entrambi collegati all’impianto idrovoro comunale, sito

presso il “laghetto dei cigni”. Tra le opere accessorie sono previsti pozzetti di ispezione e paratoie in acciaio per garantire la disconnessione idraulica dei canali in caso di non necessità;

nello specifico, il Proponente prevede l'utilizzo di:

- calcestruzzo per 58 mq
- 1 tubo pvc per 144 m
- 2 paratoie
- 3 pozzetti ispezione
- pavimentazione stradale per 36 mq
- 1 rete da cemento armato composta da 4 fogli
- massi da scogliera per circa 67 mc;

tra i principali fabbisogni, in termini di materie prime e risorse per la realizzazione delle opere in progetto, vi sono:

- le terre, per la realizzazione delle arginature del tratto di scolo a cielo aperto;
- il calcestruzzo e l'acciaio, per la realizzazione delle opere accessorie;
- i massi di varie dimensioni, per le scogliere;

le terre necessarie per il riempimento degli scavi saranno reperite in loco, riutilizzate secondo la loro provenienza e gestite ai sensi delle vigenti normative in materia;

nelle aree di cantiere è previsto il rispetto di quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT - Gennaio 2018) ed in particolare si specifica che:

- all'interno del cantiere verrà individuata l'area di deposito temporaneo dei rifiuti;
- i rifiuti all'interno di tale area saranno separati per codice CER e stoccati secondo normativa;
- saranno presenti idonei contenitori con apposta specifica cartellonistica per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, metalli, vetri, inerti, organico ed indifferenziato);

l'importo stimato per la realizzazione delle opere in progetto ammonta ad € 100.000;

l'intervento prevede che vengano abbattuti n. 10 alberi (n. 6 per l'intervento in Via Einaudi e n. 4 per l'intervento in Via Zara) e la messa a dimora di n. 14 alberi appartenenti a specie autoctone, quali il leccio. La pineta di via Zara è attualmente un parco urbano accessibile, mentre l'area boscata di via Einaudi ha un carattere maggiormente naturalizzato, con buona maturità e varietà delle specie arboree;

l'area in esame non ricade all'interno di Aree naturali protette né di Siti della rete Natura 2000, Siti proposti o Siti di interesse regionale;

le aree interessate dall'intervento sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004:

art. 136 comma 1, lettere c) e d) - DM. 17/10/1985, G.U. 185 del 1985 - “La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti

nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore”;

art. 136, comma 1, lett. d) - D.M. 15/12/1959, G.U. 42/1960 - “Fascia costiera sita nel comune di Viareggio” al fine del perseguimento dell'obiettivo di Conservare le pinete litoranee di Levante e di Ponente ed i complessivi boschi della Macchia Lucchese”;

art. 142, comma 1, lett. g) - “territori coperti da foreste e boschi...”; art. 142, comma 1, lett. h) - “zone gravate da usi civici”;

in merito al D.M. del 17/10/1985 n. 185/1985 si richiamano le prescrizioni pertinenti: “Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetica percettiva dell'inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identitari”. Non sono inoltre ammessi:

“- interventi in grado di alterare il sistema dunale e le aree umide retrodunali;

- tutti gli interventi che possano compromettere l'integrità delle pinete e leccete storiche, dei larici di pini lungo i viali o dei nuclei di pineta ancora presenti all'interno del tessuto edilizio, dei boschi planiziani costieri nonché quelli che possano compromettere l'equilibrio idrogeologico dell'area;

- interventi che possano compromettere la conservazione dei pini e lecci storici che caratterizzano il paesaggio del litorale;

- interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze) (...). Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela delle pinete storiche ad eccezione di quelli legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Deve essere comunque garantita la sostituzione degli individui arborei di genere Pinus certi come staticamente pericolosi o morti con esemplari dello stesso genere”;

in merito al D.M. del 15/12/1959 n. 42/1960 si richiamano le pertinenti prescrizioni: “Non sono ammessi interventi che possano compromettere l'integrità delle pinete e boschi costieri, nonché dei relitti di pineta ancora presenti all'interno del tessuto edilizio” e “Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela della pineta storiche, ad eccezione di quelli legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Deve essere comunque garantita la sostituzione degli individui arborei di genere Pinus certi come staticamente pericolosi o morti con esemplari dello stesso genere”;

in merito al vincolo paesaggistico, art. 142, comma 1, lett. g) le cui prescrizioni, ex art. 12.3 della Disciplina dei

Beni Paesaggistici, elaborato 8 del PIT-PPR, individuano come ammessi gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, “a condizione che non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano oggettivamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l’area di interesse risulta all’interno dell’Ambito di Paesaggio 2 denominato “Versilia e costa apuana”. Tale area, caratterizzata dal morfotipo di Costa a dune e cordoni (CDC) risulta decisiva, poiché contribuisce a proteggere le falde acquifere presenti nelle aree di entroterra dall’ingressione salina favorendo così la conservazione delle aree permeabili e boscate. L’intervento, che ricade in un’area urbanizzata, presenta un intorno costituito dal corridoio ecologico fluviale da riqualificare del Fiume Camaiole e, dove si prevede la realizzazione del nuovo canale di via Zara, lungo una fascia individuata come bosco costiero, formazione boschiva tipica del sistema morfogenetico della costa a dune e cordoni e importante elemento di connessione ecologica. Si richiama pertanto l’Obiettivo 4, individuato nella disciplina d’uso della Scheda d’Ambito, che si propone di “Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali” individuando le direttive il cui fine è quello di evitare ulteriori processi di consumo di suolo e di ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive del sistema idrografico;

nel Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Viareggio, l’area in oggetto ricade in Classe III-Aree di tipo misto;

nel Piano Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) l’area di intervento:

- ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa “P1” (art. 11 della Disciplina di Piano) e, solo per porzioni limitate e particolarmente depresse topograficamente, ricade in aree a pericolosità da alluvione elevata “P3” (art. 7 della Disciplina di Piano “aree inondabili per eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni”);

- non ricade in aree a pericolosità geomorfologica;

nel Piano di Gestione delle Acque (PGA) i corpi idrici potenzialmente interessati dall’intervento sono:

- Corpo idrico superficiale fiume “Camaiole - torrente Lucese” classificato in stato ecologico cattivo ed in stato

chimico buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato ecologico al 2021;

- Corpo idrico superficiale “Costa della Versilia” classificato in stato ecologico sufficiente ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato ecologico e del buono stato chimico al 2021;

- Corpo idrico superficiale “Costa del Serchio” classificato in stato ecologico sufficiente ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del raggiungimento del buono stato ecologico e del buono stato chimico al 2021;

- Corpo idrico sotterraneo “Versilia e Riviera Apuana” classificato in stato quantitativo non buono ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato quantitativo e chimico al 2027;

ai fini dell’art. 75 della L.R. 30/2015, si riscontra che gli interventi ricadono in area urbanizzata, in prossimità, nel caso dell’intervento lungo via Einaudi, alla Fossa dell’Abate o Fiume Camaiole, che in quel tratto costituisce un corridoio fluviale da riqualificare. La pineta di ponente di Viareggio, per quanto oggi destinata a parco pubblico, conserva ancora cospicue tracce delle originarie leccete, ed in particolare:

- in corrispondenza di Via Einaudi è presente un bosco planiziale a prevalenza di *Quercus ilex* L. (lecceta), marginalmente interessato dall’intervento;

- in corrispondenza di via Zara è presente un bosco planiziale di *Quercus ilex* dominato da *Pinus pinaster*. Si tratta di lecceta planiziale con un soprassuolo a *Pinus Pinaster* (conifere) di origine antropica, marginalmente interessato dall’intervento;

- all’angolo fra via Zara e via Buonarroti è presente un relitto di quelle selve mesoigrofile di caducifoglie che si ritrovano, ben più estese, nella Macchia Lucchese e nei restanti territori del Parco Migliarino. San Rossore, Massaciuccoli, che non risulta interessato dall’intervento;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto in esame;

componente atmosfera – il Proponente evidenzia che, poiché si tratta di opere idrauliche destinate alla laminazione delle piene, le uniche emissioni che possono configurarsi come “atmosferiche” sono costituite dalla produzione di polveri durante la fase di cantiere, sia per tutte le operazioni da effettuarsi sia per il transito dei mezzi d’opera. La valutazione delle emissioni di particolato di origine diffusa, effettuata in riferimento alle Linee Guida ARPAT rileva che non si realizza mai un superamento dei limiti. Ove necessario, propone di effettuare interventi di mitigazione attraverso operazioni di bagnatura durante le attività di scavo e di scavo;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo – il Proponente ha valutato i rischi derivanti dalle condizioni di pericolosità idraulica e, poiché l’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo tracciato di un corso d’acqua, la pericolosità idraulica nella zona in fase di

cantiere è data dal reticolo idrografico esistente. Risulta pertanto necessario definire, già nei Piani Operativi di Sicurezza delle aziende operanti in cantiere, un piano di emergenza dettagliato per l'evacuazione delle aree in caso di previsioni meteo avverse, che metta in sicurezza mezzi ed attrezzature e che non permetta il deposito di materiali in zone raggiungibili dalla corrente. Eventuali impatti sui corpi idrici superficiali potrebbero essere connessi agli eventuali sversamenti di olii/idrocarburi dai mezzi d'opera, in particolare durante le operazioni di rifornimento/manutenzione. Vengono quindi individuate una serie di prescrizioni operative/procedure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente idrico superficiale, scegliendo di eseguire i lavori durante i periodi di non allagamento ed escludendo la possibilità di pulire le betoniere in cantiere;

componente *Àora*, vegetazione, fauna ecosistemi – il Proponente ha rilevato che gli impatti negativi sulla vegetazione e sulla fauna saranno legati essenzialmente alla fase di cantiere e cesseranno al termine delle lavorazioni, momento in cui la porzione di territorio interessata sarà restituita integralmente alle proprie funzioni ecologiche, senza alterazioni sensibili rispetto allo stato attuale. Al fine di minimizzare le possibili interferenze con la fauna e gli habitat esistenti, il Proponente prevede:

- di non occupare le aree al di fuori del sito di progetto con macchine, materiali, mezzi d'opera o attrezzature di lavoro,
- di provvedere alla mitigazione dell'emissione di polveri,
- di limitare il disturbo all'avifauna presente durante il periodo riproduttivo (marzo – luglio),
- di accertare l'assenza di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali;

componente paesaggio e beni culturali – il Proponente rileva che la tipologia delle opere ricade in un ambito di un paesaggio di tipo misto, con aree verdi urbane circondate da un tessuto residenziale discontinuo, già sottoposto a pressione antropica, per cui, al termine della realizzazione del progetto, gli impatti saranno poco visibili e di lieve entità. A tale fine, per le sezioni d'imbocco dei canali esistenti, verrà predisposta una paratoia verniciata in modo da integrarsi al contesto, che comunque risulta circondato da strutture antropiche;

rumore e vibrazioni – il Proponente ha preso in esame l'impatto acustico limitato alla sola fase di cantiere, poiché durante la fase di esercizio delle opere non sarà in atto alcun tipo di attività o lavorazione. Il rumore immesso in ambiente è legato alla presenza dei mezzi d'opera impegnati per l'esecuzione delle lavorazioni e al transito degli autocarri per il trasporto delle terre necessarie per la formazione delle arginature. Tali operazioni saranno eseguite seguendo quanto indicato nelle Linee Guida ARPAT in merito al contenimento dell'inquinamento acustico;

Viabilità - il Proponente ha individuato che gli unici trasporti di terra che interesseranno la viabilità stradale riguardano le terre scavate ed inutilizzate da conferire a terzi; la maggior parte delle terre verrà riutilizzata in loco anche per la realizzazione della viabilità interna al cantiere posta ai lati del nuovo sedime sulla testa del rilevato arginale. Col termine della fase di cantiere termineranno anche gli effetti sulla viabilità;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

il Comune di Viareggio, nel contributo del 26/10/2020, esprime posizione favorevole in merito agli aspetti "ambiente idrico, suolo e sottosuolo" rilevando che la realizzazione delle opere in oggetto consentirà di evitare eventuali allagamenti in quanto il tratto di nuova realizzazione convoglierà le acque superficiali presso le stazioni di sollevamento esistenti; anche in merito agli aspetti "Àora, vegetazione, fauna" rileva dei benefici, in quanto eventuali allagamenti potrebbero ammalorare lo stato di salute delle alberature presenti. Tale intervento risulta dunque in linea con la disciplina per la tutela e la valorizzazione della rete idraulica in quanto volto alla sistemazione e al miglioramento della sicurezza da rischio idraulico del territorio e degli abitati;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa, nel contributo del 14/12/2020, rileva che, da un punto di vista paesaggistico, l'intervento nel suo complesso risulta compatibile in quanto coerente con i valori tutelati, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 146, ed esprime una posizione favorevole a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni; da un punto di vista archeologico, considerato che l'area oggetto dell'intervento presenta basso rischio e che le opere in progetto non producono un significativo impatto sul sedime, ritiene di non dover avviare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25;

l'ARPAT, nel contributo del 11/12/2020, comunica che, nella Carta dei Servizi ed Attività di ARPAT approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 9 del 30/01/2013, non è previsto un supporto tecnico per questa tipologia di opere;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel parere del 26/11/2020, rileva che la realizzazione del progetto "concorre al raggiungimento degli obiettivi della Variante generale e che gli elaborati progettuali permettono di accertare quanto previsto all'art. 20, comma 2, della disciplina di piano, si esprime, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b)" rilascia pertanto parere favorevole;

Dato in considerazione di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, nel contributo del 30/10/2020, rileva che le opere in progetto rappresentano un miglioramento funzionale dell'impianto idrovoro esistente in quanto si ottiene una maggiore efficienza nella capacità di deversamento della rete di bonifica della Pineta suddetta;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 11/12/2020, esprime posizione favorevole poiché, per la natura e la qualità dell'intervento, non risulta in contrasto con il PIT-PPR e può diventare un'occasione per valorizzare il patrimonio boscato all'interno del quale si collocano le opere, conservandone le caratteristiche di naturalità ed il loro valore paesaggistico, questo purché si effettui un completo ripristino della vegetazione delle sponde dei nuovi canali e di tutte le aree coinvolte nella fase esecutiva, così come riportato dal Proponente nello Studio di Prefattibilità Ambientale;

il Settore regionale Tutela della Natura e del mare, nel contributo del 04/12/2020, rileva che la distanza dai Siti Natura 2000 è tale da escludere interferenze con i siti tutelati e che pertanto non risulta necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale. Inoltre, rispetto alla verifica di eventuali effetti generati e alla coerenza con la rete ecologica regionale, non rileva effetti significativi;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Preso atto che il Proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario nell'istanza di avvio del procedimento;

Considerato che:

il progetto è finalizzato al miglioramento delle condizioni idrogeologiche della Pineta di Ponente di Viareggio, la quale, in occasione delle piene del fiume Camaiore, è soggetta a fenomeni di allagamento che causano notevoli disagi alla cittadinanza e gravi danni alle specie arboree;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica (in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art. 136; DM 42-1960; DM 185-1985; art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004; nonché in considerazione delle prescrizioni riguardanti l'integrità dei caratteri del paesaggio), sulla base del livello di dettaglio della progettazione:

a) il Proponente deve, con riferimento all'abbattimento delle alberature esistenti, prevedere la piantumazione alla prima stagione utile di essenze autoctone, preferibilmente della medesima specie, in misura pari al doppio, ricorrendo a soggetti di altezza minima pari a 3,00 m, ben conformati e privi di difetti e patologie, da accudire con cure colturali sino al loro definitivo attecchimento. A tal proposito si ricordano i disposti di cui all'art. 2, comma 3 delle Norme della Sezione 4 del P.I.T. e di cui al DM. 185/1985;

b) in relazione all'abbattimento del leccio, indicato come interessato da fenomeni degenerativi e da cattive condizioni fitosanitarie, il proponente deve presentare una analisi VTA (visual tree assessment) a firma di professionista qualificato;

c) il taglio di n. 6 giovani alberature (lecci con fusto di diametro 15 - 20 cm), insistenti in prossimità del tracciato del condotto di progetto, deve essere approfondito nel dettaglio in relazione all'esatta localizzazione del tracciato. Gli esiti di tali approfondimenti devono fare parte della documentazione presentata ai fini della autorizzazione paesaggistica;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Viareggio, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004)

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al Proponente:

l'abbattimento delle alberature, a tutela del periodo riproduttivo degli animali e delle specie ornamentali, necessario per l'esecuzione dell'intervento, non sia effettuato nel periodo riproduttivo (15 marzo-15 luglio); la messa a dimora delle piante sia effettuata utilizzando

specie autoctone, di provenienza locale certifica, prestando le dovute cure culturali per almeno tre anni dopo l'impianto, con la sostituzione di eventuali fallanze;

che, nel corso dei lavori, sia mantenuta la massima attenzione al possibile ritrovamento nei fossi della pineta di esemplari di *Myriophyllum aquaticum*, una specie esotica altamente invasiva;

al termine delle relative lavorazioni, sia ripristinato lo stato dei luoghi attraverso il necessario inerbimento delle porzioni interessate da scavo e riporto, operando particolare attenzione nella conservazione e nella tutela dei percorsi interni alla pineta;

al fine di conferire maggiore stabilità alle sponde dei condotti a cielo aperto e di contenere eventuali fenomeni di erosione (limitate porzioni di muretti a gravità), siano utilizzate pezzature di conci di dimensioni contenute, prevedendone il necessario inerbimento, al fine di garantire una maggiore compatibilità e coerenza paesaggistica all'intervento, in analogia ai caratteri già riscontrabili nell'area;

siano adottati tutti gli accorgimenti volti a conservare i caratteri paesaggistici della pineta;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al Proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per la realizzazione delle opere, previste dagli artt. 97 e 98 del R.D. 523/1904 e dalla L.R. 80/2015, poiché le opere in progetto interferiscono con il reticolo idraulico di cui alla L.R. 79/2012, il Proponente deve presentare al competente Genio Civile istanza secondo le modalità disciplinate dal regolamento 60R/2016;

le pertinenti indicazioni della pianificazione di bacino del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed in particolare la necessità che sia assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo e/o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia archeologica (art. 90 e ss, D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

Dato atto che:

il Proponente nelle successive fasi progettuali e

dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere in progetto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Pineta di Ponte di Viareggio collegamenti idraulici fra i fossi del reticolo di scolo", in Comune di Viareggio (LU), proposto dal Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina 64 – Viareggio LU; C.F.: 02350460461), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al Proponente Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Carla Chiodini

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale  
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.  
Promozione

DECRETO 14 gennaio 2021, n. 299  
certificato il 14-01-2021

Aggiornamento per l'anno 2020 dell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana. Approvare dell'allegato 1 e sostituzione dell'allegato A del decreto dirigenziale n. 21668 del 30-12-2020.

#### IL DIRIGENTE

Visto il proprio Decreto n. 21668 del 30-12-2020 recante Aggiornamento per l'anno 2020 dell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana, il cui aggiornamento è contenuto nell'Allegato-A al decreto medesimo;

Considerato che tra gli aggiornamenti effettuati è presente una modifica alla scheda del prodotto: "Tortello maremmano agli spinaci" per il quale è stata richiesta la modifica della scheda nel nome come "Tortello maremmano" e nella descrizione, ma che per mero errore materiale il nome del prodotto non è stato modificato;

Ritenuto di dover apportare la modifica richiesta correggendo la scheda e ogni parte dell'allegato A, al sopra richiamato decreto n. 21668/2020, ove il prodotto è richiamato ovvero nella nota introduttiva, nel titolo della scheda e nell'elenco dei prodotti relativi alla categoria "Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria";

Ritenuto opportuno pertanto di approvare l'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale in sostituzione dell'allegato A del decreto dirigenziale n. 21668 del 30-12-2020;

#### DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'Art. 8 del decreto legislativo 173/98 ed ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 350/99, l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dell'allegato A del decreto dirigenziale n. 21668 del 30-12-2020, come aggiornamento per l'anno 2020 dell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana;

- di provvedere alla trasmissione del presente atto ai proponenti e, ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 12, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari tradizionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Gennaro Giliberti

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 gennaio 2021, n. 314  
certificato il 14-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010 - impianto esistente di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in via Nuova Francesca 15 nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Proponente: Scutaro Vincenzo Figlio Srl. Provvedimento conclusivo.

#### IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la l.r. 22/2015, come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2019, in materia di trasferimento delle funzioni delle province e della città metropolitana alla regione;

Visto l'art. 208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti; Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. 18.11.2014 n. 94;

Visto l'art. 50 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020; Ricordato che:

l'impianto in oggetto, esistente ed in esercizio, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 dalla Provincia di Pisa con Determina Dirigenziale (DD) n. 1082 del 11/03/2011 come modificato con DD n. 2657 del 29/05/2013 e n. 92 del 16/01/2015;

la società Scutaro Vincenzo & Figlio S.r.l. ha depositato, presso il SUAP del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 277092 del 07/08/2020, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; con nota protocollo n. 295120 del 31/08/2020 del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti è stato sospeso il procedimento in attesa della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

il proponente Scutaro Vincenzo & Figlio S.r.l. (sede legale in via Nuova Francesca, 15 nel comune di Santa Croce sull'Arno - PI; C.F./P.IVA: 00949490502), con istanza acquisita al protocollo regionale nn. 0277627, 0277649, 0277654, 0277682, 0277748, 0277752 del 07/08/2020 come perfezionata con nota acquisita al protocollo regionale n. 0305550 del 09/09/2020, ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in via Nuova Francesca 15 nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali e ambientali;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche);

l'istanza è stata presentata dal proponente in bollo, come da dichiarazione acquisita al protocollo regionale n. 0277654 del 07/08/2020;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera za) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010, in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del rinnovo autorizzativo;

il proponente, in data 05/08/2020 come integrata in data 09/09/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 20373 del 22/09/2020;

le attività oggetto del presente procedimento sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs 152/2006;

la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del previsto avviso al pubblico e della documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza, è avvenuto in data 14/08/2020;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 14/08/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 152/2006, ha comunicato con nota del 14/08/2020 (prot. AOOGR/0283646) alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. 6874 del 17/09/2020 (prot. AOOGR/0315700 del 17/09/2020);

ARPAT prot. 65377 del 29/09/2020 (prot. AOOGR/0331503 del 29/09/2020); Settore Genio Civile Valdarno inferiore prot. AOOGR/0332644 del 30/09/2020; Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti prot. AOOGR/0343996 del 08/10/2020;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 09/10/2020 (prot. AOOGR/0345486) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

il proponente, in data 19/11/2020 (prot. AOOGR/0404765 del 20/11/2020), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 20/11/2020 (prot. AOOGR/0406304), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Settore Genio Civile Valdarno inferiore prot. AOOGR/0407321 del 23/11/2020; Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti prot. AOOGR/0451801 del 23/12/2020; ARPAT prot. 90353 del 28/12/2020 (prot. AOOGR/0454865 del 29/12/2020);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento prevenuta al protocollo regionale in data 07/08/2020 e dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 19/11/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente acquisita, emerge, tra l'altro, quanto segue:

le modiçche riguardano variazioni e redistribuzione delle quantità di riçuti già autorizzati complessivamente sottoposti a recupero, con un incremento:

- dalle attuali 8000 tonnellate/anno a 10.000 tonnellate/anno di cui 8.000 di riçuti pericolosi e 2.000 di riçuti non pericolosi;

- dalle attuali 300 tonnellate massimo di stoccaggio (176 tonnellate di riçuti pericolosi e 124 tonnellate di riçuti non pericolosi) a 350 tonnellate (280 tonnellate di riçuti pericolosi e 70 tonnellate di riçuti non pericolosi);

non è prevista la realizzazione di nuove strutture edilizie né di demolizioni, né di installazione di nuovi impianti rispetto a quanto già preesistente;

a seguito delle modiçche, presso l'impianto saranno conferiti i riçuti di imballaggio costituiti da fusti e cisternette provenienti dalle attività produttive e commerciali, in prevalenza dalla lavorazione conciaria, per una capacità massima complessiva di stoccaggio pari a 350 tonnellate/giorno, così suddivisi:

- 70 tonnellate/giorno di riçuti non pericolosi;
- 280 tonnellate/giorno di riçuti pericolosi;

per un quantitativo annuo pari a 10.000 tonnellate/anno;

nell'impianto esistente è svolta la gestione di riçuti pericolosi e non pericolosi (costituiti da imballaggi industriali già concepiti per essere riutilizzati più volte - imballaggio riutilizzabile ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera e del D.Lgs. 152/2006) in varie forme, nonché materiale da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a operazioni di recupero, qualiçcate come attività di preparazione per il riutilizzo presso il proprio sito (R12), al çne di ottenere imballaggi rigenerati adatti ad un ulteriore utilizzo;

il trattamento a cui sono sottoposti tali riçuti è costituito sostanzialmente da operazioni manuali di cernita e da lavaggio, manuale e/o mediante linee di produzione, da cui si ottengono contenitori plastici e/o metallici (imballaggi) per i reimpieghi tal quali per gli usi originari;

l'operazione di recupero svolta nell'impianto rappresenta pertanto un ricondizionamento di imballaggi che non comporta, fatta eccezione per la parte destinata a triturazione per recupero materia (R3), alterazione dello stato çsico né reazioni chimiche dei materiali di cui si compongono detti riçuti di imballaggi;

all'interno dell'impianto è svolta anche la fase di triturazione/macinazione/lavaggio plastica (attività

R3 dell'allegato C al D.Lgs. 152/2006) su quei riçuti di imballaggio (limitatamente alla parte in plastica) risultanti non ottimali alla rigenerazione dell'imballaggio tal quale mediante lavaggio. Da tale attività si ottiene la produzione di materia prima seconda (MPS) rispondente ai requisiti merceologici richiesti. La quantità massima di riçuti sottoposta alla linea di triturazione/macinazione/lavaggio (attività R3) è di 9,5 tonnellate/giorno;

una piccola quantità di riçuto di imballaggio rispondente ai codici 150110\* o 191211\* può essere conferita in attività D15 e viene sempre sottoposta ai processi di cernita, rigenerazione o recupero materia. La quantità giornaliera è stimata in 5 tonnellate/giorno, per un quantitativo annuo ricevuto pari a 40 tonnellate;

le lavorazioni avvengono all'interno dei capannoni con l'ausilio di impianti e linee speciçche di triturazione e lavaggio mentre gli stoccaggi dei riçuti e dei materiali effettuati all'esterno avvengono su basamento pavimentato dotato di rete fognaria interna allacciata ad un sistema di trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD);

le emissioni convogliate derivanti dall'attività sono costituite dai composti, che possono liberarsi durante le varie fasi di lavaggio dei contenitori trattati, e riferibili essenzialmente a COV (composti organici volatili) e HCl (acido cloridrico) derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e da eventuali residui di prodotto contenuto in precedenza nei contenitori stessi; come sistema di abbattimento delle emissioni è presente un abbattitore costituito da uno scrubber a doppio stadio. Inoltre è presente un impianto termico alimentato a metano con potenzialità termica nominale di KW 1357 per il riscaldamento dell'acqua utilizzata nel processo. Le lavorazioni e le emissioni da esse derivanti si protraggono per circa 9 ore al giorno per 230 giorni/anno;

l'attività svolta nell'insediamento prevede l'impiego di acqua per le seguenti attività:

- attività di lavaggio dei contenitori (fusti, cisternette) e del triturato;
- mantenimento e rinnovo delle soluzioni di lavaggio dello scrubber;
- pulizia e lavaggio attrezzature e impianti e eventuale uso per ciclo produttivo;
- usi igienico assimilati;
- periodiche operazioni di lavaggio dei piazzali esterni.

L'approvvigionamento idrico è garantito, per circa il 90% dei prelievi, da n. 1 pozzo, dotato di proprio misuratore volumetrico, utilizzato unicamente per alimentare gli impianti ed i processi di lavorazione;

è presente un sistema di recupero e riutilizzo di acque meteoriche non contaminate raccolte dalla copertura dell'ediçcio industriale. Il sistema è stato adottato per limitare il quantitativo di prelievo di acqua dalla falda e corrispondente attualmente a circa il 10% del proprio fabbisogno idrico produttivo;

per quanto concerne invece l'alimentazione dei servizi igienici l'approvvigionamento avviene da pubblico acquedotto;

l'effluente industriale è costituito prevalentemente dalle acque di lavaggio dei contenitori e del materiale derivante dalla triturazione degli stessi e in modo più marginale dagli impianti e strumentazione complementare dell'attività (ad esempio da trattamento acque per processo quali addolcitori e deferrizzatore, spurgo acqua caldaia e similari). Tale effluente e quelli originati dall'impianto di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di quelle meteoriche contaminate (AMPP/AMC) sono canalizzati in serbatoio di accumulo interrato previo passaggio attraverso vasca contenente griglia zssa metallica (come disposto da vigente regolamento di accettabilità degli scarichi nel collettore industriale approvato dal Consorzio Aquarno Spa) per 99 mc/giorno. In tale accumulo sono convogliati anche gli scarichi provenienti dai servizi igienici previamente chiarificati per passaggio attraverso fossa biologica;

per evitare sversamenti accidentali di prodotti chimici in deposito e limitare il contatto di sostanze e/o prodotti con le acque pluviali sono adottate vasche e bacini di contenimento nei quali gli stessi sono collocati;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di Santa Croce sull'Arno, l'attività ricade principalmente all'interno del Territorio Urbano, del Subsystema funzionale delle aree produttive e dei servizi correlati e dell'Ambito di Qualificazione PQ6; ai sensi dell'art. 16 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico (RU), le Aree produttive di qualificazione (PQ) corrispondono ad insediamenti produttivi esistenti, dei quali il RU intende promuovere il miglioramento delle caratteristiche ambientali; la porzione di sito adibita a parcheggio e accesso interferisce con la fascia di rispetto della viabilità della strada provinciale Nuova Francesca) all'interno della quale, a norma del comma 24.2 dell'art. 24 delle NTA, sono vietate le nuove costruzioni;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente l'attività in questione è collocata in Classe V "Aree prevalentemente industriali";

Dato atto che:

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, nel

proprio contributo del 30/09/2020, confermato con nota del 23/11/2020, fa presente che "Il proponente risulta in regola rispetto agli al rilascio di concessione per il prelievo delle acque da pozzo e l'impianto non presenta interferenze con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idraulico e di gestione di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n. 79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020";

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 17/09/2020, ricorda che, in merito all'attività in oggetto, la vigente pianificazione di bacino non contiene fattispecie che prevedano l'espressione del parere dell'ente; in riferimento al PGA (Piano di gestione delle acque approvato con DPCM 27 ottobre 2016 e pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, evidenzia che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo conclusivo del 23/12/2020, rileva che " Il lavaggio degli imballaggi in plastica canalizzato al riutilizzo degli stessi come imballaggi tal quale non è contemplata nel D.M 5 febbraio 1998, che prevede invece esclusivamente il trattamento per la produzione di materia prima seconda per l'industria della plastica. Non si trova nel D.Lgs 152/2006 un codice adeguato all'attività di lavaggio degli imballaggi in plastica. Non si tratta infatti di un'attività classificabile come R3 in quanto non comporta la produzione di materia prima seconda in plastica bensì un manufatto destinato al riutilizzo e non al recupero. Ciò impone l'individuazione di un codice attività seppure non propriamente adatto. Le autorizzazioni in essere individuano come codice di attività l'R12, tale scelta è derivata dal fatto che il D.Lgs 152/2006 stabilisce che il codice R12 può essere utilizzato in caso di mancanza di un codice appropriato, anche per le operazioni preliminari precedenti al recupero. Trattandosi di un'autorizzazione in procedura ordinaria, al di là del codice attività attribuito, tutte le fasi di lavorazione e recupero sono esplicitate e valutate e non lasciano spazio ad interpretazioni. Rimane sempre di dubbia interpretazione la norma in merito all'assoggettamento del riutilizzo degli imballaggi previo lavaggio al regime dei rifiuti, tant'è che in altre parti dell'Italia, tali impianti non vengono autorizzati come impianti di smaltimento rifiuti bensì come attività produttive, tali dubbi interpretativi non hanno trovato ancora soluzione nonostante le segnalazioni fatte al Ministero dell'Ambiente. L'attività di lavaggio degli imballaggi si identifica come un'attività di ricondizionamento che non comporta alcuna modifica alle caratteristiche chimiche fisiche dell'imballaggio e

pertanto non rientrerebbe propriamente nei trattamenti di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006. Inoltre si tratta di un'attività di recupero nell'ambito della quale non vengono effettuati i trattamenti di cui al punto 5.3 della parte II del D.Lgs 152/2006. Di conseguenza l'attività non rientra neanche nel punto 5.5 della parte II del D.Lgs 152/2006. L'attività di triturazione degli imballaggi rientra invece tra le attività di trattamento previste al punto 5.1 della parte seconda del D.Lgs 152/2006, purché venga effettuata per un quantitativo giornaliero superiore a 10 t”;

conclude

“Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra riportate.

Tenuto conto del D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020, di modifica del D.Lgs. n. 152/06, che prevede misure di incoraggiamento al riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo degli imballaggi e lo sviluppo di reti di operatori che facilitino le operazioni di preparazione per il riutilizzo, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti.

si concorda sulla non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di AIA.”;

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 28/12/2020, fa presente che “Per quanto attiene l'assoggettabilità dell'impianto alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.152/06, parte II, in materia di AIA, visto quanto riportato dall'azienda e, considerato che:

- trattasi di un impianto esistente già autorizzato in procedura ordinaria, ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006;

- il Ministero dell'Ambiente, seppur interpellato, non ha ancora fornito le interpretazioni alla norma atte a chiarire se l'attività di lavaggio degli imballaggi, identificata quale operazione R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche” nella quale “sono compresi la preparazione per il riutilizzo”, possa essere assoggettata o meno alla suddetta disciplina;

- con D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020, di modifica del D.Lgs. n. 152/06, è stato definito il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che comprende le misure di incoraggiamento al riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo degli imballaggi e lo sviluppo di reti di operatori che facilitino le operazioni di preparazione per il riutilizzo, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti;

- la gestione del lavaggio contenitori, in conto lavorazione, con l'istituto del vuoto a rendere, è addirittura esclusa dalla disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;

- l'attività di lavaggio degli imballaggi sembrerebbe non rientrare in uno dei trattamenti elencati al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006;

si ritiene pertanto, in attesa dei chiarimenti eventualmente emessi dal competente Ministero

dell'Ambiente, di condividere le motivazioni espresse dal proponente e di ritenere l'attività di lavaggio degli imballaggi, attualmente esclusa dall'applicazione della disciplina di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/06.

Si ricorda, altresì, che l'attività di triturazione degli imballaggi rientra invece tra le attività di trattamento previste al punto 5.1 della parte seconda del D. Lgs 152/2006, e può essere esclusa dalla stessa disciplina solo se effettuata per un quantitativo giornaliero inferiore a 10 tonnellate.

Per quanto attiene l'assoggettabilità dell'impianto alle disposizioni di cui al D. Lgs. nr. 105/2015 (Seveso III), la Ditta ha effettuato una valutazione la cui conclusione riporta la non assoggettabilità del proprio stabilimento alla citata normativa. In particolare è stato considerato il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi (frasi HP3, HP4, HP5, HP6, HP8, HP13, HP14) corrispondente al valore autorizzato (280 ton). E' stata stimata una produzione annua di 13,8 ton di rifiuti pericolosi residuali rimossi dai contenitori sporchi per cui, riportando tale valore su base giornaliera, si ottiene un quantitativo inferiore a quanto riportato all'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015.”;

per quanto attiene la componente rumore, valutato lo “Studio preliminare ambientale” redatto in data 12/10/2020, a cura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla documentazione presentata evince il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente e recepiti nella classificazione acustica comunale, per il periodo di riferimento diurno;

Visto che le indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

ARPAT nel proprio contributo del 29/09/2020 fa presente che:

1) in base a quanto previsto all'Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” al nuovo Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Toscana, cogente dal 1.09.2018, nella fase di rinnovo all'esercizio, si ritiene che i valori limiti emissivi (VLE) attuali possano essere ridotti come di seguito riportato:

emissione A1 centrale termica (Impianti 1.3)

- MPT: da 80 a 5 mg/Nm3;

- NOx : da 400 a 250 mg/Nm3;

2) i requisiti delle sezioni di misura (emissioni A/1, A1 ) dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche UNI, in termini di ubicazione e dimensionamento dei bocchelli, ecc., con particolare riguardo alle norme UNI EN 15259:2008 (Qualità dell'Aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa

– Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione) e UNI EN 16911-1:2013 (Emissioni da sorgente  $\zeta_{ssa}$  – determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di  $\Delta_{ssi}$  in condotti – parte 1: Metodo di riferimento manuale);

3) le postazioni di prelievo ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare i necessari requisiti di sicurezza, come previsto dal documento "requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera", approvato con Delibera Giunta regionale nr. 528 del 01.07.2013, (ricognizione della normazione tecnica in materia a cui, per legge, le imprese devono assoggettarsi nella realizzazione delle postazioni di campionamento);

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

per quanto attiene la pericolosità idraulica in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), l'area dell'impianto ricade tra le aree a pericolosità da alluvione media (P2), disciplinate dall'articolo 9 delle norme del PGRA. Nelle aree P2 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi che comunque nel caso in esame non prevede la realizzazione di nuovi impianti e strutture edilizie;

per quanto attiene la pericolosità geomorfologica e da frana, in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), l'intervento non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

ARPAT nel proprio contributo del 29/09/2020 vista la vulnerabilità della falda freatica e la presenza di volumi consistenti di liquidi contaminati movimentati ritiene necessario che:

1) il proponente provveda ad una caratterizzazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee (falda freatica) e delle caratteristiche idrogeologiche sitespecifiche al fine di predisporre una rete di monitoraggio adeguata all'identificazione precoce di eventuali potenziali contaminazioni. Per l'esecuzione degli approfondimenti richiesti si può fare riferimento ai documenti tecnici elaborati da ARPAT: "Il monitoraggio delle acque sotterranee nei procedimenti di autorizzazione ambientale" e "Linee Guida per la predisposizione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee in impianti produttivi";

2) la documentazione relativa alle caratteristiche del sistema di gestione delle acque reflue sia integrata con una caratterizzazione chimica dei reflui comprensiva di tutti i parametri necessari alla valutazione delle potenziali contaminazioni (concentrazioni soglia di contaminazione – CSC, tab.2, all.5 alla parte quarta del D.lgs. 152/2006);

per quanto riguarda la componente rumore dalla documentazione presentata si evince il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente e recepiti nella classificazione acustica comunale, per il periodo di riferimento diurno;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti

i rifiuti costituiti da fusti/taniche arrivano con il tappo e la cerniera metallica chiusi, quelli costituiti da cisternette arrivano anch'essi con rubinetto chiuso e tappo avvitato;

lo stoccaggio di rifiuti avviene su basamento pavimentato e in cumuli di 4 unità per le cisternette mentre i fusti assommati in due gabbie di contenimento sovrapposte;

la modifica prevede una ottimizzazione dell'utilizzo dell'area dello stabilimento già dedicata alla sistemazione dei vari materiali e dei rifiuti da trattare e della sua ripartizione, che non è stata utilizzata sinora al 100%, che comunque rimane sempre all'interno dello stesso perimetro industriale senza implementazione degli spazi esterni già occupati dall'attività; è previsto principalmente lo sfruttamento in altezza delle attuali zone di stoccaggio impilando i pancali di fusti  $\zeta_{no}$  a 6 unità e le cisternette sino a 4 unità, oltre a rivedere la disposizione e sequenzialità dei vari cumuli esterni con ogni pianale di fusti così come una cisternetta di una altezza di circa 1 metro. Rispetto alla situazione ad oggi autorizzata con la modifica in esame la situazione degli spazi esterni è sostanzialmente la stessa con qualche riconsiderazione sulla ripartizione di alcune parti per rendere più funzionale il processo di lavorazione;

ARPAT nel proprio contributo del 29/09/2020, considerato che non sono modificate sostanzialmente le lavorazioni svolte sugli imballaggi, operazioni già autorizzate dalle autorità competenti, che tali operazioni sono svolte all'interno dei fabbricati e che gli stoccaggi dei rifiuti e dei materiali effettuati all'esterno sono comunque gestiti nel rispetto della disciplina regionale delle AMD, non rileva impatti significativi a condizione che siano rispettate le norme e la disciplina vigente ed effettuati i monitoraggi individuati dallo stesso proponente come riportati nella documentazione trasmessa;

Dato atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Dato altresì atto che il procedimento in esame riguarda un impianto esistente per il quale non sono previste nuove opere edilizie o variazioni del perimetro impiantistico e per il quale sono previste modifiche gestionali;

Visto che, per quanto attiene agli aspetti idraulici:

l'impianto in esame ricade in un'area classificata, nel Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA) del

Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, a pericolosità da alluvione media (P2);

dalla consultazione delle carte dei battenti idraulici disponibili sul sito web dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale risulta che l'impianto ubicato a circa 15,3 metri s.l.m. (fonte CTR10k Toscana) ricade in "Aree potenziale esondazione Codice VI-059, Tr200 16,8 metri s.l.m.";

l'impianto non è autorizzato in AIA e quindi non rientra tra quelli individuati all'art. 10 "Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti", comma 1, lettera c) della L.R. 41/2018;

il presente procedimento riguarda, oltre alla verifica postuma dell'impianto nell'assetto attuale, anche l'aumento l'incremento delle quantità di rifiuti pericolosi gestiti nell'impianto;

non sono previste nuove opere a carattere edilizio e l'aumento degli stoccaggi nelle aree esterne avverrà sfruttando in altezza le attuali zone di stoccaggio;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di elementi negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, sulla base del livello di dettaglio della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) per quanto attiene la componente atmosfera dovrà essere attuato quanto indicato da ARPAT nel proprio contributo del 29/09/2020, punti 1, 2 e 3 come riportati nelle considerazioni svolte in premessa al presente atto;

b) per quanto attiene la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo dovrà essere attuato quanto indicato da ARPAT nel proprio contributo del 29/09/2020, punti 1 e

2 come riportati nelle considerazioni svolte in premessa al presente atto;

(le prescrizioni da 1.a) a 1.b) sono soggette a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al settore scrivente)

2. ai fini della invarianza idraulica, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 deve dare atto che l'aumento dei volumi massimi di rifiuti e di tutti gli altri materiali, in stoccaggio nelle aree esterne comprese nel perimetro dell'impianto in esame, non subiranno variazioni tali da, in assenza di interventi di mitigazione, sottrarre volume di laminazione e aggravare le condizioni di rischio in altre aree, rispetto allo stato attuale autorizzato di cui alla vigente autorizzazione (determinazione della Provincia di Pisa n. 1082 del 11/03/2011 come modificato con DD n. 2657 del 29/05/2013 e n. 92 del 16/01/2015);

(la prescrizione 2 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale autorizzante)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente di incrementare il recupero delle AMD per gli usi di impianto, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di ridurre i prelievi da pozzo;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di pianificazione, come emerse in sede istruttoria:

secondo quanto previsto dalla Disciplina di piano del PGRA, l'impianto deve essere esercito in condizioni di gestione del rischio idraulico, in conformità agli obiettivi e finalità dello stesso PGRA, con riferimento alle aree P2. Con riferimento al PGRA ed alle pertinenti norme idrauliche degli strumenti urbanistici comunali, tenuto conto del battente idrico previsto per l'area d'impianto, il proponente deve adottare misure finalizzate alla gestione del rischio idraulico presente all'interno del perimetro dell'impianto in esame, con lo scopo di prevenire danni alle persone ed alle cose presenti in caso di evento alluvionale nonché di evitare – in tale caso – il rilascio di sostanze inquinanti nelle acque con particolare riferimento ai rifiuti, anche pericolosi, presenti all'interno fabbricato industriale esistente (tramite ad esempio la realizzazione di chiusure a tenuta stagna o la disposizione dei rifiuti a quote di sicurezza idraulica) ed a quelli stoccati nei piazzali. Le misure per la tutela della incolumità degli addetti e degli utenti devono essere recepite nel documento di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008; dette misure devono essere portate a conoscenza della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al d.lgs. 81/2008.

Tutte le misure adottate devono essere portate a conoscenza del Comune al fine del loro inserimento e coordinamento all'interno del Piano di protezione civile;

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

le indicazioni degli strumenti di piano di competenza della Autorità di bacino del Distretto Appennino settentrionale, come riportate in premessa al presente atto;

la necessità di aggiornare i documenti di sicurezza, di cui al d.lgs. 81/2006, alle modifiche gestionali previste;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il quale sono previste modifiche gestionali, ubicato in via Nuova Francesca n. 15, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), proposto da Scutarò Vincenzo & Figlio S.r.l. (sede legale in via Nuova Francesca n.15 nel comune di Santa Croce sull'Arno - PI; C.F./P.IVA: 00949490502), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Scutarò Vincenzo & Figlio S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Carla Chiodini

#### DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Madonino - Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 148805/2020.

Il Sig. Gianotti Giuseppe, ha presentato in data 23/07/2020 (prot. reg. n. 255719), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,82 l/s (mod. 0,0082) e massima pari a 7 l/s (mod. 0,07), per un fabbisogno medio annuo di m<sup>3</sup> 26.000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 50 del Foglio n. 2.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 02.02.2021 con ritrovo alle ore 09.00 presso la casa comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante

speciꝰco avviso pubblicato sul BURT, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente  
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Alberta - Strada del Vecchio Collettore nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 195269/2020.

Il Sig. Bismuto Massimo, ha presentato in data 20/08/2020 (prot. reg. n. 286663), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 2,27 l/s (mod. 0,0227) e massima pari a 5 l/s (mod. 0,05), per un fabbisogno medio annuo di m<sup>3</sup> 71.796 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 302 del Foglio n. 106.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 11.02.2021 con ritrovo alle ore 09.00 presso la casa comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante speciꝰco avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente  
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Campore nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 195641/2020.

La Sig.ra Maccherini Ornella, ha presentato in data 28/09/2020 (prot. reg. n. 329645), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,3 l/s (mod. 0,003) e massima pari a 2 l/s (mod. 0,02), per un fabbisogno medio annuo di m<sup>3</sup> 9736 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 304 del Foglio n. 138.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 23.02.2021 con ritrovo alle ore 09.00 presso la casa comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante speciꝰco avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni

ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente  
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Poggio al Vento nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 195824/2020.

Il Sig. Ottomaniello Palma legale rappresentante della Az. Agr. Ottomaniello Palma, ha presentato in data 16/10/2020 (prot. reg. n. 335713), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,71 l/s (mod. 0,0071) e massima pari a 4,8 l/s (mod. 0,048), per un fabbisogno medio annuo di m<sup>3</sup> 25.000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 23 e 53 del Foglio n. 121.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, Ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 23.02.2021 con ritrovo alle ore 09.00 presso la casa comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente  
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Canale Allacciante Salica Ombrone in località Laghi - Roselle nel comune di Grosseto. Pratica n. 102200/2020.

La Sig.ra Lumediluna Anna Maria residente in Grosseto via Andrea Costa n. 11, ha presentato in data 30/10/2020, prot. Reg. n. 373867 richiesta di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica dal corso d'acqua denominato Canale Allacciante Salica Ombrone con due punti di attingimento. Il volume annuo previsto per un punto di attingimento sarà di 3.776 mc con portata massima di prelievo pari a 2,00 l/s, mentre il volume annuo previsto per il secondo punto di attingimento sarà di 1.337 mc con una portata massima di prelievo pari a 0,74 l/s, per un volume annuo complessivo di 5.113,00 mc. ed una portata media annua pari a 0,16 l/s, per uso agricolo, in località Laghi - Roselle nel comune di Grosseto, nei punti di prelievo indicati negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Grosseto per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 20/01/2021 e fino al 04/02/2021 compreso e sul BURT.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, Ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 11/03/2021 con ritrovo alle ore 09:00 presso la Casa Comunale di Grosseto.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente  
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Franceschelli Maura Pratica n. 4708.

Il richiedente Franceschelli Maura residente nel Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0012864 del 14/01/2020, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 0,3 e medio annuo pari a litri al secondo 0,2, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m<sup>3</sup> 5317, di acque sotterranee in località Via Pratese - Pistoia - del Comune di Pistoia per uso agricolo.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente  
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Pratesi Richard D.I. Pratica n. 34676.

Il richiedente Pratesi Richard D.I. residente nel Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0404991 del 20/11/2020, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 51, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m<sup>3</sup> 16000, di acque superficiali (torrente Brana) in località S. Maria a Chiazzano del Comune di Pistoia per uso agricolo.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente  
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche che nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex r.d. 1775/1933. Richiedente: Gagliole Società Agricola Inc. Pratica: nuova concessione SIDIT n. 0023/2021 Campo Pozzi.

IL SETTORE GENIO CIVILE  
VALDARNO SUPERIORE  
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

Panti Cesare in qualità di legale rappresentante della società Gagliole Società Agricola Inc. con sede in loc. Gagliole Castellina in Chianti (SI) ha presentato la domanda per ottenere concessione di acque pubbliche per uso agricolo da prelevare mediante n. 2 pozzi – Campo Pozzi - in terreno di sua proprietà, posta nel Comune di Castellina in Chianti (SI) località Gagliole e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 52 particelle n. 61 e 62 per un quantitativo annuo massimo di 5.000 mc/anno e per una portata massima istantanea di 1 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,23 l/s;

l'acqua non viene restituita.

Si rende noto che la visita istruttoria è stata per il giorno 04/02/2021 con ritrovo alle ore 10.00 presso la località in cui sono previsti i lavori. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la visita a causa del permanere dell'attuale emergenza sanitaria, l'ufficio provvederà a convocare in alternativa, come previsto dal D.P.G.R.61/R/2016, art. 48, c. 3, la conferenza istruttoria, che potrà essere effettuata in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail [miledi.guadagni@regione.toscana.it](mailto:miledi.guadagni@regione.toscana.it)

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Castellina in Chianti (SI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 18/01/2021; sulla pagina web della Regione Toscana per 15gg e sul B.U.R.T. .

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il Dirigente  
Leandro Radicchi

---

---

## SEZIONE II

### - Decreti

#### CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 21 dicembre 2020, n. 10

**Commissione espropri della Città Metropolitana di Firenze. legge regionale n. 30/2005. Nomina componenti.**

Premesso che:

- l'art. 41 del DPR n. 237/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" ha attribuito alle Regioni il compito di istituire, in ogni Provincia, una Commissione Provinciale Espropri competente alla determinazione dei valori agricoli medi dei terreni e dell'indennità definitiva di espropriazione;

- gli artt. 16 e 17 della Legge attuativa della Regione Toscana n. 30/2005 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" indicano le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, che sono demandate alle singole Amministrazioni Provinciali;

- con la Deliberazione di Giunta della Provincia di Firenze n. 171/2006 è stata istituita la Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Firenze, nonché la relativa organizzazione;

Omissis

Richiamati:

- l'art. 1 comma 16 della Legge di riordino istituzionale n. 56/2014, ai sensi del quale dal 1 Gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, il quale stabilisce, fra l'altro, con le Disposizioni Transitorie che il nuovo Ente garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già

svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia di Firenze e che, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 77 del 30.09.2020 con cui la Città Metropolitana di Firenze ha approvato il proprio Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, che sostituisce integralmente il precedente Regolamento;

Considerato che, in conformità al suddetto riordino istituzionale, la Commissione Provinciale Espropri, ai sensi dell'art. 16 della Legge della Regione Toscana n. 30/2005 e dell'art. 1 comma 3 del citato Regolamento della Commissione, è così composta:

- Presidente: il Sindaco della Città Metropolitana un suo delegato

- un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;

- un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;

- un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;

- un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Regione e da essa designato;

- un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato;

- tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte degli Enti e delle Associazioni di categoria relative alla designazione dei nominativi dei propri rappresentanti tecnici ed esperti quali membri della Commissione;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 21.12.2020 con il quale è stata disposta la delega delle funzioni di Presidente effettivo e di Presidente supplente della Commissione Provinciale Espropri;

Omissis

DECRETA

1. di nominare la Commissione Provinciale della Città Metropolitana di Firenze nella seguente composizione:

SEGUE TABELLA

<b>COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI</b>	<b>Qualifica Componenti</b>	<b>Delega/Designazioni</b>
Presidente	Delegato	Giacomo Cucini
	<i>Supplente</i>	<i>Massimo Fratini</i>
Agenzia delle Entrate Firenze – Territorio	Effettivo	Domenico Fabbo
	<i>Supplente</i>	<i>Francesco Pananti</i>
Città Metropolitana di Firenze	Effettivo	Francesco Taiti
	<i>Supplente</i>	<i>Alberto Baggiani</i>
Comune di Firenze	Effettivo	Donato Di Cecilia
	<i>Supplente</i>	<i>Nicola Zuppa</i>
Regione Toscana – art.16 c.2 lettera d)bis	Effettivo	Leandro Radicchi
	<i>Supplente</i>	<i>Raniero Tinagli</i>
Regione Toscana – art.16 c.2 lettera d)ter	Effettivo	Massimo Del Bono
	<i>Supplente</i>	<i>Roberta Medde</i>
Unione Provinciale Agricoltori	Effettivo	Paolo Caramitti
	<i>Supplente</i>	<i>Paolo Ricci</i>
Coldiretti	Effettivo	Barbara Battistello
	<i>Supplente</i>	<i>Luca Baldassini</i>
Confederazione Italiana Agricoltori	Effettivo	Stefano Gamberi
	<i>Supplente</i>	<i>Salvatore Enrichetti</i>

2. di comunicare il presente atto di nomina della Commissione Provinciale Espropri della Città Metropolitana di Firenze alla Regione Toscana:

Segretario della Commissione: Otello Cini;

3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente, nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Il Sindaco*  
della Città Metropolitana di Firenze  
Dario Nardella

#### **- Avvisi**

#### **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

**COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA. VAM 2020. Quadro di insieme dei valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa - Anno di riferimento 2019 - Anno di applicazione 2020.**

SEGUE ALLEGATO

**COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA**

VAM 2020

**QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa – Anno di riferimento 2019 Anno di applicazione 2020****REGIONI AGRARIE- VALORI MEDI PER ETTARO**

<b>TIPO DI COLTURA</b>	<b>N. 1</b>	<b>N.2</b>	<b>N.3</b>	<b>N. 4</b>	<b>N. 5</b>	<b>N. 6</b>
Seminativo	9.892	7.227	6.570	9.892	7.702	14.201
Seminativo per colture intensive	17.415	13.546	12.006	17.415	14.028	18.600
Seminativo irriguo	14.455	11.389	10.367	14.455	11.645	17.523
Seminativo irriguo per colture intensive	16.865	16.536	16.061	18.142	16.061	26.649
Seminativo arborato	10.768	8.432	7.885	10.790	8.686	15.003
Seminativo arborato per colture intensive	15.660	12.849	12.046	15.733	12.448	21.683
Seminativo arborato irriguo	14.455	12.448	12.046	13.652	12.448	20.881
Seminativo arborato irriguo per colture intensive	20.736	17.266	17.923	20.079	18.727	31.321
Orto	21.721	18.086	18.774	21.032	19.616	32.825
Orto irriguo	25.106	25.265	25.106	26.137	25.106	38.294
Vigneto	23.594	17.630	16.395	18.589	16.864	18.600
Vigneto in zone a D.O.C.	37.889	35.013	/	/	37.001	37.001
Frutteto	19.094	17.774	15.340	22.070	17.774	26.041
Uliveto	15.015	13.643	13.643	22.602	13.810	16.412
Prato	6.570	4.162	4.162	4.563	4.162	6.426
Pascolo	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo arborato	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo cespugliato	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Incolto produttivo (1)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Castagneto da frutto	2.883	2.883	4.162	2.957	/	2.957
Canneto	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
Bosco alto fusto	6.170	4.563	4.563	4.563	4.563	6.278
Bosco ceduo	1.861	1.861	1.861	2.079	1.861	2.079
Bosco misto	2.664	2.664	2.664	3.467	2.664	3.467
Pineta litoranea da frutto	/	/	/	/	/	19.421
Pioppeto	15.073	/	/	/	/	16.412
Parco o giardino	33.074	31.392	31.392	33.074	33.074	44.170
Vivai di piante madri di viti	27.011	/	/	/	/	27.353
Colture ornamentali e floreali	44.973	/	/	/	/	48.515
Vivai per alberi da frutto	37.418	/	/	/	/	44.025

Note: 1) Terreno non idoneo alla coltivazione che, senza l'intervento dell'uomo, dia un prodotto valutabile anche minimo. Non classificabili incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o temporanea diversa destinazione.

**PROVINCIA DI PISA**

**REGIONE AGRARIA N. 1** Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Crespina, Faglia, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val D'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato, Terricciola

**REGIONE AGRARIA N. 2** Comuni di Chianni, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monte verdi Marittimo, Santa Luce, Orciano

**REGIONE AGRARIA N. 3** Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Volterra

**REGIONE AGRARIA N. 4** Comuni di Buti, Calci, Vicopisano

**REGIONE AGRARIA N. 5** Comuni di Casale Marittimo, Castellina marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella

**REGIONE AGRARIA N. 6** Comuni di Bientina, Calcinai, Cascina, Castelnuovo di Sotto, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano terme, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA****Procedimento di adeguamento al piano di indirizzo Territoriale/PPR della Toscana e alla L.r. 65/2014 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa - adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 - pubblicazione B.U.R.T. ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014.**

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale di Pisa n. 29 del 23/12/2020 è stata adottata la Variante di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. al PIT PPR e alla L.R. 65/2014, tutta la documentazione costituente parte integrante e sostanziale del procedimento adottato, di seguito specificata è scaricabile dal sito della Provincia all'indirizzo:

[http://www.provincia.pisa.it/uploads/01\\_PTC.zip](http://www.provincia.pisa.it/uploads/01_PTC.zip)

La documentazione è costituita da:

- Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa nr. 29 del 23/12/2020;

- RELAZIONE GENERALE DI PIANO (Allegato 1);

- Norme Tecniche di attuazione (NTA) del PTC (Allegato 2);

- Nuovi Elaborati grafici di Quadro Conoscitivo come di seguito elencati:

- Tav.QC 24 Cartografia identificativa degli Ambiti Regionali di Paesaggio nella provincia di Pisa, nella ricognizione aggiornata al PIT PPR (Allegato 3A);

- TAV QC 25 Ricognizione della I INVARIANTE del PIT I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (Allegato 3B);

- TAV QC 26 Ricognizione della II INVARIANTE del PIT I caratteri ecosistemici del paesaggio (Allegato 3C);

- TAC QC 27 Ricognizione della III INVARIANTE del PIT II carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (Allegato 3D);

- TAV QC 28 Ricognizione della IV INVARIANTE del PIT I caratteri morfo-tipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali (Allegato 3E);

- Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS contenente il Quadro ambientale e ecologico provinciale (Allegato 4);

- Relazione del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art 18 comma 2 della L.R. 65/2014 (Allegato 5);

- Rapporto del Garante per l'informazione e la partecipazione relativa all'attività svolta redatta ai sensi dell'art 38 comma 2 della L.R. 65/2014 (All. 6).

Si precisa inoltre che sono a disposizione presso gli uffici competenti e pubblicati sul sito ufficiale nella sezione di consultazione, gli elaborati di Quadro Conoscitivo e di Progetto e i Documenti di cui al PTC 2006, che costituiscono una base conoscitiva del territorio Provinciale.

A fini di comunicazione e partecipazione la documentazione sull'intero procedimento è resa disponibile consultando la pagina tematica predisposta sul sito della Provincia di Pisa, raggiungibile a questo indirizzo:

<http://www.provincia.pisa.it/it/provincia/55612/Adeguamento-PTC.html>

Il Garante per l'informazione e la partecipazione è il dott. Matteo Pelliti contattabile via mail al seguente indirizzo: [m.pelliti@provincia.pisa.it](mailto:m.pelliti@provincia.pisa.it) (tel. 050 929451).

Come previsto all'art. 20, comma 1 della L.R. 65/14, il provvedimento adottato è stato comunicato ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1; ai sensi all'art. 20 comma 2 è depositato presso la Provincia di Pisa per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana (B.U.R.T.). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune al seguente indirizzo:

Provincia di Pisa - Via P. Nenni, 30 - 56124 Pisa - tel. 050/929111 - fax 050929726 - [protocollo@provpisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provpisa.pcertificata.it)

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Giuseppe Pozzana, Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Strategica, Partecipazioni.

*Il Dirigente*  
Giuseppe Pozzana

**CCOMUNE DI CAMAIORE (Lucca)**

**D.P.M. Lido di Camaiore - concessioni demaniali marittime - applicazione della legge 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma 682 e seguenti - pubblicazione istanze pervenute.**

**IL DIRIGENTE**

Visti:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

- l'art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

- la L.r. n. 88 del 01/12/1998, di delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni;

- l'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine del 31.12.2015 previsto dall'art 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;

- l'art. 24 comma 3 septies del decreto enti Locali (DL n. 113 del 24/06/2016) convertito, con modifiche, in legge n. 160 del 07/08/2016, prevede che: "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2010, n. 25";

- l'art. 1 comma n. 682, della Legge n. 145/2008 prevede che: "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";

- l'art. 1 comma n. 683, della Legge n. 145/2008 prevede che: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";

- la delibera n. 711 del 27/05/2019 la Giunta Regionale Toscana ha approvato gli adempimenti procedurali

conseguenti all'applicazione della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, e revocato la precedente delibera n. 346 del 18/03/2019 avente lo stesso oggetto;

- la delibera della Giunta Municipale n. 319 del 24/10/2019 avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime: adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della Legge 30/12/2018 n. 145. Atto di indirizzo", la Giunta Comunale ha fornito indicazioni per l'attuazione dell'art. 1 comma n. 682 e 683, della Legge 30.12.2018, n. 145;

- la determina dirigenziale n. 1232 del 26/11/2019 relativa agli adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della Legge 30/12/2018 n. 145;

- l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo,

#### RENDE NOTO

che sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore - Uff. Demanio Marittimo, le sotto riportate istanze finalizzate ad ottenere una diversa durata del titolo concessorio in essere, al fine del rilascio di un atto ricognitivo mediante licenza suppletiva che riconosca l'estensione temporale di quindici anni della durata delle rispettive concessioni demaniali, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e ss. della legge 30/12/2018, n. 145:

1) Comune di Camaiore - aree laterali al pontile a mare ad uso varchi carrabili, di accesso al mare e arredo urbano - istanza prot. n. 59220 del 19/11/2020;

2) Comune di Camaiore - dimora piante ed essenze arenile antistante P.zza C. Castracani - istanza prot. n. 59220 del 19/11/2020;

3) Soc. "Project Pontile Lido S.r.l." - locale commerciale - istanza acquisita al prot. n. 66629 del 29/12/2020;

4) Comune di Camaiore - manufatto di proprietà dello Stato ad uso commerciale e servizi - istanza acquisita al prot. n. 66811 del 30/12/2020;

5) Comune di Camaiore - varchi di accesso al mare perpendicolari al V.le Pistelli - istanza acquisita al prot. n. 66811 del 30/12/2020.

#### ORDINA

di procedere, per i motivi espressi e per un periodo di giorni venti, alla pubblicazione delle domande citate in epigrafe con pubblicazione del presente avviso all'albo on-line del sito del Comune di Camaiore.

I giorni di inizio e fine della pubblicazioni sono i seguenti:

dal 20/01/2021 al 09/02/2021

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Camaiore - Servizio 12 Pianificazione Territoriale e Demanio Statale - Demanio Marittimo, entro il termine perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle istanze pervenute al fine del rilascio di un atto ricognitivo mediante licenza suppletiva che riconosca l'estensione temporale di quindici anni della durata delle rispettive concessioni demaniali, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e ss. della legge 30/12/2018, n. 145.

Le istanze pervenute non scansionabili, sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa consultazione, presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Camaiore.

*Il Dirigente*  
Michele Parenti

## COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

**Pubblicazione di motivate richieste per diversa durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo non superiori ad anni venti in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare.**

### IL DIRIGENTE

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

Visto l'art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

Vista la Legge regionale n. 88 del 01/12/1998, di delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni;

Visto l'art 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in virtù del quale, a seguito delle modifiche intervenute,

le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, aventi finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e in scadenza, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015;

Vista la circolare prot. n. M\_TRA/PORTI/6105 in data 06.05.2010, con la quale la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito in merito all'applicazione del predetto art. 1, comma 18 del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25 il proprio indirizzo interpretativo ed applicativo per l'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

Visto l'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine del 31.12.2015 previsto dall'art 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;

Vista la circolare prot. n. M\_TRA/PORTI/586 in data 15.01.2013, con la quale, in relazione alla predetta proroga al 31.12.2020 del termine di scadenza delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto, la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito ulteriore indirizzo interpretativo ed applicativo per l'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato, prevedendo "la possibilità di rilasciare da parte dell'autorità concedente un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31 dicembre 2020, con l'indicazione sia della misura del canone che l'importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro";

Visto l'art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge Finanziaria 2007", art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare";

Visto il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge in data 26 febbraio 2010 es.m.i., al suo articolo 1, comma 18 fa "salve le disposizioni di cui al disposto dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494", come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296,

articolo 1, comma 253, che prevede - come si è detto - che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare", quindi la possibilità per gli imprenditori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione;

Vista la procedura di infrazione avviata dalla Commissione U.E. (2008/4908 - C(2009) 0328 - Costituzione in mora; nonché C(2010)2734 - di messa in mora complementare) è stata archiviata in data 27 febbraio 2012 in seguito alla abrogazione del c.d. diritto di insistenza (cfr. art. 37 cod. nav., abrogato dall'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010) e del c.d. diritto al rinnovo automatico (cfr. art. 10 legge n. 88/2001, abrogato dall'art. 11, comma 1°, lettera a) della legge n. 217/2011), facendo quindi salve le ulteriori disposizioni del D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993, come successivamente modificato e integrato dapprima dalla legge n. 296/2006 e poi dal ridetto comma 18° dell'art. 1 del D.L. n. 194/2009;

Vista la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per i porti del 6 maggio 2010, prot. n. m\_tra/porti/6105, class. a.2.50, viene ricordato al § 4 ("portata delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494") dalla formulazione del comma 18° dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 si ricava la facoltà per gli interessati ("entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex lege sino al 31 dicembre 2015", e comunque nelle more della vigenza della concessione) di formulare motivate richieste «di una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni»;

Viste le linee guida che Anci Toscana ha dettato al fine di intraprendere l'iter amministrativo nel caso di presentazione delle istanze per il prolungamento delle concessioni demaniali, con il previsto atto formale, fino a un massimo di anni venti;

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 503 del 16/12/2015, con la quale il Comune di Camaiore ha fatto propri gli indirizzi di cui sopra redatti da Anci Toscana;

Vista la determina dirigenziale n. 1438 del 21/12/2015 di indirizzo per la presentazione delle istanze di prolungamento delle concessioni demaniali;

Vista la legge Regione Toscana n. 31 del 09/05/2016 e

proprio Regolamento del 07/06/2016 con l'approvazione delle linee guida;

Visto l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo,

#### RENDE NOTO

che è pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore - Uff. Demanio Marittimo ulteriore istanza motivata e finalizzata al prolungamento della concessione per investimenti già effettuati e da effettuare e precisamente:

- Sig.ra Laura Trivelli - "BAGNO LIDO" - istanza acquisita al prot. n. 66482/DM del 28/12/2020 con richiesta di rilascio di atto formale di durata ventennale per investimenti già effettuati e da effettuare.

#### ORDINA

di procedere, per i motivi espressi e per un periodo di giorni venti, alla pubblicazione della domanda citata in epigrafe con pubblicazione del presente avviso all'albo on-line del sito del Comune di Camaiore e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

I giorni di inizio e fine della pubblicazioni sono i seguenti: dal 20/01/2021 al 09/02/2021

#### INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Camaiore - Servizio 13 Pianificazione Territoriale e Demanio Statale - Demanio Marittimo, entro il termine perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle istruttorie per accertamento della documentazione prodotta e rilascio titoli concessori di durata fino a 20 anni.

Gli allegati a corredo delle istanze pervenute non scansionabili, sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa consultazione, presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Camaiore.

*Il Dirigente*  
Michele Parenti

---

**COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA**  
(Livorno)

**Ex art. 21 L.R.T. n. 65/2014. Rettifica cartografica regolamento urbanistico. Approvazione.**

## IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014;

## RENDE NOTO

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rettifica cartografica al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014.

Detta deliberazione è consultabile on-line sul sito internet del Comune di Campiglia M.ma all'indirizzo [www.comune.campigliamarittima.li.it](http://www.comune.campigliamarittima.li.it)

*Il Dirigente*  
Alessandro Grassi

## COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico in località Origlio ai sensi dell'art. 32 comma 3 Legge R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii. **Approvazione.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;

## AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n.r.g. 17 del 10/04/2019 ha approvato una variante semplificata al Regolamento Urbanistico, relativa allo stralcio dell'Ambito At11 e la modifica di un intervento di recupero D.5.4 in Cp3, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge regionale n. 65 del 10/11/2014 e ss.mm.ii., adottata con propria precedente deliberazione n.r.g. 4 del 30/01/2019.

La variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione del presente avviso ai sensi del medesimo disposto.

*Il Responsabile*  
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  
(Arezzo)

**Adozione variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo al regolamento urbanistico dell'estinto comune di Piandiscò per l'adeguamento di via Monamea e la realizzazione di un nuovo posteggio.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n. 61 del 09/12/2020 ad oggetto "Adozione di variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo al Regolamento Urbanistico dell'estinto comune di Pian di Scò per l'adeguamento di Via Monamea e la realizzazione di un nuovo posteggio a Pian di Scò";

## RENDE NOTO

Che ai sensi della normativa sopra citata, da oggi e per successivi 30 giorni consecutivi è depositata presso la Segreteria del Comune e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente la deliberazione di C.C. n. 61 del 09/12/2020 ad oggetto "Adozione di variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo al Regolamento Urbanistico dell'estinto comune di Pian di Scò per l'adeguamento di Via Monamea e la realizzazione di un nuovo posteggio a Pian di Scò".

Chiunque abbia interesse può prendere visione della deliberazione e dei relativi allegati e può presentare, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, eventuali osservazioni.

*Il Responsabile*  
Marco Novedrati

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  
(Arezzo)

**Adozione variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo ai regolamenti urbanistici degli estinti comuni di Castelfranco di Sopra e Piandiscò per la realizzazione della nuova rotatoria all'ingresso sud di Faella.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n. 62 del 09/12/2020 ad oggetto "Adozione variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo ai Regolamenti Urbanistici degli estinti comuni di Castelfranco di Sopra e Piandiscò per la realizzazione della nuova rotatoria all'ingresso sud di Faella";

## RENDE NOTO

Che ai sensi della normativa sopra citata, da oggi e per successivi 30 giorni consecutivi è depositata presso la Segreteria del Comune e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente la deliberazione di C.C. n. 62 del 09/12/2020 ad oggetto "Adozione variante anticipatoria del nuovo Piano Operativo ai Regolamenti Urbanistici degli estinti comuni di Castelfranco di Sopra e Pianisicò per la realizzazione della nuova rotatoria all'ingresso sud di Faella".

Chiunque abbia interesse può prendere visione della deliberazione e dei relativi allegati e può presentare, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, eventuali osservazioni.

*Il Responsabile*  
Marco Novedratsi

## COMUNE DI FIRENZE

**Variante al Regolamento Urbanistico - progetto definitivo per la realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1 e 2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino (procedimento semplificato art. 30 e ss L.R. 65/2014).** Presa d'atto mancata presentazione osservazioni-efficacia.

IL DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIREZIONE URBANISTICA

Premesso che

1. con deliberazione n. 2020/C/00042 del 16.11.2020 il Consiglio Comunale ha adottato con procedimento semplificato la variante al Regolamento Urbanistico - Progetto definitivo per la realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1 e 2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino;

2. la deliberazione, corredata dei suoi allegati integranti, in pubblicazione ai sensi di legge dal 24.11.2020, è tuttora consultabile in rete civica attraverso il percorso:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organico-indirizzo-politico>;

3. informazioni sulla variante in oggetto sono state altresì pubblicate:

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico <http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/>

- nella sezione Edilizia Urbanistica <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>

4. il testo coordinato del Regolamento Urbanistico,

comprensivo di ogni allegato anche grafico, così come risultante dalla variante adottata, è stato reso consultabile tramite il servizio web <http://web.ru.comune.fi.it/web.ru.5>. La variante adottata, in originale digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32 della L.R. 65/2014 è stata sottoposta alle formalità di pubblicazione specificamente previste:

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze con pec del 24.11.2020 (prot. GP 313165/2020);

- avviso sul B.U.R.T. n. 49 del 02.12.2020 ai fini della consultazione e della presentazione delle osservazioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso;

6. in data 05.11.2020, ancor prima dell'adozione, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore aveva trasmesso alla Direzione Urbanistica l'esito positivo del controllo sulle indagini geologiche, sismiche, idrauliche ed idrogeologiche depositate e registrate al numero 3649/2020 (53/R/2011 e L.R. 41/2018);

Premesso ancora che la L.R. 65/2014, all'art. 32 (Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo) prevede che "Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.";

Dato atto che nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 49 del 02.12.2020 non sono pervenute osservazioni;

## AVVISA

ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art. 32 (Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo);

che la variante al Regolamento Urbanistico - Progetto definitivo per la realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1 e 2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino, così come adottata con deliberazione n. 2020/C/00042 del 16.11.2020, diventa EFFICACE a seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

*Il Direttore*  
Stefania Fanfani

## COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.A "I Campi di Barullo" in via

Trento nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 4 dell'11/02/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.A. "I Campi di Barullo" in Via Trento nel Capoluogo, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26/02/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.A. "I Campi di Barullo" in Via Trento nel Capoluogo acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

**COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)**

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini" nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 14 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il

Masini" nel Capoluogo, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 25/03/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini" nel Capoluogo acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

**COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)**

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini 2" nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini 2" nel Capoluogo, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 25/03/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

#### RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Il Masini 2" nel Capoluogo acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

#### COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.2 "Poggio del Masino" in Via Oliveto nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 11/02/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.G.2 "Poggio del Masino" in Via Oliveto nel Capoluogo, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26/02/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

#### RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.G.2 "Poggio del Masino" in Via Oliveto nel Capoluogo acquisterà

efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

#### COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Via Oliveto" nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Via Oliveto" nel Capoluogo, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 25/03/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

#### RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.G.1 - subcomparto "Via Oliveto" nel Capoluogo acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

#### COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attua-

tivo del comparto 4.3.H "Bellavista" in loc. San Giustino Valdarno ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 3 dell'11/02/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Bellavista" in loc. San Giustino Valdarno, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26/02/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Bellavista" in loc. San Giustino Valdarno acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

**COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)**

Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Casa Tomma" in via Galilei nel Capoluogo ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 5 dell'11/02/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottato Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Casa

Tomma" in Via Galilei nel Capoluogo, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26/02/2020;

Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo dell'ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dispone che "Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano attuativo diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto";

RENDE NOTO

- Che il Piano Attuativo del comparto 4.3.H "Casa Tomma" in Via Galilei nel Capoluogo acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione definitiva.

*Il Responsabile*  
Sandro Antichi

**COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)**

Piano di lottizzazione in attuazione dell'area di **trasformazione denominata AT3\_11 Milano, ubicata all'angolo tra Via Milano e Via Cremona.** Adozione.

IL RESPONSABILE  
AREA PROGRAMMAZIONE  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 94 del 28/12/2020 ha adottato, ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", il Piano di lottizzazione, di iniziativa privata, per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale ad Oste, in attuazione dell'area di trasformazione denominata AT3\_11 Milano;

AVVISA

che gli atti costituenti l'adozione del Piano attuativo, sono depositati presso la Segreteria Generale in Via Montalese 474 e presso l'Ufficio Urbanistica in Via Toscanini 1, per 30 giorni dalla data del presente avviso,

durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

La deliberazione, completa di allegati è pubblicata sul sito internet all'indirizzo [www.comune.montemurlo.po.it](http://www.comune.montemurlo.po.it) nella sezione servizi on line - Sistema Informativo Territoriale – News del sito al seguente link <https://maps1.ldpgis.it/montemurlo/?q=node/218>.

*Il Responsabile*  
Giacomo Dardi

## COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante semplificata n. 1 al Piano Operativo, per il **perfezionamento della disciplina di Piano e per modifiche puntuali all'interno del territorio urbanizzato. Adozione.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

#### RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 93 del 28/12/2020, ha adottato, ai sensi degli artt. 30 e 32 della legge regionale del 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", la Variante semplificata n. 1 al Piano Operativo, per il perfezionamento della disciplina di piano e per modifiche puntuali all'interno del territorio urbanizzato;

- che dell'avvenuta adozione è stata data comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato;

- che la Deliberazione, corredata da tutti gli allegati, sarà depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), presso l'area Programmazione e Assetto del territorio;

- che della deliberazione e dei relativi allegati può essere presa libera visione, nei termini suindicati, sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: <https://maps1.ldpgis.it/montemurlo/?q=node/217>;

- che la deliberazione e i relativi allegati sono consultabili in formato cartaceo presso il Servizio urbanistica nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

#### AVVISA

- che entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune di Montemurlo, Ufficio Protocollo, utilizzando una sola delle seguenti opzioni:

- tramite posta elettronica certificata con file formato pdf sottoscritto con firma digitale all'indirizzo [montemurlo@postacert.toscana.it](mailto:montemurlo@postacert.toscana.it), nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;

- tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo in Via Montalese 472,474,59013 Montemurlo (PO) recante la seguente dicitura "Osservazione alla Variante n. 1 al Piano Operativo"; farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;

- tramite consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo in Via Montalese 472,474,59013 Montemurlo (PO), nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 09:00 - 13:30 che ne rilascerà ricevuta.

*Il Responsabile*  
Giacomo Dardi

## COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Piano di recupero denominato "Corbinaia" per **interventi di sostituzione edilizia con contestuale deruralizzazione di edifici agricoli.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Tenuto conto

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/09/2020 è stato adottato il PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORBINAIA" PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON CONTESTUALE DERURALIZZAZIONE DI EDIFICI AGRICOLI;

- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 parte seconda del 14/10/2020 è stato pubblicato l'avviso di adozione del Piano Attuativo di cui sopra;

- che la Deliberazione, completa degli allegati è stata depositata per trenta giorni, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T., sul sito web del Comune di Montespertoli ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014 non sono pervenute osservazioni al protocollo del Comune nei termini di legge a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 42 del 14/10/2020;

- il Settore Genio Civile di Regione Toscana aveva formulato una richiesta integrazioni circa ulteriori verifiche da inserire nella relazione di fattibilità redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R;

- a seguito delle integrazioni di cui sopra il Settore Genio Civile ha espresso parere favorevole condizionato;

## RENDE NOTO

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.100 del 21/12/2020 è stato approvato il PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORBINAIA" PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON CONTESTUALE DERURALIZZAZIONE DI EDIFICI AGRICOLI ed è reso accessibile sul sito istituzionale tramite il seguente link:

<http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/mnuareetem/edilizia-e-urbanistica/545-piani-attuativi-comunque-denominati/7535-approvazione-piano-di-recupero-denominato-corbinaia-per-interventi-di-sostituzione-edilizia-con-contestuale-deruralizzazione-di-edifici-agricoli>

- ai sensi dell' art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, il Piano Attuativo diventa *effi cace* con la pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

*Il Responsabile*  
Diego Corpora

## COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo)

Ripianificazione Piano di Recupero "Fonte a Mozzi Casa Maggi" - Foglio n. 16 Particelle n. 59-76-77-78 79-80 - Adozione.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ricordato che:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24/11/2020 è stato ripianificato il Piano di Recupero "Fonte a Mozzi Casa Maggi" - Foglio n. 16 Particelle n. 59-76-77-78-79-80 - avente per oggetto interventi di sostituzione edilizia nonché di ristrutturazione urbanistica di volumetrie esistenti;

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30/12/2020 sono stati rettificati alcuni errori materiali e c'è stata la presa d'atto della bozza di convenzione modificativa.

- in data 09/01/2021 (prot. 54) tutti gli elaborati sono stati trasmessi ai sensi dell' art. 111 L.R. 65/14 e ss.mm.ii alla Provincia di Arezzo;

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. n. 33 comma 1 e n. 111 comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

## RENDE NOTO CHE

- a partire da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. le delibere, complete di tutti gli allegati, sono depositate presso l' Uffi cio Urbanistica del Comune di Ortignano Raggiolo per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di pren-

derne visione e di presentare osservazioni, alla ripianificazione del Piano Attuativo.

- gli elaborati tecnici allegati alle deliberazioni sopra richiamate sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune: [www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it](http://www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it)

*Il Responsabile*  
Filippo Rialti

## COMUNE DI PISA

**Adozione Piano Attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell' art. 1.5.0 delle NTA del RU, denominato "Piano Attuativo RSA Barbaricina" finalizzato alla realizzazione di un complesso di abitazioni collettive per anziani e disabili in via Giulio Pastore loc. Barbaricina, Pisa. Zona omogenea classificata SQ2/S dal vigente Regolamento Urbanistico.**

## IL DIRIGENTE

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall' art. 111 della L.R. n. 65/2014;

## RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n° 268 del 29.12.2020, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato adottato;

- ai sensi dell' art. 111 comma 3 della L.R.T. 65/2014, gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed all' Amministrazione Provinciale di Pisa e a partire da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. la delibera, completa di tutti gli allegati, è depositata presso l' Uffi cio Edilizia produttiva del Comune di Pisa per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell' ente al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/it/uffi-cio-scheda/27348/piani-attuativi-con-procedura-di-cui-alla-Variante-del-R-U-.html>

*La Dirigente*  
Daisy Ricci

## COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

**Variante urbanistica al Piano Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. "IC1.2 loc. LE VALENTINE" (STR. URB. 7/19). Adozione ai sensi dell' art. 19 della L.R. 65/2014.**

## IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;

#### RENDE NOTO

- che con Delibera di C.C. n. 39 del 30/11/2020 è stata adottata la variante urbanistica al Piano Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. "IC1.2 LOC. LE VALENTINE" (STR. URB. 7/19);

- che per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. il provvedimento adottato e i relativi allegati sono depositati presso la Sede Comunale e che entro il termine di 60 giorni chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì pubblicati sul sito del Comune ([www.comune.scansano.gr.it](http://www.comune.scansano.gr.it)) nella sezione Varianti al Piano Operativo e nel portale del Comune di Scansano all'indirizzo:

<http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GT1RNMUn5PT0-H>

*Il Responsabile*  
Roberto Bucci

#### COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

**Variante urbanistica al P.S. e al P.O. per approvazione progetto definitivo dei lavori di consolidamento di dissesto statico in piazza del Mercato a Montorgiali ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 (STR. URB. 2/20). Approvazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;

Vista la L.R.T 10/2010 e succ. modificazioni;

#### RENDE NOTO

- Che con Delibera C.C. n. 41 del 30/11/2020 è stata approvata la Variante Urbanistica al Piano Strutturale e al Piano Operativo per approvazione progetto definitivo dei lavori di consolidamento di dissesto statico in Piazza del Mercato a Montorgiali ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del dpr 327/2001 (STR. URB. 2/20);

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì pubblicati sul sito del Comune ([www.comune.scansano.gr.it](http://www.comune.scansano.gr.it)) nella sezione Varianti al Piano Strutturale e Varianti al Piano Operativo e nel portale del Comune di Scansano all'indirizzo:

<http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index>.

[php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GT1Rjd0R9PT0-H](http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GT1Rjd0R9PT0-H)

- che il provvedimento acquista efficacia decorso 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.

*Il Responsabile*  
Roberto Bucci

#### COMUNE DI SOVICILLE (Siena)

**Avviso di approvazione P.A.P.M.A.A. redatto ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e dell'art. 7 del D.P.G.R. 63r/ 2016 con valenza di piano attuativo, avente ad oggetto la realizzazione di manufatti per l'allevamento equini e rimessa macchine agricole in loc. Poggio Salvi - richiedente: Soc. AGR. POGGIO SALVI SS di BONUCCI JACOPO e C. - art. 111 comma 5 L.R. 65/2014.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA-URBANISTICA

Visto l'art. 111 comma 5 della L.R.T. 65/2014;

#### RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30/09/2020 ha adottato il Piano Attuativo di cui all'oggetto;

Che è stato pubblicato avviso dell'adozione del piano Attuativo in oggetto sul B.U.R.T. n. 45 parte seconda del 4/11/2020 ed all'Albo on-line del Comune di Sovicille;

Che con nota prot. 20561 del 29/10/2020 è stata data comunicazione dell'adozione del Piano Attuativo in oggetto alla Amministrazione Provinciale, alla Regione, al Segretariato Regionale del MiBACT, alla Soprintendenza A.B.A.P. per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, all'Autorità competente in materia di VAS, al Garante della Comunicazione;

Che la deliberazione di adozione del Piano Attuativo in oggetto ed i suoi allegati sono stati resi accessibile sul sito istituzionale dell'ente a far data dal 4/11/2020, data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.;

Che nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 111 comma 3 L.R. 65/2014;

Che il Piano Attuativo in oggetto diverrà efficace a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

Che il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo on-line e comunicato all'Amministrazione Provinciale;

Che il Piano Attuativo di cui in oggetto è reso accessibile nel sito istituzionale del Comune di Sovicille al seguente indirizzo: <https://www.comuneweb.it/egov/>

Sovicille/ammTrasparente/Pianificazione\_e\_governo\_  
del\_territorio/dettaglio.201218.- 1.html

*Il Responsabile*  
Rossana Pallini

---

---

### COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Avviso di adozione del “Piano attuativo area di trasformazione n. 9.02 Via Monte Matanna” ai sensi dell’art. 111, comma 3 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
E INFRASTRUTTURE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

#### RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/07/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 16/12/2020 è stato adottato il “Piano attuativo Area di trasformazione n. 9.02 Via Monte Matanna”.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le delibere di adozione del “Piano attuativo area di trasformazione n. 9.02 Via Monte Matanna” e i relativi allegati, sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Viareggio e pubblicati sul sito web del Comune di Viareggio al seguente link: [www.comune.viareggio.lu.it](http://www.comune.viareggio.lu.it) ove è possibile la loro consultazione.

Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di detta documentazione e può presentare proprie osservazioni con le seguenti modalità:

- tramite PEC all’indirizzo: [comune.viareggio@postacert.toscana.it](mailto:comune.viareggio@postacert.toscana.it);

- in forma cartacea, mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Viareggio o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a “Comune di Viareggio Servizio Pianificazione Urbanistica e Infrastrutture - Ufficio Urbanistica - Piazza Nieri e Paolini, 1 55049 Viareggio (LU)” in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al protocollo dell’ente.

*Il Dirigente*  
Fabrizio Petruzzi

---

---

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624